

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | Pag. | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XII) | » | 5 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 6 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 14 |
| DIFESA (IV) | » | 15 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 22 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 58 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 66 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 67 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 69 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 74 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 82 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>) | » | 83 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE | » | 90 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

| | | |
|---|-------------|-----|
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | <i>Pag.</i> | 173 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO | » | 174 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» | » | 176 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI | » | 177 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 178 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 196 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|---|
| Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459 | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Giovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costituzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Andrea Gratteri, professore associato di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Ferdinando Pinto, professore ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli . | 4 |
| Audizione del prof. Marco Galdi, professore associato di diritto pubblico del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno | 4 |
| Sui lavori della Giunta | 4 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ». La pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Giovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costi-

tuzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze.

Giovanni TARLI BARBIERI, *professore ordinario di Diritto costituzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze*, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Roberto GIACHETTI, *presidente*, al quale replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il professor Giovanni Tarli Barbieri per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Andrea Gratteri, professore associato di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia.

Andrea GRATTERI, *professore associato di Diritto costituzionale del Dipartimento di*

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Roberto GIACHETTI, *presidente*, al quale replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia il professor Andrea Gratteri per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Ferdinando Pinto, professore ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.

Ferdinando PINTO, *professore ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli*, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro MELICCHIO (M5S) e Roberto GIACHETTI, *presidente*, ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia il professor Ferdinando Pinto per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del prof. Marco Galdi, professore associato di diritto pubblico del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno.

Marco GALDI, *professore associato di diritto pubblico del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia il professor Marco Galdi per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Giunta.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, con riferimento al calendario dei lavori, comunica che la programmata audizione del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, on. Luigi Di Maio, si svolgerà il prossimo martedì 3 maggio. Mercoledì 4 maggio si svolgerà l'audizione del Sottosegretario al Ministero dell'interno, on. Ivan Scalfarotto; a seguire si svolgerà l'audizione del prefetto Fabrizio Orano, capo dei servizi elettorali del medesimo ministero.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini | 5 |
|--|---|

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro
(Seguito esame e rinvio)

6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Emendamenti C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)

13

SEDE REFERENTE

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che l'esame delle proposte

emendative continuerà a partire dall'emendamento Meloni 1.18.

Comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Augusta MONTARULI (FDI), illustra l'emendamento Meloni 1.18, che prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza da parte del minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso nei primi anni di vita e comunque fino al dodicesimo anno.

Sottolineando le differenze proposte dall'emendamento all'esame rispetto alla formulazione del testo base, rileva, in primo luogo, come l'emendamento definisca in termini più puntuali gli elementi per l'acquisizione della cittadinanza, richiedendo la frequenza regolare di almeno due cicli scolastici, oltre a qualificare in termini più specifici il requisito della frequenza scolastica.

Inoltre, la proposta emendativa prevede che sia il minore a chiedere la cittadinanza mediante dichiarazione di volontà dinanzi all'Ufficiale dello stato civile al compimento del diciottesimo anno d'età, ritenendo che subordinare l'acquisizione della cittadinanza a una dichiarazione di volontà da parte del minore stesso possa aiutarlo a decidere di aderire alla comunità nazionale con la necessaria consapevolezza.

Rammenta infatti come la consapevolezza richiesta per valutare questa scelta sia ancor più necessario laddove l'acquisto della cittadinanza italiana possa implicare – tra le varie conseguenze normative – anche la perdita della cittadinanza di origine.

Infine, rileva come la proposta emendativa preveda espressamente l'esclusione dell'applicazione del requisito reddituale per chi volesse ottenere la cittadinanza valendosi delle norme che sarebbero introdotte dall'emendamento stesso.

Fa quindi notare come tale emendamento sia coerente con l'esigenza di conferire la cittadinanza al compimento di percorso di integrazione e quindi si differenzi dal testo base che considera un tentativo di introdurre uno *ius soli* mascherato.

Osserva pertanto, in conclusione, come l'emendamento Meloni 1.18 intervenga sul merito delle questioni in discussione, al pari di tutti gli altri emendamenti del suo gruppo, il quale non ha presentato emendamenti meramente ostruzionistici, e proponga una formulazione alternativa rispetto al testo base elaborato dal relatore, che risulta a suo giudizio più completa e precisa rispetto a quest'ultimo.

Ritiene quindi fondamentale comprendere la posizione dei gruppi di maggioranza rispetto a tale proposta, anche al fine di capire quale siano la reale *ratio* dell'intervento legislativo e le prospettive di esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (LEGA), esprime il sostegno del suo gruppo all'emendamento Meloni 1.18 e ricorda che i deputati della Lega hanno proposto altri emendamenti simili sul tema dei cicli scolastici.

Nel far presente come il Governo si sia rimesso alla Commissione sulla proposta emendativa in esame, diversamente dal parere contrario del Relatore, sottolinea come tale divergenza lasci intravedere la presenza di elementi di merito che dovrebbero essere valutati con attenzione da tutti i gruppi.

Segnala quindi come l'emendamento presenti alcuni aspetti volti a introdurre fattori di garanzia per i minori. In particolare, rileva come, cambiando la disciplina sulla cittadinanza secondo quanto proposto dall'emendamento in esame, si possano aiutare i minori a conseguire un percorso di integrazione effettivo e si introduca, altresì, un incentivo per ridurre l'alto tasso di abbandono scolastico che interessa i minori privi della cittadinanza italiana.

Ritiene al riguardo particolarmente rilevante – in qualità di responsabile per le pari opportunità del suo partito – che, introducendo l'obbligatorietà della frequenza dei due cicli scolastici tra i requisiti per l'acquisto della cittadinanza, si possa evitare che molte bambine di famiglie immigrate siano sottratte all'istruzione scolastica, a causa di interpretazioni di regole e tradizioni di derivazione religiosa diffuse tra alcune comunità di fede islamica. In tale contesto sottolinea come la frequenza dei cicli scolastici sia l'elemento cruciale del percorso di integrazione e possa in tal senso contrastare l'emergere delle condizioni che finora hanno condotto a casi di induzione al matrimonio e di violenza psicologica contro la libera scelta delle bambine e delle giovani donne immigrate che vogliono integrarsi nella cultura italiana.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, intervenendo per chiarire la valutazione da lui espressa sull'emendamento in esame, segnala come, anche sull'emendamento Meloni 1.18, il Governo abbia ritenuto di esprimersi considerando esclusivamente i problemi tecnici posti dalla formulazione dell'emendamento stesso.

Al riguardo, richiamando il significato delle nozioni normative relative al primo e al secondo ciclo scolastico, rileva come il primo si articoli in un corso di istruzione primaria, della durata di cinque anni, e in

un corso di istruzione secondaria di primo grado, della durata di tre anni, per una durata complessiva di 8 anni, mentre il secondo ciclo sia costituito da un corso di istruzione secondaria di primo grado, della durata di cinque anni, ovvero da corsi di formazione professionale, di competenza regionale, della durata di tre o quattro anni.

Fa quindi presente come la formulazione proposta dall'emendamento in esame creerebbe problemi applicativi, perché richiede, al contempo, che chi chiede la cittadinanza debba avere almeno raggiunto i diciotto anni, frequentato regolarmente due cicli scolastici e essere entrato in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età. Evidenzia come, stabilendo tali requisiti, la formulazione del testo non consentirebbe di rispettare la tempistica prevista dallo stesso provvedimento, risultando dunque quantomeno equivoca e fonte di dubbi interpretativi, con il concreto rischio di determinare notevole contenzioso in merito.

Alla luce di tali considerazioni di carattere tecnico-normativo, muta dunque la valutazione espressa sulla proposta emendativa, sulla quale si era in precedenza rimesso alla Commissione, invitando al ritiro dell'emendamento 1.18.

Laura RAVETTO (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, considera improprio l'intervento del Sottosegretario, segnalando come il gruppo della Lega conosca la definizione dei cicli scolastici da lui esposta e non abbia infatti indicato, nelle sue proposte emendative, il termine di diciotto anni per la presentazione della richiesta di cittadinanza.

Osserva quindi come spetti al gruppo di Fratelli d'Italia valutare eventuali modifiche alla formulazione dell'emendamento volte a superare le problematiche segnalate dal Sottosegretario, ritenendo che, in tal caso, il Governo dovrebbe rimettersi alla Commissione.

Matteo MAURI (PD), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per i chiarimenti offerti alla Commissione, sottolinea i problemi posti dall'emendamento Meloni 1.18.

In primo luogo, segnala come sussista un problema logico relativo all'applicazione della norma, facendo notare come l'approvazione dell'emendamento, richiedendo la frequenza scolastica per una durata fino a 13 tredici anni, renderebbe impossibile ottenere la cittadinanza per chiunque non sia nato in Italia o non sia arrivato prima del compimento del dodicesimo anno di età.

In secondo luogo, a suo avviso, si pone un problema di merito politico, in quanto è necessario approvare una legge che migliori la disciplina vigente e non peggiori le norme già in vigore. Segnala, in particolare, come l'emendamento in esame renda impossibile l'acquisto della cittadinanza proprio per i minori che sarebbero invece i principali destinatari dell'intervento legislativo.

Infine, pur condividendo le dichiarazioni della deputata Ravetto sulla necessità di risolvere i problemi attinenti alla questione di genere, osserva come dalla proposta emendativa in esame possano derivare effetti opposti rispetto a quelli auspicati dalla stessa deputata. Evidenzia, infatti, come le norme vigenti vincolino l'acquisto della cittadinanza, tra l'altro, ad un requisito reddituale e come solo l'approvazione della proposta di legge in esame potrebbe sottrarre le giovani donne dal condizionamento, anche sotto questo profilo, delle famiglie di origine, permettendo loro di richiedere la cittadinanza anche senza godere di alcun sostegno economico. Ritiene che, al contrario di quanto affermato dai deputati del gruppo della Lega e dai deputati di Fratelli d'Italia, il testo base vada nella direzione di favorire l'emancipazione delle giovani donne e l'integrazione dei minori, offrendo un'ulteriore opportunità a molti giovani che oggi sono privi della possibilità di acquisire la cittadinanza.

Nel rilevare come le obiezioni espresse finora rispetto al testo non siano apprezzabili, ritiene che la regolare frequenza di uno o più cicli scolastici per cinque anni ponga le condizioni per acquisire la cittadinanza, mentre sarebbe improprio chiedere un determinato livello di rendimento

scolastico, atteso che tale frequenza consente al minore di maturare un'esperienza adeguata rispetto all'attribuzione della cittadinanza.

Annagrazia CALABRIA (FI), rivolgendosi alla deputata Montaruli, ritiene necessario che essa chiarisca il significato lessicale di alcune espressioni recate dall'emendamento Meloni 1.18, laddove si fa riferimento alla frequentazione di almeno due cicli scolastici, tenuto conto che, così come formulata, una simile disposizione potrebbe risultare di fatto inapplicabile, considerato che l'ingresso in Italia potrebbe avvenire entro il dodicesimo anno di età.

Dopo aver rilevato come il suo gruppo abbia presentato una proposta emendativa che richiede la conclusione positiva del primo ciclo di istruzione primaria, ritiene opportuno, anche alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, fare chiarezza su tale aspetto, al fine di elaborare un provvedimento che sia inequivocabilmente interpretabile.

Nel rilevare come gli obiettivi della valorizzazione dei percorsi scolastici e dell'integrazione dei minori stranieri non possano che essere condivisi da tutti i gruppi, ritiene infatti necessario che si giunga a soluzioni normative il più possibile efficaci e condivise.

In risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Mauri, rispetto all'automaticità dell'acquisto della cittadinanza, osserva che il testo in esame, come attualmente formulato, non appare chiaro relativamente a tale aspetto, tanto che il suo gruppo ha presentato degli emendamenti che fanno riferimento a « possibilità e facoltà », proprio al fine di evitare forme di automatismo.

Simona BORDONALI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per il suo intervento, osserva come le delucidazioni da lui fornite non siano risultate utili per il gruppo della Lega — che era già consapevole di tali questioni — ma allo stesso Esecutivo, al fine di maturare altri orientamenti, tanto che lo stesso Sottosegretario è infatti giunto, sulla base di tale

nuova consapevolezza, a modificare il parere precedentemente espresso.

Fa quindi presente di condividere pienamente le finalità dell'emendamento Meloni 1.18, a prescindere dalle eventuali problematiche di natura tecnica richiamate, in quanto esso subordina l'acquisto della cittadinanza al compimento di un percorso di effettiva integrazione. Dopo aver ricordato che i genitori dei minori dopo 10 anni di residenza ininterrotta in Italia possono richiedere la cittadinanza, facendola acquistare di conseguenza anche ai propri figli, fa notare, dunque, come anche oggi, in base alla normativa vigente, i minori stranieri possano diventare cittadini italiani prima del compimento dei 18 anni.

Quanto alle questioni sollevate in relazione alle questioni di emancipazione delle minori straniere, osserva come il provvedimento in esame non recherebbe alcun beneficio, dal momento che l'acquisto della cittadinanza dipenderebbe sempre dalle decisioni dei genitori. Ribadisce inoltre come in Italia non esista alcuna emergenza in materia di cittadinanza, atteso che il nostro Paese è tra i primi a livello europeo a concederla e che nell'ordinamento italiano i minori stranieri godono degli stessi diritti fondamentali degli altri minori.

Fa quindi notare come alcuni gruppi intendano evidentemente facilitare l'acquisto della cittadinanza per meri fini elettorali, avendo come obiettivo reale quello di riconoscere la cittadinanza ai genitori dei minori.

Ritiene invece necessario soffermarsi sulle reali problematiche che incontrano i minori stranieri nei loro percorsi d'integrazione, eliminando tutti quegli ostacoli che ne rallentano la stessa integrazione, in relazione alla conoscenza della lingua e alla partecipazione nelle scuole.

Dopo aver rilevato che appare giusto richiedere la verifica della sussistenza di effettivi elementi di integrazione, ad esempio richiedendo il completamento di un ciclo scolastico di 8 anni, preannuncia il voto a favore sull'emendamento Meloni 1.18.

Fa notare, peraltro, come non necessariamente il completamento di due cicli scolastici corrisponderebbe al compimento della

maggiore età, dal momento che la scelta di certi percorsi di istruzione di carattere tecnico, di durata triennale o quadriennale, comporterebbe la loro conclusione prima della maggiore età. Ritiene, in conclusione, che sia sbagliato riconoscere la cittadinanza nei termini previsti dal provvedimento, considerato che vi sono altre emergenze che il Governo dovrebbe affrontare.

Gianni TONELLI (LEGA) rivolgendosi al deputato Mauri, non ritiene corretto confrontarsi con gli altri in un dibattito con lo spirito di chi si sente depositario della verità, in tal modo svilendo i ragionamenti svolti da altri interlocutori.

Dichiara quindi di non condividere il provvedimento in esame, dal momento che non si richiede la sussistenza di validi requisiti che certifichino la reale integrazione nel Paese di un minore straniero. Fa infatti notare che il testo, così come formulato, rende eccessivamente agevole l'acquisto della cittadinanza, dal momento che qualsiasi minore, legalmente residente nel nostro Paese, dopo aver frequentato qualsiasi corso d'istruzione, anche di breve durata, ad esempio *online* o addirittura in un istituto penitenziario, nel caso estremo di un minore che sia addirittura risultato autore di atti criminali – circostanza che è avvenuta proprio recentemente e che è stata ripresa dagli organi di informazione – potrebbe acquistare tale cittadinanza.

Ritiene inoltre che non vi sia alcuna urgenza di intervenire in questa materia, dal momento che il numero di naturalizzazioni negli ultimi 10 anni in Italia è stato pari a 1.800.000, risultando il nostro Paese tra i primi in Europa in tale ambito. Ritiene paradossale che siano proprio i gruppi di sinistra – all'interno dei quali vi sono anche alcuni intellettuali saccenti che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, espressero seri dubbi sulla capacità di voto di alcuni elettori che sostennero il centro-destra – elaborino ora un provvedimento che non preveda serie forme di verifica prima di riconoscere il diritto al voto degli stranieri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, pur comprendendo la passione poli-

tica che anima gli oratori, invita a svolgere gli interventi con toni più pacati.

Laura BOLDRINI (PD) rileva preliminarmente come la legge sulla cittadinanza vigente nel nostro Paese sia da considerarsi superata e preveda requisiti particolarmente stringenti rispetto alla legislazione vigente negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Osserva come l'intervento sulla legge sulla cittadinanza proposto con il provvedimento in esame sia di portata estremamente modesta, essendo circoscritto all'aspetto relativo al riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri.

Dopo aver rilevato di ritenere necessario un intervento complessivo sull'intera legge attualmente vigente, sottolinea quindi come il provvedimento in esame si limiti a prevedere il riconoscimento della cittadinanza ai minori in presenza di requisiti ben precisi, quali l'ingresso nel territorio nazionale entro il compimento del dodicesimo anno di età, la residenza legale ininterrotta nel territorio nazionale e la frequenza di uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni. Rileva inoltre come non sia previsto alcun automatismo, in quanto per l'acquisto della cittadinanza è richiesta un'esplicita dichiarazione di volontà.

Segnala come la *ratio* del provvedimento in esame sia quella di offrire ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità e di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità stessa, rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani.

Contesta, infatti, l'affermazione secondo la quale non esisterebbe alcuna disparità di trattamento rispetto ai minori italiani e cita, al riguardo, il fatto che, in occasione delle gite scolastiche, l'accesso gratuito ai musei è circoscritto ai soli minori comunitari, la partecipazione al programma « Erasmus », anch'esso possibile solo per i cittadini comunitari, e l'accesso ai concorsi pubblici, riservato attualmente esclusivamente ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Ritiene quindi che affermare che non vi sia alcuna disparità di trattamento fra minori stranieri e minori cittadini italiani significhi non tenere conto della realtà e non cogliere l'occasione del dibattito sul provvedimento in esame per un arricchimento reciproco, al fine di individuare miglioramenti condivisi del testo.

Flavio DI MURO (LEGA) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Meloni 1.18 e osserva come l'originaria posizione del rappresentante del Governo, che si era rimesso alla Commissione avrebbe potuto costituire un'occasione di riflessione, per valutare eventuali modifiche condivise al testo.

Ribadisce quindi la contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso, richiamando al riguardo le argomentazioni ampiamente svolte nel corso del dibattito, ed esprime rammarico per il fatto che il deputato Mauri abbia ritenuto che tali argomentazioni non siano state espresse in modo esaustivo e convincente. Preannuncia, dunque, che, a fronte di tali affermazioni del deputato Mauri, gli interventi dei deputati del suo gruppo verranno svolti in modo molto più ampio e frequente di quanto non fosse stato programmato.

Venendo al contenuto dell'emendamento Meloni 1.18, sottolinea come esso sia volto a intervenire su una parte di essenziale rilevanza del provvedimento in esame e si associa all'intervento, a suo avviso moderato e di buon senso, del deputato Tonelli (*Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

Ricorda come il deputato Tonelli abbia rivestito un ruolo importante di rappresentanza sindacale delle forze di polizia e come, pertanto, le osservazioni da lui svolte circa il rischio di concedere la cittadinanza a minori stranieri che abbiano commesso gravi reati vadano attentamente considerate.

Sottolinea come il provvedimento in esame non offra alcuna garanzia per quanto concerne i percorsi formativi richiesti per l'acquisto della cittadinanza, sia sotto il profilo dell'effettività di tali percorsi, sia sotto quello della verifica della conoscenza e della condivisione da parte dei richiedenti delle regole poste alla base della convi-

venza civile nel nostro Paese. Denuncia quindi il rischio che una politica di accoglienza che non sia accompagnata dalla rigorosa verifica della condivisione, da parte degli stranieri, dei valori fondanti della comunità nazionale, comporti gravi problemi sociali e di ordine pubblico e come sia pertanto necessario evitare l'adozione di provvedimenti che costituiscano un incentivo all'ingresso indiscriminato nel nostro Paese.

Contesta inoltre le affermazioni della deputata Boldrini, rilevando come talune sue obiezioni possano essere risolte semplicemente modificando le normative che regolano l'accesso ai musei e la partecipazione al programma « Erasmus » e sottolineando come l'asserzione secondo la quale la vigente legge sulla cittadinanza preveda requisiti molto stringenti sia del tutto infondata. Osserva come qualsiasi forma di discriminazione non possa che essere condannata ma rileva come il provvedimento in esame non abbia alcuna attinenza con tale profilo.

Esprime, quindi apprezzamento e rispetto per il modo in cui il Presidente Brescia svolge il suo ruolo, anche alla luce di talune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente medesimo sul provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dichiara di nutrire nei confronti del deputato Di Muro il medesimo rispetto da lui manifestato nei suoi confronti.

Edoardo ZIELLO (LEGA) giudica inaccettabili il tono ironico del Presidente e le modalità con le quali il Presidente medesimo conduce i lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita il deputato Ziello a svolgere l'intervento sull'emendamento Meloni 1.18.

Edoardo ZIELLO (LEGA) rileva come le sue precedenti affermazioni siano state rese a titolo di richiamo al regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come il deputato Ziello non

abbia chiesto di intervenire per richiamo al regolamento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.18, osserva come esso sia volto a delineare un percorso premiale per la concessione della cittadinanza e rileva come non vi sia, a suo avviso, alcuna necessità di ampliare i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza. Osserva come, contrariamente a quanto affermato dalla deputata Boldrini, a livello locale i cittadini di Paesi terzi possano partecipare ai concorsi pubblici e come, per quanto riguarda la partecipazione dei minori alle gite scolastiche in relazione alla gratuità dell'accesso ai musei, i contributi per le gite scolastiche siano erogati alla classe nel suo complesso e non ai singoli studenti.

Sottolinea l'inopportunità di proseguire l'esame di provvedimenti così divisivi e osserva come l'esame in Assemblea sarà diretto dal Presidente e dai Vicepresidenti della Camera con imparzialità e rigore, e, dunque, con modalità ben diverse da quelle utilizzate dal Presidente Brescia.

Ricorda quindi come l'Italia sia fra i Paesi dell'Unione europea che concedono il maggior numero di cittadinanze e come il provvedimento in esame rischi di inviare un messaggio inquietante e di favorire gli ingressi illegali, in particolare dall'Africa e dal Medio Oriente, determinando una situazione particolarmente pericolosa nell'attuale contesto geopolitico. Osserva infatti come l'incremento degli ingressi illegali ai livelli raggiunti nel 2016 e nel 2017 determinerebbe l'incapacità del sistema di integrazione di farvi fronte, favorendo la marginalità e la criminalità e determinando situazioni critiche in particolare nelle grandi città, molte delle quali sono peraltro amministrate dal Partito democratico, i cui rappresentanti parlamentari sembrano aver perso il contatto con la realtà.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come l'intervento del deputato Mauri, seppure non condivisibile dal suo punto di vista, abbia avuto il merito, con la sua chiarezza, di palesare l'estrema rilevanza del provvedimento in esame.

Ricorda quindi come l'Italia sia, a seconda degli anni presi a riferimento, il primo o il secondo Paese dell'Unione europea per numero di cittadinanze concesse e come ciò dimostri che la vigente legge sulla cittadinanza risponda in modo adeguato alle esigenze di riconoscimento della cittadinanza agli stranieri residenti in Italia.

Ritiene inoltre che il riconoscimento della cittadinanza debba costituire non un punto di partenza bensì un punto di arrivo e che la cittadinanza debba essere meritata, a fronte della condivisione di un patrimonio di valori, tradizioni e identità. Reputa, ad esempio, inaccettabile che la cittadinanza possa essere riconosciuta a chi sia fautore della poligamia o della discriminazione nei confronti delle donne.

Osserva quindi come l'emendamento 1.18 risponda allo scopo di richiedere lo svolgimento di percorsi formativi attraverso i quali possa essere effettivamente verificata l'integrazione del richiedente, in presenza della quale l'emendamento medesimo prevede peraltro una deroga al requisito reddituale.

Contesta inoltre il fatto che i cittadini stranieri siano discriminati nell'accesso ai luoghi della cultura, osservando semmai come discriminazioni in tale ambito siano state previste per i cittadini italiani con l'introduzione dell'obbligo del *green pass*, e rileva come i requisiti di accesso al progetto « Erasmus » siano definiti non a livello nazionale bensì dalla normativa dell'Unione europea.

Ribadisce infine la disponibilità del suo gruppo al confronto sul provvedimento in esame, giudicando tuttavia imprescindibile che la richiesta di cittadinanza sia avanzata esclusivamente dall'interessato maggiorenne e che si tenga conto della necessità che la cittadinanza sia meritata sulla base della condivisione dei valori fondanti della nostra comunità nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.18.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in considerazione dell'imminente av-

vio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 19.15.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Emendamenti C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1870 e abb.-A, recante disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Alleanza delle Cooperative, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (atto n. 374) 14

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Alleanza delle Cooperative, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,

n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (atto n. 374).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 15 |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 380 (<i>Esame e rinvio</i>) | 15 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 18 |
| 7-00793 Perego Di Cremnago e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 18 |
| ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00793 Perego Di Cremnago</i>) | 20 |

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A | 19 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 380.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine entro il quale la Commissione dovrà esprimere il parere è fissato per lunedì 2 maggio.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto con il quale viene ripartito l'importo del contributo da assegnare alle associazioni combattentistiche e d'arma per l'anno 2022,

trasmesso ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e riferisce che il provvedimento è accompagnato da una relazione sui criteri adottati per il riparto, dagli elenchi dei progetti approvati e di quelli non approvati, nonché dall'elenco con il numero dei soci dei sodalizi beneficiari del contributo.

Osserva, quindi, che anche per quest'anno, l'importo complessivo ammonta 1.702.918 euro, di cui 1 milione di euro, a favore delle associazioni combattentistiche, e 702.918 euro a beneficio delle associazioni d'arma, di categoria e di specialità e, pertanto, vengono confermati i medesimi importi degli schemi di decreto relativi agli anni 2020 e 2021.

Fa presente, poi, che, in analogia a quanto attuato negli anni precedenti, nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio è stata adottata una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane sia per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione, garantendo comunque un contributo sulla base del numero degli iscritti, raggruppando le associazioni in fasce sulla base del numero di soci effettivi. Inoltre, è stata confermata la scelta di apportare una decurtazione del 20 per cento sull'importo spettante in ragione del numero degli iscritti nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, nonché un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento già decurtato dell'anno precedente, per i casi di recidività.

Ciò premesso, ricorda che – nell'ambito dell'esame dello schema di riparto dello stanziamento dei fondi per l'anno 2021 (Atto del Governo n. 255) – la Commissione, nell'esprimere un parere favorevole, aveva formulato un'osservazione volta a prevedere l'adozione di un regolamento ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con le finalità istitutive del fondo. Al riguardo, la nota illustrativa tra-

smessa dal Ministero della difesa unitamente allo schema di decreto precisa che è in fase di predisposizione uno schema di regolamento con il quale saranno definiti, a partire dal 2023, i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che è stato trasmesso a livello informativo ai presidenti delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Al riguardo, esprime particolare soddisfazione sul fatto che il Governo si sia adoperato per dar seguito all'osservazione contenuta nel parere dello scorso anno, di cui è stato parimenti relatore, pur non potendo non rilevare che era stato richiesto di fare entrare in vigore tale regolamento già a partire dal 2022.

Tornando allo schema di decreto in esame, evidenzia che le associazioni beneficiarie per l'anno 2022 sono in tutto 46, le stesse dell'anno precedente; 19 ricevono un contributo maggiore rispetto al 2021 e 25 un contributo inferiore o uguale. Osservo, in particolare, che il contributo del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare passa da 20.005 euro a 59.670 euro e quello dell'associazione Arma aeronautica passa da 34.000 euro a 50.000 euro. Il contributo dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini scende, invece, da 45.000 euro a 38.000 euro e quello dell'associazione nazionale ex internati scende da 73.160 euro a 64.640 euro.

Infine, segnala che, in aderenza a quanto previsto dal comma 42 della legge n. 549 del 1995, sono stati i rendiconti dell'attività svolta nel 2020 da 38 dei 46 sodalizi che hanno beneficiato dei contributi erogati dal dicastero.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rifà a quanto già espresso in occasione dell'esame degli schemi di decreto riferiti agli anni precedenti e ribadisce di non condividere l'erogazione a pioggia di contributi ad associazioni che, pur vigilate dal dicastero della Difesa, nulla hanno a che vedere con i

valori fondanti che ispirano le nostre Forze armate. Osserva, quindi, che mentre alle associazioni di categoria possono iscriversi solamente coloro che hanno fatto parte dei rispettivi Corpi armati, l'adesione alle associazioni combattentistiche è aperta a tutti i simpatizzanti, e dunque l'assegnazione di un contributo in base al numero degli iscritti finisce per agevolare quelle associazioni che possono rivolgersi a più ampie platee di soggetti. Prospetta, pertanto, l'opportunità di ridurre l'ammontare degli importi erogati alle associazioni combattentistiche, rendendolo identico a quello assegnato alle associazioni d'arma e realizzando, così, un discreto risparmio che potrebbe essere utilizzato per moltissime finalità utili alle esigenze della difesa. In particolare, apprezza la documentazione predisposta dal Servizio Studi che riporta una tabella riepilogativa del *trend* dei contributi erogati, evidenziando una stabilizzazione verso l'alto, a partire dal 2017, dopo la flessione registrata nel 2013 e ribadisce il convincimento che la Difesa non può permettersi di distribuire risorse finanziarie ad associazioni che perseguono finalità persino di tipo culturale con così tanta leggerezza.

Maria TRIPODI (FI) ritiene che sarebbe utile approfondire meglio come vengano spesi i contributi erogati ai sodalizi beneficiari e rimarca l'esistenza di un problema con riguardo a quelle associazioni – come per esempio l'associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) – i cui rappresentanti, in occasione della partecipazione alle manifestazioni politiche, rilasciano dichiarazioni criticando l'operato della Difesa. Auspica, quindi, che ci possa essere maggiore chiarezza sui finanziamenti a tali associazioni.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo da remoto, ritiene necessario disporre di più tempo per discutere in maniera approfondita il provvedimento e sottolinea come le osservazioni formulate nei precedenti schemi di decreto non abbiano finora trovato compiuta attuazione. Esse, infatti, sono state di fatto rinviate al prossimo decreto, il quale verrà trasmesso

quando la legislatura sarà oramai terminata. Condivide le considerazioni del collega Deidda sulla necessità di uniformare l'importo dei contributi assegnati alle associazioni combattentistiche a quello erogato alle associazioni d'arma e ricorda di avere, a suo tempo, sollecitato l'unificazione dei due contributi in un solo capitolo del bilancio del dicastero. Esprime, quindi, il proprio disappunto per le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'ANPI in occasione delle celebrazioni della festività della Liberazione, che sono state corrette solo dopo il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica, e ritiene importante individuare modalità idonee per assegnare i contributi a quei sodalizi che davvero esprimono i valori del mondo della Difesa.

Salvatore DEIDDA (FDI), condividendo le riflessioni dei colleghi Maria Tripodi e Ferrari, non comprende il motivo per il quale le associazioni combattentistiche possano permettersi di criticare la Difesa e i membri della Commissione e, nonostante questo, continuare a beneficiare dei contributi erogati dal Ministero. Ritiene, pertanto, doveroso applicare le stesse regole a tutte le associazioni che ricevono finanziamenti dal dicastero.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo da remoto, rimarca come l'appartenenza alle Alleanze internazionali nelle quali l'Italia è inserita rappresenti un valore fondante e ritiene che proferire *slogan* contro la NATO sia inconciliabile con il ricevere finanziamenti dalla Difesa. Ribadisce, quindi, che sarebbe opportuno esprimersi anche dopo il termine prescritto per il parere, quando saranno stati svolti tutti i necessari approfondimenti.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ, replicando alla collega Maria Tripodi, fa presente che allegato allo schema di decreto sono riportati anche i progetti approvati dalla Commissione tecnica interna al dicastero e ritenuti meritevoli di finanziamento. Quanto alla tempistica per l'entrata in vigore delle osservazioni espresse dalla Commissione nei pre-

cedenti schemi di decreto, osserva che sarà necessario attendere il 2023 al fine di non inficiare il processo concessivo dei fondi per l'anno 2022, il tutto nell'ottica di favorire il mondo associativo. Si dichiara, poi, disponibile ad ascoltare le proposte che la Commissione vorrà avanzare per individuare i possibili criteri che possano limitare l'erogazione dei fondi quando vi siano situazioni in contrasto con i valori fondanti della Difesa. Infine, ritiene auspicabile che l'espressione del parere avvenga entro il termine prefissato, anche per non mettere a rischio le iniziative per le quali i finanziamenti sono stati concessi.

Roberto ROSSINI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per avere già fornito alcune risposte e ritiene che la Commissione possa comunque svolgere i necessari approfondimenti nella settimana corrente. Invita i colleghi a valutare la possibilità di chiedere chiarimenti su specifici fatti nell'ambito degli atti di sindacato ispettivo e auspica che le osservazioni contenute nei precedenti pareri approvati dalla Commissione possano trovare applicazione dal prossimo anno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00793 Perego Di Cremona e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Matteo PEREGO DI CREMAGO (FI) illustra la risoluzione a sua firma riguardo alla quale comunica la volontà di inserire alcune riformulazioni (*vedi allegato*), anche in riferimento agli impegni. In particolare, ricorda come la Commissione, nel corso della legislatura, abbia già avuto occasione di soffermarsi sul tema oggetto delle risoluzioni in esame, approvando la risoluzione n. 8-00038 sul trascinarsi delle indennità supplementari, di cui è stato proponente. L'impegno condiviso dal Governo prevedeva l'istituzione di un tavolo tecnico per approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e delle indennità operative, al fine anche di determinare la fattibilità concreta dell'introduzione di possibili maggiori benefici economici.

Evidenzia, quindi, che la risoluzione a sua firma oggi in discussione prende atto dell'attenzione del Governo verso il tema, essendo stato siglato un accordo per l'incremento del 50 per cento degli importi attuali dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei, osserva tuttavia come l'incremento sia estremamente modesto in termini relativi, dal momento che la rivalutazione delle indennità è ferma da tempo.

Conclude sottolineando come il trascinarsi delle indennità supplementari rappresenti una forma di tutela e di riconoscimento dell'operato di uomini e donne che hanno fatto davvero molto per il Paese.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la legge 23 marzo 1983, n. 78 ha riformato in modo organico tutte le indennità previste per il personale militare, distinguendo tra indennità fondamentali e supplementari e seguendo il principio della stretta correlazione tra le condizioni di impiego e di rischio, le responsabilità connesse alle

diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio e l'indennità operativa corrispondente. A tal proposito, l'articolo 9 della stessa legge definisce l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori e subacquei con una percentuale più alta rispetto all'intero impianto, determinando così lo *status* e la condizione per coloro che sono in possesso del brevetto militare di incursore e che svolgono la funzione operativa specifica del personale incursore e subacqueo. Inoltre, a quest'ultimi, viene corrisposta una ulteriore indennità di rischio, volta a ristorare la diretta esposizione al rischio per la salute e l'integrità personale dell'operatore subacqueo.

Fa presente, quindi, che al momento si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce lo schema di provvedimento di concertazione per il rinnovo del contratto economico e normativo relativo al triennio 2019-2021 del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa e che l'accordo siglato ha previsto anche una revisione delle indennità di rischio e di altre indennità di cui alla citata legge 23 marzo 1983, n. 78.

Auspica, quindi, che alle specifiche condizioni e attività di impiego previste sia in ambito nazionale che internazionale per il solo personale in possesso del brevetto di incursore (TIER 1), possa far seguito un corrispettivo economico adeguato e proporzionato al rischio collegato, evitando un ulteriore calo dei reclutamenti soprattutto in alcuni reparti di eccellenza.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI ringrazia i proponenti per avere sollevato un tema interessante e delicato. Si riserva, quindi, di fornire le informazioni sugli esiti del tavolo tecnico e tutti i necessari ragguagli nel prosieguo del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) apprezza l'iniziativa dei proponenti e sottolinea come i tutti i gruppi della Commissione lavorino per dare i giusti riconoscimenti a particolari categorie di personale militare che fanno moltissimi sacrifici, anche fisici, nell'assolvimento del loro dovere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 aprile 2022.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

**Nuova formulazione della risoluzione 7-00793 Perego Di Cremona:
Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari
delle Forze speciali.**

La IV Commissione,

premessi che:

la legge 23 marzo 1983, n. 78 ha previsto che, in relazione alla specificità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio ha riformato in maniera organica tutto il sistema delle indennità operative;

agli operatori subacquei militari, oltre all'indennità supplementare mensile pari al 180 per cento dell'indennità operativa di base, prevista dalla citata Legge 23 marzo 1983, n. 78, viene corrisposta un'indennità di rischio volta a compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale;

la legge 15 novembre 1973, n. 734, all'articolo 4, ha infatti stabilito che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica fossero determinate le misure e le modalità di corresponsione delle citate indennità di rischio;

l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (*Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non ruolo, ed agli operai dello Stato*) ha stabilito che agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui alla tabella C, allegata al citato D.P.R.;

tale somma rappresenta, di fatto, un'indennità non verticalizzata tesa a ri-

storare agli operatori subacquei, a prescindere dal loro ruolo o grado, l'effettivo rischio occorso durante un'immersione subacquea, in relazione al tipo di miscela o gas respiratorio utilizzato ed alla profondità massima raggiunta;

nel corso degli anni gli importi di tale indennità sono stati oggetto di rivalutazione, in particolare, con la Legge 3 febbraio 1982, n. 28 (*Indennità di rischio per operatori subacquei*) e, successivamente, con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007*);

il 23 dicembre 2021 è stata siglata l'ipotesi di accordo relativo al Contratto di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2019/2021. L'accordo prevede l'incremento del 50 per cento rispetto agli importi attuali dell'indennità di rischio per operatori subacquei;

va evidenziato come tale indennità abbia perso nel tempo la propria efficacia in quanto le diverse rivalutazioni economiche che hanno interessato i valori stabiliti dal D.P.R. del 1975 non sono state condotte secondo gli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) portando, di fatto, ad un decadimento del valore monetario. Ne consegue che la rivalutazione introdotta con l'accordo del dicembre 2021, partendo da valori assolutamente non adeguati e non aggiornati, ha come effetto quello di recuperare soltanto in minima parte la perdita del valore monetario originale;

l'ultima rivalutazione dell'indennità, pertanto, seppur percentualmente significativa, rimane inadeguata a compensare la diretta esposizione a rischi pregiudizievoli

per la salute o alla integrità personale cui vengono effettivamente esposti gli operatori subacquei militari durante le attività operative ed addestrative;

principalmente interessato alla problematica in oggetto risulta il personale militare afferente al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori « Teseo Tesei » (COMSUBIN), presso il quale vengono effettuate le maggiori attività subacquee sia dal punto di vista numerico che qualitativo, seguito da quello della Brigata marina San Marco e dei diversi Reparti Subacquei delle diverse Forze Armate;

il tema della rivalutazione dell'indennità di rischio per operatori subacquei si colloca all'interno della più ampia esigenza di rivedere e aggiornare la normativa relativa al trattamento economico del personale militare, nelle sue componenti di indennità di base, fondamentali e supplementari;

per quanto riguarda le citate indennità supplementari, che hanno la funzione di compensare particolari posizioni o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa e hanno carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette « fondamentali », va ricordato che per alcune di esse non è previsto il meccanismo del cosiddetto « trascinamento », il quale attribuisce al personale – in caso di cambio di destinazione/inidoneità/cessazione dal servizio una percentuale della precedente indennità al fine di compensare i disagi sostenuti nello svolgimento di una attività usurante e rischiosa per cui tale supplementare era stata concessa;

la IV Commissione difesa della Camera dei deputati, nel corso della XVIII legislatura, ha più volte affrontato le tematiche relative al trattamento economico riservato alle forze speciali e alle indennità supplementari, approvando specifici atti di indirizzo;

in particolare, con la Risoluzione 8-00176, approvata il 21 maggio 2021, il Governo veniva impegnato ad affrontare e risolvere tali problematiche, avviando i lavori di uno specifico Tavolo tecnico volto ad approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione delle stesse;

l'Esecutivo veniva, inoltre, impegnato a riconsiderare, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici,

impegna il Governo:

ad avviare quanto prima l'iter di aggiornamento e adeguamento della tabella relativa all'indennità di rischio per operatori subacquei senza attendere la prossima attività di concertazione per il triennio 2022-2024, dando così un forte segnale di attenzione verso i pericoli pregiudizievoli alla salute o all'integrità ai quali si espongono quotidianamente gli operatori subacquei militari;

a riferire quanto prima su quanto messo in atto al fine di dare attuazione agli impegni contenuti negli atti di indirizzo approvati dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati in tema di trattamento economico riservato alle forze speciali e di indennità supplementari, con particolare riguardo alle iniziative che intende porre in essere per consentire il meccanismo del cosiddetto « trascinamento » per le indennità attribuite al personale di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

(7-00793) (Nuova formulazione) « Perego Di Cretnago, Maria Tripodi ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 22 |
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 22 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 23 |
| ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>) | 28 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli

La seduta comincia alle 15.35.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che era in corso la verifica della relazione tecnica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Viceministra Laura CASTELLI riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sta ultimando la verifica della relazione tecnica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al

Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che il Comitato dei nove della Commissione difesa si è riunito per elaborare alcune proposte emendative da presentare in Assemblea. Considerato pertanto che il Governo, come è stato appurato per le vie brevi, sta completando l'elaborazione della relazione tecnica sul testo del provvedimento alla luce dei citati emendamenti, propone di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni che erano state sollevate, durante la seduta scorsa, sul ritardo del Governo nella consegna della relazione tecnica, fa presente che le interlocuzioni tra gli uffici del Ministero della difesa e quelli del Ministero dell'economia e delle finanze sono proseguite sino a giovedì scorso, proprio allo scopo di consentire di verificare positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita la relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata tenendo conto degli emendamenti 1.500 (*nuova versione*), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500 presentati in Assemblea dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prima di formulare, alla luce della relazione tecnica testé depositata, la proposta di parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento a questi ultimi, chiede un chiarimento al Governo in merito all'emendamento Cirielli 3.103 che consente di collocare gli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate nei posti vacanti delle pubbliche amministrazioni prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, e evidenzia, invece, come sulle restanti proposte emendative trasmesse non vi siano da segnalare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dalla relatrice, in quanto prevedendo la possibilità di coprire le vacanze d'organico delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, con il personale idoneo delle graduatorie dei

concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate, determina oneri privi di quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel replicare alle osservazioni del Sottosegretario Freni, sottolinea che ordinariamente il mantenimento di una graduatoria concorsuale aperta, come previsto dall'emendamento Cirielli 3.103, comporta un risparmio di costi e di tempo perché consente di evitare lo svolgimento di un nuovo concorso, fermo restando che gli enti pubblici normalmente hanno la facoltà di assumere attingendo dalle graduatorie approvate da altri enti pubblici, con conseguenti risparmi di spesa.

Nel ricordare la vicenda delle assunzioni effettuate dalla regione Lazio attingendo dalla graduatoria approvata dal comune di Allumiere, ribadisce che le pubbliche amministrazioni attingono in via pressoché ordinaria dalle graduatorie approvate da altri enti per velocizzare l'immissione in ruolo di dipendenti.

Chiede quindi per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sulla proposta emendativa e per quale ragione ritenga che possano derivarne nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Trancassini, ribadisce che l'emendamento Cirielli 3.103, nel prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate e nel consentire ad altre amministrazioni di attingere da esse per la copertura di posti vacanti, prescinde dalla capacità assunzionale imposta dalla legge al singolo ente e può consentire conseguentemente di non rispettare il limite previsto per le assunzioni.

Aggiunge, inoltre, che i requisiti richiesti dalle procedure espletate per i concorsi nelle Forze Armate potrebbero non essere equivalenti a quelli richiesti per i profili professionali vacanti nelle altre amministrazioni pubbliche.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle considerazioni testé svolte dal rappre-

sentante del Governo, nel ribadire che gli enti hanno la facoltà – non l'obbligo – di assumere gli idonei delle graduatorie formate da altri enti, sottolinea che la proposta emendativa prevede che l'assunzione sia subordinata alla previa individuazione del livello di inquadramento corrispondente a quello del posto vacante.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1870 e abb.-A, recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

rilevato che il provvedimento in oggetto presenta profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento alle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, che reca, tra l'altro, la proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 per la riduzione da 170 mila a 150 mila unità dei contingenti delle Forze armate, giacché tale proroga potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri qualora i risparmi attesi da tale riduzione, sebbene non scontati in via preventiva nei saldi di finanza pubblica, fossero stati successivamente inclusi nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;

all'articolo 2, che prevede la rimodulazione delle dotazioni organiche delle Forze armate, con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispon-

dente riduzione di 3.330 unità dei volontari, giacché, pur considerando che le dotazioni complessive delle Forze armate previste a regime dall'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, pari a 150 mila unità, non vengono rideterminate, tale rimodulazione appare comunque suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, alla luce dei diversi profili retributivi e delle diverse dinamiche di carriera del personale coinvolto;

all'articolo 3, che reca la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale – in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché agli articoli 4, 5 e 6, che rideterminano conseguentemente in senso migliorativo il trattamento economico dei volontari rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei maggiori oneri che ne derivano;

all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che prevede la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadier generale in alternativa, rispetto ai cinque colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente, giacché tale diversa composizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, nel caso in cui ai componenti della citata Commissione fossero riconosciuti compensi per la partecipazione ai lavori della stessa;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), che prevede conferimenti ai gradi superiori per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, posto che tali conferimenti sono disposti in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal Codice dell'ordinamento militare

per il grado di Generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

all'articolo 9, che reca la delega legislativa per la revisione dello strumento militare, poiché reca alcuni principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

considerato che:

la Commissione bilancio, alla luce dei citati profili problematici, in data 21 dicembre 2021, ha richiesto al Governo la redazione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

la Commissione difesa, nella giornata odierna, con riferimento al provvedimento in oggetto, ha presentato in Assemblea gli emendamenti 1.500 (*nuova versione*), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500, contenuti nel fascicolo n. 3;

il Governo ha trasmesso, in data odierna, la citata relazione tecnica elaborata tenendo conto degli emendamenti presentati dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione difesa, nell'introdurre modifiche a talune disposizioni del provvedimento aventi conseguenze finanziarie, quantifica gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle disposizioni oggetto di modifica, e inserisce nel testo un'apposita clausola di copertura finanziaria;

rilevato, in particolare, che il citato emendamento, come si evince dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo:

nel differire dal 2024 al 2033, anziché al 2030, come attualmente previsto dall'articolo 1, il termine per il conseguimento della riduzione a 150 mila unità

delle dotazioni organiche dello strumento militare, come risulta dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a fissare un più ampio periodo per la realizzazione di risparmi non scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

quantifica i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione interna degli organici – disposta dall’articolo 2 nel rispetto degli organici complessivi di Forza armata definiti a legislazione vigente – tenendo conto della tempistica della citata rimodulazione nonché delle differenti dinamiche di carriera e retributive delle categorie di personale coinvolte, come risulta indicato dalla tabella 4 della relazione tecnica;

nell’introdurre modifiche agli articoli 4, 5 e 6, quantifica i maggiori oneri determinati dai miglioramenti del trattamento economico dei volontari ivi previsti, come risulta indicato dalle tabelle 12 e 15 della menzionata relazione tecnica;

quantifica gli oneri derivanti dal ripristino del grado di vertice per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), come risulta indicato dalla tabella 19 della medesima relazione tecnica;

non ascrive alcun onere alla possibilità di modificare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a), posto che, come risulta dalla citata relazione tecnica, i componenti delle commissioni di avanzamento delle Forze armate, a prescindere dal grado rivestito, non percepiscono alcun emolumento specifico;

rimodula i principi e criteri direttivi della delega legislativa per la revisione dello strumento militare di cui all’articolo 9, al fine di evitare che dall’attuazione degli stessi si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un lato, coordinando gli stessi con il più ampio periodo previsto per la riduzione delle dotazioni

organiche e sopprimendo le previsioni che comportano effetti onerosi quantificabili e privi di copertura finanziaria, quali quelle che determinano riconoscimento di posizioni soprannumerarie, dall’altro prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi che il Governo trasmetterà alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

inserisce nel testo del provvedimento, l’articolo 9-bis, che reca una clausola di finanziaria che provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, come risultanti dalle modifiche introdotte dal medesimo emendamento, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all’articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, – istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai fini della riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al medesimo Ministero e individuate per la consegna all’Agenzia del demanio – comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, vale a dire dei risparmi rilevati nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa;

al fine di assicurare la menzionata copertura finanziaria, si prevede quindi che, a decorrere dall’anno 2022, i risparmi derivanti dalla riduzione delle consistenze del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare non possano essere inferiori a quelli realizzati tramite la determinazione delle consistenze del personale di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica

amministrazione 4 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

ritenuto, pertanto, alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, che:

l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione sia suscettibile di superare i menzionati profili problematici di carattere finanziario che il testo del provvedimento attualmente presenta;

i restanti emendamenti presentati dalla Commissione difesa, recando modifiche di carattere meramente ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.103, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA**PREMESSA**

Il provvedimento è composto da 9 articoli che concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

Articolo 1 - *Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.*

Articolo 2 - *Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.*

Articolo 3 - *Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 4 - *Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 5 - *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 6 - *Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forza armate interamente professionali.*

Articolo 7 - *Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.*

Articolo 8 - *Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.*

Articolo 9 - *Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale.*

Gli interventi normativi ivi previsti, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare (COM), d'ora in avanti denominato "COM", apportandovi le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella [integrativa o puntualmente modificativa]

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari, tenuto anche conto dell'accordo di concertazione per il triennio 2019-2021, riguardante il personale delle Forze armate, sottoscritto in data 23/12/2021.

- **Articolo 1 - Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.**

Il **comma 1** proroga, sino all'anno 2033, il termine previsto dalle vigenti disposizioni transitorie per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissate a 150.000 unità.



Lasciando inalterato il volume organico complessivo a regime, pari a 150.000 unità, la proroga del termine non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in presenza del nuovo termine di scadenza (2033), pertanto, la graduale riduzione degli organici continuerà ad essere gestita mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2207 del COM¹.

Nella **Tabella 1** è prospettato l'andamento delle consistenze complessive del personale militare nel periodo transitorio (al netto dei contingenti soprannumerari autorizzati a legislazione vigente), secondo una proiezione di massima, che tiene conto delle cessazioni per limite di età, integrate con una quota minima di cessazioni a domanda su base statistica, e dei reclutamenti, assumendo moduli di alimentazione annuale entro il livello minimo di sostenibilità. Rispetto ai dati considerati nella proiezione, ulteriori fuoriuscite di personale potranno, poi, verificarsi a seguito delle effettive cessazioni a domanda e dell'applicazione delle misure di gestione delle eccedenze normativamente previste.

Tabella 1 – Andamento delle consistenze del personale militare nel periodo transitorio.

| COMPLESSIVO FORZE ARMATE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CONSISTENZE INIZIALI | 162.458 | 162.410 | 162.384 | 161.436 | 160.090 | 158.649 | 157.340 | 155.893 | 154.458 | 153.002 | 152.041 | 151.019 |
| IMMISSIONI | 15.847 | 15.503 | 15.173 | 15.144 | 15.144 | 15.144 | 15.177 | 15.177 | 15.177 | 15.177 | 15.241 | 15.241 |
| FUORIUSCITE | 15.895 | 15.529 | 16.121 | 16.490 | 16.585 | 16.453 | 16.624 | 16.612 | 16.633 | 16.138 | 16.263 | 16.269 |
| CONSISTENZE FINALI | 162.410 | 162.384 | 161.436 | 160.090 | 158.649 | 157.340 | 155.893 | 154.458 | 153.002 | 152.041 | 151.019 | 149.991 |

- **Articolo 2 - Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.**

L'articolo 2 è inteso a rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di singole categorie di personale militare di cui all'articolo 798-bis del COM all'interno di ciascuna Forza armata [dunque a saldo numerico invariato], già rivisitate con il decreto legislativo n. 173 del 2019, ferme restando la dotazione organica complessiva dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità [che dunque non viene incisa] e la dotazione organica complessiva prevista a legislazione vigente per ciascuna Forza armata. Ciò, più in particolare, mediante:

- una riduzione delle unità di Volontari in ferma prefissata (-3.400);
- un corrispondente incremento delle unità di personale militare in servizio permanente (+3.400) appartenente alle categorie dei Volontari in servizio permanente (+70), dei Sergenti (+2.030) e dei Marescialli (+1.300).

¹ “Art. 2207. Adeguatezza degli organici - 1. Sino all'anno 2024 [NR:2033, a seguito dell'approvazione della presente p.d.l.] ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.



| Articolo 798-bis vigente | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ufficiali | marescialli | sergenti | graduati | vfp | TOTALE |
| El | 9.000 | 6.100 | 10.070 | 42.080 | 22.150 | 89.400 |
| MM | 4.000 | 5.300 | 3.950 | 8.325 | 5.225 | 26.800 |
| AM | 5.300 | 7.100 | 8.150 | 7.425 | 5.825 | 33.800 |
| TOTALE | 18.300 | 18.500 | 22.170 | 57.830 | 33.200 | 150.000 |

| Articolo 798-bis pdl 1870 | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ufficiali | marescialli | sergenti | graduati | vfp | TOTALE |
| El | 9.000 | 6.500 | 10.900 | 40.000 | 23.000 | 89.400 |
| MM | 4.000 | 5.800 | 4.450 | 9.350 | 3.200 | 26.800 |
| AM | 5.300 | 7.500 | 8.850 | 8.550 | 3.600 | 33.800 |
| TOTALE | 18.300 | 19.800 | 24.200 | 57.900 | 29.800 | 150.000 |

| CONFRONTO | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| categoria | Vigente | pdl 1870 | differenza |
| ufficiali | 18.300 | 18.300 | 0 |
| marescialli | 18.500 | 19.800 | 1.300 |
| sergenti | 22.170 | 24.200 | 2.030 |
| graduati | 57.830 | 57.900 | 70 |
| vfp | 33.200 | 29.800 | -3.400 |
| TOTALE | 150.000 | 150.000 | 0 |

Ai fini della corretta quantificazione degli oneri, si evidenzia che - essendo prevista la proroga del termine per la graduale riduzione degli organici, dall'anno 2024 all'anno 2033, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento - le rimodulazioni delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata troveranno attuazione a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri derivanti dalla diversa ripartizione delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata discendenti, in particolare, da un incremento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti e dei marescialli, ancorché in parte compensati da una corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata quadriennale (la cui dotazione organica viene ridotta rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014, allegato 6), sono di seguito determinati in ragione della differenza di trattamento economico tra le categorie di personale interessate dalla rimodulazione. Le unità rimodulate, in sostanza, sono state moltiplicate per il differenziale di trattamento economico tra i volontari in ferma prefissata e quelli delle altre categorie di personale tenendo conto dei periodi di permanenza in ogni grado e della conseguente progressione economica.

In particolare:

- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a VSP [Volontario in servizio permanente]:
 - 1° anno differenza tra VFP3 [Volontario in ferma prefissata triennale] e 1° CM SPE [1° caporal maggiore in servizio permanente];
 - dal 2° al 6° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Scelto;
 - dal 7° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Capo;
- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a Sergenti:
 - dal 1° al 4° anno differenza tra VFP3 e Sergente;
 - dal 5° al 9° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore;
 - dal 10° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore Capo;
- da VFP a Maresciallo:
 - 1° e 2° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo;
 - dal 3° all'8° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Ordinario;
 - dal 9° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Capo.



Di seguito:

- nella **Tabella 2** è riportata la dimostrazione del delta dell'onere tra i vari gradi da rimodulare;
- nella **Tabella 3** è riportata la distribuzione per Forza armata e per ruolo delle unità da rimodulare con la dimostrazione dell'invarianza dell'organico complessivo rispetto alla precedente distribuzione;
- nella **Tabella 4** è riportata la quantificazione per ciascun anno del relativo onere.

Tabella 2 – Calcolo della differenza [Delta] di trattamento economico tra VFP e restanti categorie di personale coinvolte nella rimodulazione.

| Calcolo differenza Tratt. Economico | | VOL.SERV.PERM. | | | SERGENTI | | | MARESCIALLI | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Qualifica/ posizione economica | VFP3 | 1°Caporal Maggiore | Caporal Magg. scelto | Caporal Magg. Capo | Sergente | Sergente Maggiore | Sergente Magg.Capo | Maresciallo | Maresciallo Ordinario | Maresciallo Capo |
| STIPENDIO (12 mens) | 15.421,23 | 19.276,54 | 19.871,78 | 20.512,80 | 21.382,76 | 22.252,73 | 22.756,39 | 22.847,96 | 23.992,65 | 24.450,53 |
| Tredicesima Mensilità | 1.285,10 | 1.606,38 | 1.655,98 | 1.709,40 | 1.781,90 | 1.854,39 | 1.896,37 | 1.904,00 | 1.999,39 | 2.037,54 |
| Importo aggiuntivo pensionabile | 3.391,86 | 4.239,82 | 4.259,84 | 4.273,88 | 4.273,88 | 4.339,92 | 4.435,08 | 4.374,89 | 4.451,46 | 4.532,58 |
| Vacanza Contrattuale | 0,00 | | | | | | | | | |
| Operativa Campagna | 1.560,00 | 2.184,00 | 2.819,98 | 3.289,83 | 2.912,00 | 3.289,83 | 3.289,83 | 2.819,91 | 3.289,83 | 3.289,83 |
| Lordo dipendente | 21.658,19 | 27.306,74 | 28.607,58 | 29.785,91 | 30.350,54 | 31.736,88 | 32.377,67 | 31.946,76 | 33.733,33 | 34.310,49 |
| IRAP | 1.840,95 | 2.321,07 | 2.431,64 | 2.531,80 | 2.579,80 | 2.697,63 | 2.752,10 | 2.715,47 | 2.867,33 | 2.916,39 |
| Cassa Statali | 5.241,28 | 7.366,28 | 7.704,49 | 8.014,86 | 8.185,71 | 8.555,41 | 8.730,29 | 8.629,61 | 9.106,98 | 9.264,65 |
| Cassa Previdenza | 0,00 | 1.186,15 | 1.222,78 | 1.262,22 | 1.315,75 | 1.369,28 | 1.400,28 | 1.405,91 | 1.476,35 | 1.504,52 |
| TOTALE LORDO STATO | | 38.180,24 | 39.966,49 | 41.594,79 | 42.431,80 | 44.359,20 | 45.260,34 | 44.697,75 | 47.183,99 | 47.996,05 |
| Δ Vol.Ferma Pref. Trienn. | | 9.439,82 | 11.226,07 | 12.854,37 | 13.691,38 | 15.618,78 | 16.619,92 | 15.957,33 | 18.443,57 | 19.255,63 |

Tabella 3 – Dimostrazione dell'invarianza organica complessiva delle previste rimodulazioni.

| CATEGORIA | | DOTAZIONI ORGANICHE | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | 2025 | (Rimod.173/2019) art. 2207-Bis (abrog.pres.provv) | 2028 | presente provv (art. 2) | a regime (2034) |
| | | art. 798-Bis (L. 244/2012) | | art. 798-Bis | | art. 798-BIS |
| UFFICIALI | TOTALE | 18.300 | | 18.300 | | 18.300 |
| MARESCIALLI | EI | 6.100 | | 6.100 | 400 | 6.500 |
| | MM | 5.300 | | 5.300 | 500 | 5.800 |
| | AM | 7.100 | | 7.100 | 400 | 7.500 |
| | TOTALE | 18.500 | 0 | 18.500 | 1.300 | 19.800 |
| SERGENTI | EI | 10.070 | | 10.070 | 830 | 10.900 |
| | MM | 3.950 | | 3.950 | 500 | 4.450 |
| | AM | 8.150 | | 8.150 | 700 | 8.850 |
| | TOTALE | 22.170 | 0 | 22.170 | 2.030 | 24.200 |
| GRADUATI | EI | 41.330 | 750 | 42.080 | -2.080 | 40.000 |
| | MM | 7.950 | 375 | 8.325 | 1.025 | 9.350 |
| | AM | 7.050 | 375 | 7.425 | 1.125 | 8.550 |
| | TOTALE | 56.330 | 1.500 | 57.830 | 70 | 57.900 |
| VOL. F.P. | EI | 22.900 | -750 | 22.150 | 850 | 23.000 |
| | MM | 5.600 | -375 | 5.225 | -2.025 | 3.200 |
| | AM | 6.200 | -375 | 5.825 | -2.225 | 3.600 |
| | TOTALE | 34.700 | -1.500 | 33.200 | -3.400 | 29.800 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |



• **Articolo 3 - Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata.**

L'articolo 3 è inteso a delineare il nuovo sistema delle ferme dei volontari delle Forze armate con l'introduzione delle categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) e in ferma prefissata triennale (VFP3), adeguando, conseguentemente, le disposizioni del COM in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego attualmente riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Il nuovo sistema delle ferme risulta così articolato:

- ferma prefissata iniziale (VFPI), della durata di 3 anni, con accesso tramite procedura di selezione e limite di età non superiore a 24 anni;
- eventuale rafferma dei VFPI, a domanda, della durata di un anno;
- ferma prefissata triennale (VFP3), della durata di 3 anni, con accesso per concorso riservato a VFPI e raffermati e limite di età non superiore a 28 anni;
- transito in servizio permanente, dal giorno successivo al termine della ferma triennale.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)**, riferita al libro quarto (*Personale militare*), titolo II (*Reclutamento*), capo VII (*Reclutamento dei volontari*), del COM:
 - inserisce la sezione 01 (*Volontari in ferma prefissata*) e l'art. 696-bis (*Denominazione e durata delle ferme*);
 - adegua la rubrica della sezione I (*Volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - sostituisce l'art. 697 (*Requisiti*);
 - adegua rubrica e il comma 1 dell'art. 698 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - adegua il comma 1 dell'art. 699 (*Incentivi per il reclutamento volontario*) benefici non economici;
 - adegua la rubrica della sezione II (*Volontari in ferma prefissata triennale*);
 - sostituisce gli artt. 700 (*Requisiti*) e 701 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale*);
 - adegua il comma 1, alinea, dell'art. 702 (*Riservatari*);
 - adegua e integra l'art. 703 (*Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*);
 - sostituisce l'art. 704 (*Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente*);
- la **lettera b)** abroga il comma 2 dell'art. 706 (*Alimentazione del ruolo*), riguardante il reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, con finalità di semplificazione normativa, essendo le relative previsioni già contemplate agli articoli 707, comma 1, lettera a) (limite di età), 703, comma 1 (limite di età dei volontari delle Forze armate per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia), 784 (arruolamento dei Carabinieri con ferma di quattro anni);
- la **lettera c)** modifica il comma 1 dell'art. 707 (*Requisiti speciali*) relativo al reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, allineando il limite di età con quello previsto per i volontari in ferma prefissata;
- la **lettera d)** integra l'art. 781 (*Formazione dei volontari in ferma prefissata*) in riferimento ai volontari della Marina militare;
- la **lettera e)** adegua i commi 3 e 3-ter dell'art. 842 (*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma*) in materia di impiego;
- la **lettera f)** integra l'art. 930 (*Transito nell'impiego civile*), replicando a favore dei VFP3 quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 destinata ad esaurirsi (transito condizionato alla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato emesso in riferimento all'immissione in servizio permanente);
- la **lettera g)** sostituisce l'art. 954 (*Rafferme dei volontari*);



- la **lettera h)** adegua e integra il comma 1 dell'art. 957 (*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*);
- la **lettera i)** adegua e integra l'art. 958 (*Proscioglimento a domanda*);
- la **lettera l)** adegua l'art. 960 (*Proscioglimento per scarso rendimento*);
- la **lettera m)** adegua il comma 1 dell'art. 978 (*Incentivi per il reclutamento alpino*) riferito alla prima assegnazione di sede;
- la **lettera n)** adegua l'art. 988 (*Richiami in servizio nelle forze di completamento*), sopprimendo altresì il riferimento al trattamento economico, in quanto non rispondente alla sistematica del Codice (*cf.* art. 1799 - *Retribuzione delle forze di completamento*);
- la **lettera o)** adegua il comma 1 dell'art. 1302 (*Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti*);
- la **lettera p)** sostituisce l'art. 1303 (*Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti*);
- la **lettera q)** adegua e integra l'art. 1501 (*Permessi per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera r)** adegua e integra l'art. 1502 (*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera s)** adegua e integra l'art. 1503 (*Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera t)** adegua l'art. 1504 (*Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*).

Il **comma 2** adegua il comma 1 dell'art. 10 (*Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

Tutte le disposizioni sopra richiamate hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare in riferimento alla **lettera f)**, che adegua l'articolo 930 del COM in materia di transito nell'impiego civile, si evidenzia quanto segue:

- il nuovo sistema delle ferme prevede l'**immissione automatica in servizio permanente** dei volontari in ferma prefissata triennale a decorrere dal giorno successivo al termine della ferma;
- il vigente sistema, invece, prevede, una **procedura di immissione** in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale, sulla base di una graduatoria da compilarli al termine del periodo di ferma;
- per entrambe le citate categorie di personale [sistema attualmente vigente VFP4 e nuovo sistema VFP3], il transito nell'impiego civile è condizionato dalla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, **emesso ai fini dell'immissione in servizio permanente**.

Ciò considerato, tenuta presente l'analogia tra le due fattispecie descritte, non si ravvisa alcun ampliamento della portata dell'articolo 930 del COM, giacché la disposizione introdotta è, invece, volta ad assicurare la necessaria parità di trattamento fra categorie omologhe, replicando a favore della nuova categoria dei VFP3 [nuovo sistema proposto] quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 [sistema attualmente vigente] destinata ad esaurirsi. Diversamente, considerata la temporanea coesistenza delle due figure nel periodo transitorio (VFP4 e VFP3), il mancato adeguamento dell'articolo 930 del COM, nei termini proposti, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno dei VFP3. Dal punto di vista finanziario la relativa neutralità della disposizione deriva dal rinvio al comma 1, previsto dal comma 1-bis.1, il quale stabilisce che le modalità e le procedure per tutti i casi di transito siano definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione. Quello attualmente vigente è il decreto interministeriale 18 aprile 2002 [pubblicato nella G.U. – *serie generale* – n. 113 del 16 maggio 2002], il quale, all'articolo 2, prevede che i militari transitati nei ruoli del personale civile della Difesa siano inquadrati in soprannumero e che "... *In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale fino al riassorbimento del soprannumero*".



• **Articolo 4 - Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.**

L'articolo 4 è inteso ad adeguare il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere alle nuove categorie dei VFPI e VFP3.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 1791 del COM, prevedendo:
 - al **comma 1**, una nuova misura percentuale della paga giornaliera dei VFPI. Per tale nuova figura viene prevista la misura lorda della paga giornaliera pari all'81,50% dello stipendio parametrico e dell'indennità integrativa speciale del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (1° Caporal Maggiore e corrispondenti). Restano invariate le misure delle restanti voci di trattamento economico attualmente percepite dal personale VFP1 (indennità operative e assegno mensile per reparti alpini);
 - al **comma 2**, il mantenimento dell'assegno mensile per i VFPI che prestano servizio presso i reparti truppe alpine, già previsto per il personale in ferma prefissata annuale e in rafferma;
 - al **comma 3**, l'attribuzione ai VFP3 di un trattamento economico pari al 80 per cento del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- la **lettera b)** modifica l'articolo 1792 del COM, prevedendo:
 - al **comma 1**, l'attribuzione ai VFPI e in rafferma, a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere, di una indennità in misura forfettaria pari a 100,00 euro mensili a far data dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario d'impiego;
 - al **comma 2**, l'attribuzione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario nella misura del 70% nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore non retribuite sono recuperate secondo le modalità previste;
- la **lettera c)** abroga l'art. 1793 (*Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria*);
- la **lettera d)** modifica l'art. 1798 (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), confermando la misura della paga netta giornaliera già attribuita agli allievi delle accademie e degli altri istituti di formazione, pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- la **lettera e)** adegua l'art 1799 (*Retribuzione delle forze di completamento*), aggiungendo le nuove categorie di volontari a quelle attualmente previste, le quali continuano comunque a essere richiamabili dal congedo. Si prevede:
 - per i richiamati provenienti dai militari di truppa in servizio di leva, dai volontari in ferma annuale e dai volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFPI;
 - per i richiamati provenienti dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata triennale e quadriennale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFP3.

Il **comma 2** adegua il comma 1 dell'art. 6 (*Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

Al fine di determinare l'onere complessivo derivante dalla introduzione delle nuove figure dei VFPI [Volontari in ferma prefissata iniziale] e VFP3 [Volontari in ferma prefissata triennale], si è proceduto a:

- a) quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'attuale organico dei VFP1 e VFP4, come fissato a legislazione vigente nella Tabella 6 della relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014 (**Tabella 5** per i VFP1; **Tabella 6** per i VFP4; **Tabella 9** per l'onere complessivo VFP1 e VFP4);



- b) quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'organico complessivo dei VFPI e VFP3, considerando le variazioni introdotte all'articolo 798-bis del Codice dall'articolo 2, comma 1 del presente provvedimento (**Tabella 7** per i VFPI, **Tabella 8** per i VFP3; **Tabella 10** per l'onere complessivo VFPI e VFP3)²;
- c) determinare, per differenza, l'onere effettivo del trattamento economico fondamentale, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente di cui alla lettera a) e quello del futuro modello di cui alla lettera b) (**Tabella 11**);
- d) determinare l'onere riferito al trattamento economico fondamentale dei Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto (**Tabella 12**);
- e) determinare l'onere riferito al trattamento economico accessorio per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego (**Tabella 13**);
- f) determinare l'onere per la retribuzione dei volontari in ferma prefissata in congedo richiamati nelle forze di completamento (**Tabella 14**).

Il nuovo modello, nel semplificare le procedure di transito dalla ferma prefissata al servizio permanente, ha mantenuto sostanzialmente inalterato lo schema di durata del servizio a tempo determinato precedentemente previsto. Infatti, a fronte di 1 anno di servizio e 1 o 2 anni di eventuale rafferma in qualità di VFP1, a cui si sommano 4 anni di servizio in qualità di VFP4, la presente proposta prevede 3 anni in qualità di VFPI e successivi 3 anni in qualità di VFP3. La rimodulazione operata consente di mantenere inalterata la tempistica per l'immissione in servizio permanente (mediamente 6 anni).

In particolare, nelle tabelle che seguono sono dettagliati i costi unitari vigenti per i VFP1 (**Tabella 5**) e per i VFP4 (**Tabella 6**) e i costi unitari derivanti dalla nuova modalità di determinazione delle paghe giornaliera dei VFPI (**Tabella 7**) e dal nuovo trattamento economico dei VFPT (**Tabella 8**).

In particolare, di seguito, è rappresentata la determinazione del costo medio unitario dei VFP1 o in rafferma annuale attualmente vigente, considerando che il trattamento economico attribuito ai VFP1 durante il primo anno è in misura netta pari al 64% della misura dello stipendio parametrico del VSP e, nel secondo a terzo anno, in misura netta pari al 74%.

Tabella 5 – Determinazione della attuale retribuzione media del VFP1 o in rafferma annuale.

| VFP1 | Descrizione | VFP1 | VFP1 R | VFP1 R |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Parametro 1° Caporal Magg. | | 19.276,54 | |
| | % netta VFP1 / 1CM | 64% | 74% | 74% |
| | Paga lorda annuale (365 gg) | 13.715,28 | 15.858,29 | 15.858,29 |
| | Operativa Mensile BASE | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| | Operativa Annuale BASE | 446,16 | 446,16 | 446,16 |
| | Ind. Impiego Operativo 125% | 557,70 | 557,70 | 557,70 |
| | Ind.Forfett. (12 mens.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lordo Dipendente | 14.272,98 | 16.415,99 | 16.415,99 |
| | Ritenute prev.li Amm.ne 24,20% | 3.454,06 | 3.972,67 | 3.972,67 |
| | Ritenute Tfs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IRAP 8,50% | 1.213,20 | 1.395,36 | 1.395,36 |
| | COSTO UNITARIO LORDO STATO | 18.940,24 | 21.784,02 | 21.784,02 |
| | | Media | 20.836,09 | |

² Nel numero dei VFP3 sono stati inserite anche le 4.900 unità oggetto di rimodulazione (1.500 unità a seguito del decreto legislativo n. 173/2019 e 3.400 unità previste dal presente provvedimento). Nella **Tabella 10** le stesse 4.900 unità sono considerate nell'ambito dei costi dei VFP3. Mentre la quantificazione degli oneri di rimodulazione (commutazione nei ruoli di VSP, Sergenti e Marescialli) è stata effettuata con la **Tabella 2** come differenziale rispetto al grado di VFP3.



Tabella 6 – Determinazione della attuale retribuzione media del VFP4.

| VFP4 | Descrizione | Importi |
|------|-----------------------------------|------------------|
| | Parametro 1° Caporal Magg. | 19.276,54 |
| | % netta VFP4 / 1CM | 74% |
| | Paga lorda annuale (365 gg) | 15.858,29 |
| | 13ma MENSILITA' | 0,00 |
| | Imp. Agg. pensionabile | 0,00 |
| | Ind.Forfett. Art.1791 (12 mens.) | 1.239,50 |
| | Vacanza Contratt. | 0,00 |
| | Operativa Mensile BASE | 37,18 |
| | Operativa Annuale BASE | 446,16 |
| | Ind. Impiego Operativo: 125% | 557,70 |
| | Indennità operat. Suppl. 10,45% | 46,62 |
| | LORDO Dipendente | 17.702,11 |
| | Ritenute prev.li Amm.ne 24,20% | 4.283,91 |
| | Ritenute Tfs | 0,00 |
| | IRAP 8,50% | 1.504,68 |
| | COSTO UNITARIO LORDO STATO | 23.490,70 |

Nella **Tabella 7** è quantificato il nuovo trattamento economico del VFPI, composto da paga giornaliera in misura lorda pari all'81,50% del parametro stipendiale del grado iniziale dei VSP, dalle indennità di impiego operative (che restano invariate rispetto alle misure vigenti) e dall'indennità di euro 100,00 per compensare forfettariamente l'impiego oltre le normali attività giornaliere. La nuova misura, determinata come sopra, resta invariata per tutta la durata della ferma prefissata iniziale, inclusa l'eventuale periodo di rafferma.

Tabella 7 – Rideterminazione della retribuzione media del VFPI comprensiva del trattamento accessorio previsto dall'articolo 1792, comma 1, del COM, così come introdotto dal presente provvedimento.

| Vol. in Ferma Iniziale (VFPI) | Descrizione | importo |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Parametro 1° Caporal Magg. | 19.276,54 |
| | % lorda VFI / 1CM | 81,50% |
| | Paga lorda annuale (365 gg) | 15.928,58 |
| | Operativa Mensile BASE | 37,18 |
| | Operativa Annuale BASE | 446,16 |
| | Ind. Impiego Operativo 125% | 557,70 |
| | Ind.Forfett. (12 mens.) 100,00 | 1.200,00 |
| | Lordo Dipendente | 17.686,28 |
| | Ritenute prev.li Amm.ne 24,20% | 4.280,08 |
| | Ritenute Tfs | 0,00 |
| | IRAP 8,50% | 1.503,33 |
| | COSTO UNITARIO LORDO STATO | 23.469,69 |



Nella **Tabella 8** è riportata la determinazione del nuovo costo unitario del VFP3 in base al suddetto rapporto con il trattamento economico del grado iniziale del volontario in servizio permanente. Il predetto trattamento economico non cambia durante il periodo di ferma prefissata triennale.

Tabella 8 – Determinazione della misura dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi da corrispondere ai VFP3.

| Vol. in Ferma Triennale (VFP3) | Descrizione | Importi 1° Caporal Magg. | Importi VFP3 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | % VFP3 vs 1°CM SPE | | 80% |
| | STIPENDIO (12 mens) | 19.276,54 | 15.421,23 |
| | 13ma MENSILITA' | 1.606,38 | 1.285,10 |
| | Imp. Agg. Pensionabile (13 mesi) | 4.239,82 | 3.391,86 |
| | Ind.Forfett. Ex Art.1792 | 0,00 | 0,00 |
| | Vacanza Contratt. | 0,00 | 0,00 |
| | Operativa Mensile BASE | 120,00 | 96,00 |
| | Operativa Annuale BASE (13 mesi) | 1.560,00 | 1.248,00 |
| | Indennità Impiego Operativo 125% | 1.950,00 | 1.560,00 |
| | Indennità operat. Suppl. 10,45% | | 130,42 |
| | LORDO Dipendente | 27.072,74 | 21.788,61 |
| | Ritenute prev.li Amm.ne 24,20% | 6.551,60 | 5.272,84 |
| | Ritenute stipendio (magg.6 sc) 24,20% | 699,74 | 0,00 |
| | Ritenute T fs (80% - stip+IVC) 5,68% | 1.186,15 | 0,00 |
| | IRAP 8,50% | 2.301,18 | 1.852,03 |
| | COSTO UNITARIO LORDO STATO | 37.811,41 | 28.913,48 |



Tabella 9 – Quantificazione degli oneri per VFP1 e VFP4, a legislazione vigente.

| Modello Attuale (Organici da RT D.Lgs. n. 8/2014) | VFP4 (da RT D.Lgs. 8/2014) | VFP1 (da RT D.Lgs. 8/2014) | TOTALE | VFP4 | VFP1 | ONERE TOTALE ATTUALE |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|
| | unità | | | CMU | | |
| | | | | 23.490,70 | 20.836,09 | |
| 2021 | 12.327 | 14.900 | 27.227 | 289.569.859 | 310.457.737 | 600.027.596 |
| 2022 | 13.782 | 15.250 | 29.032 | 323.748.827 | 317.750.368 | 641.499.196 |
| 2023 | 15.528 | 15.925 | 31.453 | 364.763.590 | 331.814.729 | 696.578.318 |
| 2024 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2025 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2026 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2027 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2028 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2029 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2030 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2031 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2032 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2033 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2034 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2035 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2036 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2037 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2038 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2039 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2040 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2041 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2042 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2043 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2044 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |
| 2045 | 18.850 | 15.850 | 34.700 | 442.799.695 | 330.252.022 | 773.051.717 |

Nella **Tabella 10**, per la quantificazione dell'onere finanziario del nuovo modello dei volontari in ferma, si è tenuto altresì conto delle disposizioni relative al periodo transitorio previste dall'**articolo 5, comma 1, lettera f)**, che ha introdotto:

- l'**articolo 2262-ter** del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al personale già in servizio quale VFP1 o in rafferma annuale è attribuito il trattamento economico dei VFP1, di cui all'articolo 1791, comma 1, del COM. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme;
- l'**articolo 2262-quater** del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al personale già in servizio quale VFP4 è attribuito il trattamento economico dei VFP3, di cui all'articolo 1791, comma 3. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. Per il personale VFP4 in rafferma biennale rimane invariata l'attribuzione del parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.



Tabella 10 – Quantificazione degli oneri per VFPI e VFP3 in base alle previsioni del presente provvedimento.

| Nuovo Modello | VFP3 EI | VFP3 MM | VFP3 AM | TOTALE VFP3 | Rimodul. D.Lgs. 173/2019 | Rimodul. Presente provved. | TOTALE VFP3 | | | VFPI EI | VFPI MM | VFPI AM | totale VFPI | VFP4 | VFP1 | TOTALE | VFP3 | VFPI | VFP4 (1) | VFP1 (2) | ONERE TOTALE NUOVO MODELLO | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | unità | | | | | | | | | | | | | | | unità | | | CMU | | |
| | | | | | | | (*) | (**) | (**) | | | | | | | | | | | | | (*) | (**) | (**) | 28.913,48 | 23.469,69 | 23.490,70 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,327 | 14,900 | 27,227 | 0 | 0 | 283.569.859 | 310.457.737 | 600.027.596 | | | | | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,762 | 15,250 | 29,032 | 0 | 0 | 323.749.827 | 317.750.368 | 641.499.196 | | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6,166 | 600 | 600 | 600 | 7,333 | 15,528 | 8,692 | 31,453 | 0 | 0 | 172.035.255 | 394.763.590 | 738.518.998 | | | | | | | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 12,332 | 1,133 | 1,200 | 1,200 | 14,665 | 18,850 | 1,167 | 34,662 | 0 | 0 | 344.190.310 | 442.799.695 | 814.371.823 | | | | | | | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 18,498 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 21,998 | 12,702 | 0 | 34,700 | 0 | 0 | 516.286.235 | 298.376.871 | 814.665.106 | | | | | | | |
| 2026 | 1,500 | 500 | 600 | 2,600 | 1,500 | 3,400 | 7,500 | 18,498 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 21,998 | 5,202 | 0 | 34,700 | 216.851.101 | 516.286.235 | 150.407.924 | 0 | 0 | 883.545.260 | | | | | | |
| 2027 | 3,000 | 1,000 | 1,200 | 5,200 | 1,500 | 3,400 | 10,100 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 2,600 | 0 | 34,700 | 292.026.150 | 516.333.174 | 75.175.048 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | |
| 2028 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2029 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2030 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2031 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2032 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2033 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2034 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2035 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2036 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2037 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2038 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2039 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2040 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2041 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2042 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2043 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2044 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |
| 2045 | 4,500 | 1,500 | 1,800 | 7,800 | 1,500 | 3,400 | 12,700 | 18,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 22,000 | 0 | 0 | 34,700 | 367.201.198 | 516.333.174 | 0 | 0 | 883.534.372 | | | | | | | |

(*) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui al D.Lgs. N. 173/2019
 (**) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento
 (1) ai sensi dell'articolo 2262-quatere del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 ai VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI
 (2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI



Tabella 11 – Confronto oneri per i Volontari in ferma prefissata a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

| RIEPILOGO ONERI PER CONFRONTO | ONERE TOTALE ATTUALE | ONERE TOTALE NUOVO MODELLO | DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO |
|--|-------------------------------------|---|---|
| ANNO | | | |
| 2021 | 600.027.596 | 600.027.596 | 0,00 |
| 2022 | 641.499.196 | 641.499.196 | 0,00 |
| 2023 | 696.578.318 | 738.518.398 | 41.940.080,02 |
| 2024 | 773.051.717 | 814.371.823 | 41.320.105,61 |
| 2025 | 773.051.717 | 814.665.106 | 41.613.388,83 |
| 2026 | 773.051.717 | 883.545.260 | 110.493.542,45 |
| 2027 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2028 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2029 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2030 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2031 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2032 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2033 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2034 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2035 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2036 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2037 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2038 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2039 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2040 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2041 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2042 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2043 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2044 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |
| 2045 | 773.051.717 | 883.534.372 | 110.482.654,87 |

Le nuove modalità di determinazione del trattamento economico si applicano anche ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, ancorché quest'ultimo non sia interessato da rimodulazioni organiche.

Nella **Tabella 12** è quantificato il relativo onere con le medesime modalità adottate per il restante personale delle Forze armate, ossia per differenza, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente e quello riferito al nuovo modello.



Tabella 12 – Confronto oneri per Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

| Modello attuale | VFP4 (*) | VFP1 | TOTALE (**) | | VFP4 | VFP1 | TOTALE | | VFP3 CCPP | VFP1 CCPP | VFP3 CCPP | VFP1 CCPP | VFP4 VFP1 | VFP1 VFP1 | TOTALE | VFP3 | VFP1 | VFP4 (1) | VFP1 (2) | TOTALE | ANNO | DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAM. ECONOMIC. |
|-----------------|----------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|------------|------------|------|---|
| | | | unità | (*) | | | CMU | unità | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 23.469,70 | 31.254,135 | 37.714,077 | 0 | 0 | 28.913,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 2021 | 0 |
| 2022 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 2022 | 0 |
| 2023 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 23.469,690 | 41.664,477 | 2023 | 3.950.400,00 |
| 2024 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 11.734,845 | 41.664,477 | 2024 | 3.950.400,00 |
| 2025 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 41.664,477 | 2025 | 3.950.400,00 |
| 2026 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 91 | 1.500 | 1.500 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2026 | 5.441.664,54 |
| 2027 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 182 | 1.500 | 1.500 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2027 | 5.441.664,54 |
| 2028 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2028 | 5.441.664,54 |
| 2029 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2029 | 5.441.664,54 |
| 2030 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2030 | 5.441.664,54 |
| 2031 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2031 | 5.441.664,54 |
| 2032 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2032 | 5.441.664,54 |
| 2033 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2033 | 5.441.664,54 |
| 2034 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2034 | 5.441.664,54 |
| 2035 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2035 | 5.441.664,54 |
| 2036 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2036 | 5.441.664,54 |
| 2037 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2037 | 5.441.664,54 |
| 2038 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2038 | 5.441.664,54 |
| 2039 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2039 | 5.441.664,54 |
| 2040 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2040 | 5.441.664,54 |
| 2041 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2041 | 5.441.664,54 |
| 2042 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2042 | 5.441.664,54 |
| 2043 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2043 | 5.441.664,54 |
| 2044 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2044 | 5.441.664,54 |
| 2045 | 275 | 1.500 | 1.775 | 37.714,077 | 6.459,943 | 31.254,135 | 37.714,077 | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459,943 | 0 | 43.155,742 | 2045 | 5.441.664,54 |

(*) consistenze al 01/01/2021

(**) organico volontari in ferma prefissata (art. 815, comma 1, lett. b), COM)

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 al VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP3

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 al VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1



Nella **Tabella 13** è quantificato l'onere per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e dei compensi forfettari di guardia e di impiego (CFG e CFI), nella misura del 70% di quelli previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Al fine di dare copertura finanziaria alla misura introdotta è stata stimata una spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui una parte, pari a circa 7,5 milioni, destinata alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e la rimanente parte destinata a incrementare le risorse per il CFI del personale in ferma prefissata triennale. Non sono stati invece quantificati gli oneri per il CFG, in quanto la corresponsione di tale compenso ha carattere residuale (in casi eccezionali in cui sia impossibile fruire del previsto riposo compensativo) e può avvenire solo in presenza di risorse disponibili eventualmente derivanti da minori spese per CFI.

Lo stanziamento aggiuntivo di risorse previsto dalla **Tabella 13** per le esigenze in argomento costituisce **un limite massimo di spesa**.

Tabella 13 – Determinazione delle risorse da destinare alla corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego.

| Descrizione | quantità | note |
|---|------------------------|--------|
| VFP3 EI | 4.500 | |
| VFP3 MM | 1.500 | |
| VFP3 AM | 1.800 | |
| TOTALE VFP3 | 7.800 | |
| Mix estero/Approntamento | 2.500 | |
| Dest. Comp. Strard./CFI | 5.300 | |
| n. ore pro-capite (15 ore x 9 mensilità*) | 135 | |
| Imp.orario VSP | 11,28 € | |
| Imp.VFP3 (70%) | 7,90 € | |
| Totale Lordo Dip.te | 5.652.450,00 € | |
| IRAP | 480.458,25 € | 8,50% |
| Rit. Prev.li Amm.ne | 1.367.892,90 € | 24,20% |
| ONERE Stimato Compenso Straord. | 7.500.801,15 € | |
| CFI VSP (lordo dip.te) | 66,00 € | |
| CFI VFP3 (70%) | 46,20 € | |
| media giornate (annue pro-capite) | 23,00 | |
| Totale Lordo Dip.te | 5.631.780,00 € | |
| IRAP | 478.701,30 € | 8,50% |
| Rit. Prev.li Amm.ne | 1.362.890,76 € | 24,20% |
| Onere Stimato Incremento CFI | 7.473.372,06 € | |
| Spesa complessiva stimata | 14.974.173,21 € | |
| Stanziamento complessivo | 15.000.000,00 € | |

* Sono stati sottratti periodi di licenza e già retribuiti con CFI stimati in 3 mesi



Nella **Tabella 14** sono quantificati gli oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento.

Premesso che i richiami in servizio vengono effettuati nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, si evidenzia che il personale richiamato appartiene nella quasi totalità alla categoria dei VFP1 (90%) e solo in minima parte ai VFP4 (10%). Ne consegue che le unità complessivamente interessate sono circa n. 100 all'anno.

Tabella 14 – Quantificazione oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento.

| VOLONTARI DA RICHIAMARE | VFP1 / VFPI | VFP4 / VFP3 | Onere attuale VFP1 20.836,09 | Onere attuale VFP4 23.490,70 | ONERE ATTUALE | Onere VFPI (*) 23.469,69 | Onere VFP3 (**) 28.913,48 | ONERO NUOVO MODELLO | Differenza ONERE |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 2021 | 90 | 10 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 90 | 10 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | | 1.875.248,07 | 2.112.272,08 | | 2.112.272,08 | 237.024,00 |
| 2024 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | | 1.875.248,07 | 2.112.272,08 | | 2.112.272,08 | 237.024,00 |
| 2025 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | | 1.875.248,07 | 2.112.272,08 | | 2.112.272,08 | 237.024,00 |
| 2026 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2027 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2028 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2029 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2030 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2031 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2032 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2033 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2034 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2035 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2036 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2037 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2038 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2039 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2040 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2041 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2042 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2043 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2044 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |
| 2045 | 90 | 10 | 1.875.248,07 | 234.907,00 | 2.110.155,07 | 2.112.272,08 | 289.134,80 | 2.401.406,88 | 291.251,80 |

(*) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2023

(**) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2026

- **Articolo 5 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.**

Le disposizioni transitorie previste dall'articolo 5 sono intese a consentire un ordinato passaggio dal sistema attualmente vigente al nuovo modello previsto dal presente provvedimento, salvaguardando le aspettative del personale.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)**, inserisce i seguenti articoli :
 - art. 2198-bis. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma;*



- art. 2198-ter. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma;*
- art. 2198-quater. *Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*
- la **lettera b)** abroga gli articoli 2199 (*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*), 2200 (*Posti non coperti*), 2201 (*Aumento dei posti disponibili*) e 2202 (*Concorsi per il 2010*), in considerazione dell'avvenuta conclusione del periodo transitorio ivi previsto;
- la **lettera c)** sostituisce l'art. 2204 (*Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*);
- la **lettera d)** adegua l'art. 2204-ter (*Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera e)** adegua il comma 1 dell'art. 2224 (*Raffermate dei volontari di truppa*);
- la **lettera f)** inserisce i seguenti articoli :
 - art. 2262-ter. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma;*
 - art. 2262-quater. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma.*

La disciplina ivi prevista è così sintetizzata:

➤ **VFPI e RAFFERMATI:**

- Reclutamento [art. 2198-bis]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2022 – limite di età 24 anni;
 - procedimenti di selezione e rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - n. 1 rafferma annuale;
 - possono partecipare ai concorsi per VFP4 fino al 2024;
 - VFPI raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi VFP3 fino al 2026.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFPI, salvo aspetti connessi con la minore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-ter]:
 - fino al 2022 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2023 allineamento a VFPI [più favorevole].

➤ **VFP4 e RAFFERMATI:**


- Reclutamento [art. 2198-ter]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2024 – limite di età confermato a 30 anni;
 - concorsi e procedimento di rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - Raffermate:
 - ✓ reclutati prima del 2017: n. 2 rafferme biennali;
 - ✓ reclutati dal 2017 al 2019: n. 1 rafferma biennale;
 - ✓ reclutati nel 2020: n. 1 rafferma annuale;
 - ✓ reclutati dal 2021 al 2024: nessuna rafferma e transito in SP.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFP3, salvo aspetti connessi con la maggiore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-quater]:
 - fino al 2025 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2026 allineamento a VFP3 [più favorevole];
 - ai raffermati confermato il trattamento vigente per il servizio permanente.



Sono, infine, previste disposizioni transitorie (sino al 31 dicembre 2024) per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzate a salvaguardare le legittime aspettative delle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFPI e VFP4) in riferimento alle riserve dei posti di cui beneficiano a legislazione vigente [art. 2198-*quater*].

Il periodo transitorio arriverà alla naturale conclusione nel momento in cui, a seguito delle procedure di immissione delle nuove figure di VFPI e VFP3, non saranno più in servizio i volontari arruolati in base alla normativa attualmente vigente (VFPI e VFP4). La durata è stimata in 6 anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente provvedimento, come rappresentato nel grafico sottostante.

Sviluppo del periodo transitorio per il passaggio al nuovo modello professionale VFPI-VFP3



Con riguardo agli effetti finanziari, nelle **Tabelle 10 e 12** è evidenziato che:

- dal 2023 (anno di immissione dei primi VFPI), ai VFPI è attribuito il trattamento economico previsto per i VFPI e l'onere è calcolato con riferimento al relativo costo medio unitario;
- dal 2026 (anno di immissione dei primi VFP3), ai VFP4 è attribuito il trattamento economico previsto per i VFP3 e l'onere è calcolato con riferimento al relativo costo medio unitario.

• **Articolo 6 - Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forza armate interamente professionali.**

Il **comma 1** è inteso a consentire l'applicazione delle disposizioni del *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata, nelle more del relativo adeguamento.

La disposizione consente l'applicazione di disposizioni regolamentari di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** adegua l'importo del buono pasto da corrispondere ai volontari in ferma prefissata, dagli attuali 4,65 a 7 euro. Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 1792 del COM, sia nel testo attualmente in vigore (comma 4) sia in quello sostituito dalla presente legge (comma 7), tale personale ha diritto alla fruizione a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio. Con



riferimento alla fruizione gratuita della mensa, essa è ricompresa, ai sensi dell'articolo 546 del COM, nel servizio di vettovagliamento [comma 1], il quale, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, può essere assicurato anche con la fornitura di buoni pasto [comma 3, lettera b)]. L'importo del buono pasto è stato già rideterminato in 7 euro per il personale in servizio permanente con provvedimento di concertazione [art. 7 del d. P.R. 16/04/2009, n. 52] e per il personale dirigente con provvedimento legislativo [art. 11, co. 14, lettera c), del decreto legislativo 20/05/2017, n. 94]. Nella **Tabella 15**, per la quantificazione dell'onere è stato considerato il personale in ferma prefissata che presta servizio presso enti non provvisti di mensa di servizio.

Il **comma 2-bis** modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di requisiti per l'accesso al ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo della guardia di finanza, allineando il limite di età ivi previsto a quello stabilito per il ruolo "appuntati e carabinieri" dall'art. 707 del COM, come modificato dal presente provvedimento. La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tabella 15 – Quantificazione dell'onere per adeguamento controvalore buono pasto per il personale in ferma prefissata.

| Adeguamento importo Buono Pasto | |
|--|--------------------|
| Destinatari (*) | 150 |
| n. buoni settimanali | 4 |
| n. Sett. Lavorative | 47 |
| TOTALE BUONI PASTO | 28.200 |
| Differenza (7,00 - 4,65) | 2,35 € |
| Onere Totale | 66.270,00 € |
| Rit. Prev. Amm.ne (**) | 16.037,34 € |
| IRAP (**) | 5.632,95 € |
| ONERE COMPLESSIVO | 87.940,29 € |

(*) Unità di personale in servizio presso Enti senza mensa di servizio;

(**) La legge di Bilancio 2020 ha disposto nuovi limiti fiscali, che ammontano a 4 € per i buoni pasto su carta, per cui l'intero importo dell'incremento è soggetto a ritenute.

- **Articolo 7 - Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.**

L'**articolo 7** apporta modifiche a vari articoli del COM, al fine di semplificare la denominazione di taluni gradi e qualifiche militari, anche in accoglimento di una osservazione formulata nei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei deputati (seduta in data 11/12/2019) e del Senato della Repubblica (seduta in data 09/12/2019), in sede di adozione del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate).

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

➤ Esercito italiano:

- categoria dei graduati:
 - da "primo caporal maggiore" in "graduato";
 - da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";
 - da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";
 - da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";
 - da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";



- categoria dei sergenti:
 - da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.
- Marina militare:
 - categoria dei graduati:
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto” in “sottocapo scelto”;
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto qualifica speciale” in “sottocapo aiutante”;
 - categoria dei sergenti:
 - da “secondo capo scelto qualifica speciale” in “secondo capo aiutante”.
 - militare di truppa senza grado:
 - da “sottocapo” in “comune scelto”.
- Aeronautica militare:
 - categoria dei graduati:
 - da “primo aviere capo scelto” in “primo graduato”;
 - da “primo aviere capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”;
 - categoria dei sergenti:
 - da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.

La disposizione, di natura ordinamentale, ha funzione di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• **Articolo 8 - Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.**

L'articolo 8, comma 1, lettera a), modifica l'art. 1042 (*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano*), prevedendo che alcuni membri della commissione, che attualmente devono rivestire il grado di colonnello, possano essere scelti anche tra gli ufficiali aventi grado di generale di brigata o grado corrispondente, così allineando la relativa disciplina a quella prevista a legislazione vigente per la Marina militare e l'Aeronautica militare (artt. 1043 e 1044 del COM).

La previsione del grado più elevato, in ogni caso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la partecipazione ai lavori delle Commissioni di avanzamento non comporta la corresponsione di alcuno specifico compenso o emolumento.

L'articolo 8, comma 1, lettera b), inserisce l'art. 1094-bis (*Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*), il quale prevede il conferimento del grado di tenente generale o gradi corrispondenti [grado vertice] all'ufficiale più anziano appartenente a ciascuno dei ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e in deroga all'articolo 1078 del COM non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Tale disposizione - già contenuta all'articolo 1095 del COM, poi abrogato dall'articolo 1, comma 378, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 [legge finanziaria per il 2015] in funzione di obiettivi connessi alla *spending review* [peraltro di ridottissimo rilievo finanziario - circa 286.000 euro all'anno a regime ancora oggi non integralmente conseguiti] e reintrodotta per il Corpo delle capitanerie di porto per effetto dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 - non incide sul principio di equiordinazione del personale del comparto Sicurezza-Difesa, in quanto il grado massimo conseguibile dai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile è quello di “*dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti*” che è equiparato al grado di



generale di divisione e corrispondenti [cfr. articolo 632, comma 1, lettera a) del COM]. Inoltre, la presenza di Corpi tecnico-logistici di rilevante dimensione organica e con ampie e definite attribuzioni è tipica delle sole Forze armate.

La prevista promozione al grado di tenente generale, per espressa disposizione [comma 2 dell'introdotta articolo 1094-*bis* del COM], non comporta promozioni aggiuntive nel grado di provenienza e, sotto questo profilo, si connota come finanziariamente neutra.

Ai fini della quantificazione dell'onere discendente dall'attribuzione del grado vertice dopo un anno di permanenza nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti, si è tenuto conto dei diversi riflessi della promozione sotto i molteplici profili del trattamento economico di servizio, del trattamento previdenziale (TFS) e di quello pensionistico (**Tabella 16, 17, 18 e 19**).

Sotto l'aspetto del trattamento economico di servizio (**Tabella 16**), è stata quantificata la differenza [che è l'onere effettivo] tra il grado di maggiore generale e gradi corrispondenti e il grado di tenente generale e gradi corrispondenti [grado vertice]. Tale differenza è stata moltiplicata per tutti gli anni oggetto di osservazione della presente relazione tecnica per il numero dei destinatari della norma pari a 8 unità (*vs.* **Tabella 19** di sintesi).

Per la quantificazione degli oneri relativi ai riflessi sul trattamento di fine servizio (**Tabella 17**), è stata considerata la differenza degli importi nel grado vertice rispetto al precedente, relativamente agli emolumenti che concorrono al calcolo del TFS.

Per la definizione del numero dei destinatari degli effetti del TFS è stato considerato un ciclo di fuoriuscite di 3 unità che saranno collocate a riposo nel corso del primo anno, 3 unità nel secondo anno, le restanti 2 unità nel terzo anno e così via. (*vs.* **Tabella 19** di sintesi).

Per la quantificazione dell'onere relativo ai riflessi sul trattamento pensionistico (**Tabella 18**) si è tenuto conto dell'incremento della differenza di tutte le voci stipendiali (comprese le relative maggiorazioni ove previste – incluso il cd. “moltiplicatore”) che concorrono all'incremento del montante contributivo e applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di uscita di 65 anni (dal 2021 pari al 5,220%).

Per la definizione del numero dei destinatari dei riflessi sul trattamento pensionistico si è tenuto conto dell'effetto cumulativo del personale collocato a riposo, aggiungendo – al personale collocato in congedo nell'anno di riferimento – quello già collocato a riposo negli anni precedenti.

L'onere complessivo della disposizione è sintetizzato nella **Tabella 19**.



Tabella 16 – Effetti sul trattamento economico in servizio.

| Descrizione | valori 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Maggior Generale | Tenente Generale |
| anni servizio | 40 | 40 |
| abbattimento (*) | 26 | 28 |
| Classi | 7 | 6 |
| STIPENDIO (12 mens) | 41.227,66 | 50.386,20 |
| 13ma MENSILITA' | 3.435,64 | 4.198,85 |
| I.I.S. | 12.864,96 | 13.563,83 |
| Progr. economica di anzianità (Stip+13^) | 18.758,59 | 19.650,62 |
| Assegno pensionabile | 3.979,37 | 4.683,49 |
| Indennità di posizione | 45.105,74 | 45.105,74 |
| IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE SCAMPAGNA | 13.924,07 | 13.924,07 |
| LORDO DIPENDENTE | 139.296,04 | 151.512,80 |
| Ritenute stipendio (magg.6 sc) | 17.650,31 | 20.659,79 |
| Ritenute alte voci | 18.361,54 | 18.701,07 |
| Ritenute Tfs | 6.602,81 | 7.240,85 |
| IRAP | 11.840,16 | 12.878,59 |
| LORDO STATO | 193.750,86 | 210.993,09 |
| Differenza tratt. economico | | 17.242,23 |

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Tabella 17 – Effetti sul trattamento di fine servizio (TFS).

| Qualifica/ posizione economica | valori 2021 | | Differenza Mensile ai fini TFS | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| | Maggior Generale | Tenente Generale | base calc. | % TFS | INCREMENTO |
| anni servizio | 40 | 40 | | | |
| abbattimento (*) | 26 | 28 | | | |
| Classi | 7 | 6 | | | |
| STIPENDIO (12 mens) | 3.435,64 | 4.198,85 | 115% | 80% | 702,15 |
| I.I.S. | 989,61 | 1.043,37 | 60% | 80% | 25,80 |
| Progr. economica di anzianità | 1.442,97 | 1.511,59 | 115% | 80% | 63,13 |
| Indennità di posizione | 3.469,67 | 3.469,67 | 100% | 80% | 0,00 |
| LORDO DIPENDENTE | 9.337,89 | 10.223,48 | | | 791,09 |
| Differenza Tratt. Fine Servizio | | | | | 31.643,50 |

(*) Detrazione anni art. 1811 COM



Tabella 18 – Effetti sul trattamento pensionistico.

| Qualifica/ posizione economica | valori 2021 | | Effetti sul Trattamento Pensionistico | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | Maggior Generale | Tenente Generale | Differenza annuale | base calc. | % contrib. 24,20+8,80 | Contribuzione | |
| anni servizio | 40 | 40 | | | | | |
| abbattimento (*) | 26 | 28 | | | | | |
| Classi | 7 | 6 | | | | | |
| STIPENDIO (12 mens) | 41.227,66 | 50.386,20 | 9.158,54 | 115% | 33% | 3.475,67 | |
| 13ma MENSILITA' | 3.435,64 | 4.198,85 | 763,21 | 115% | 33% | 289,64 | |
| I.I.S. | 12.864,96 | 13.563,83 | 698,87 | 100% | 33% | 230,63 | |
| Progr. economica di anzianità (Stip+13*) | 18.758,59 | 19.650,62 | 892,03 | 115% | 33% | 338,52 | |
| Assegno pensionabile | 3.979,37 | 4.683,49 | 704,12 | 100% | 33% | 232,36 | |
| Indennità di posizione | 45.105,74 | 45.105,74 | 0,00 | 100% | 33% | 0,00 | |
| IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA | 13.924,07 | 13.924,07 | 0,00 | 100% | 33% | 0,00 | |
| LORDO DIPENDENTE | 139.296,04 | 151.512,80 | Incremento Annuo Mont. Contrib. | | | 4.566,81 | |
| Incremento montante contributivo (+3 aa. Serv. nel grado superiore) | | | | | | | 13.700,44 |
| Incremento montante contributivo (Moltiplicatore) | | | | | | | 22.834,07 |
| TOTALE INCREMENTO COMPLESSIVO MONTANTE CONTRIBUTIVO | | | | | | | 36.534,51 |
| DIFFERENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANNUO | | | 5,220% | | (coeff. 65 anni) | 1.907,10 | |

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Tabella 19 – Numero dei destinatari e onere complessivo.

| RIEPILOGO QUANTIFICAZIONE ONERI | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| onere unitario | 17.242,23 | | 31.643,50 | | (*) | 1.907,10 | |
| anno | Trattamento Economico | | Riflessi Trattam. Fine Servizio | | Riflessi Trattam. Pensionistico | | Onere complessivo |
| | n. dest. | Onere | n. dest. | Onere | n. dest. | Onere | |
| 2022 | 8 | 137.937,84 € | 0 | - € | 0 | - € | 137.937,84 € |
| 2023 | 8 | 137.937,84 € | 0 | - € | 0 | - € | 137.937,84 € |
| 2024 | 8 | 137.937,84 € | 0 | - € | 0 | - € | 137.937,84 € |
| 2025 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 3 | 5.721,30 € | 238.595,63 € |
| 2026 | 8 | 137.937,84 € | 2 | 63.286,99 € | 5 | 9.535,51 € | 210.767,34 € |
| 2027 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 8 | 15.256,81 € | 248.136,14 € |
| 2028 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 11 | 20.978,12 € | 253.860,45 € |
| 2029 | 8 | 137.937,84 € | 2 | 63.286,99 € | 13 | 24.792,32 € | 226.032,15 € |
| 2030 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 16 | 30.513,63 € | 263.400,96 € |
| 2031 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 19 | 36.234,93 € | 269.125,26 € |
| 2032 | 8 | 137.937,84 € | 2 | 63.286,99 € | 21 | 40.049,13 € | 241.296,97 € |
| 2033 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 24 | 45.770,44 € | 278.665,77 € |
| 2034 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 27 | 51.491,74 € | 284.390,07 € |
| 2035 | 8 | 137.937,84 € | 2 | 63.286,99 € | 29 | 55.305,95 € | 256.561,78 € |
| 2036 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 32 | 61.027,25 € | 293.930,58 € |
| 2037 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 35 | 66.748,56 € | 299.654,89 € |
| 2038 | 8 | 137.937,84 € | 2 | 63.286,99 € | 37 | 70.562,76 € | 271.826,59 € |
| 2039 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 40 | 76.284,06 € | 309.195,39 € |
| 2040 | 8 | 137.937,84 € | 3 | 94.930,49 € | 43 | 82.005,37 € | 314.919,70 € |

(*) in relazione all'andamento della speranza di vita, successivamente all'ultimo anno di osservazione previsto in tabella, il relativo onere può considerarsi stabilizzato.



Nella **Tabella 20** è riportato il riepilogo riassuntivo degli oneri derivanti dall'adozione **degli articoli da 1 a 8** del presente provvedimento.

Tabella 20 – Riepilogo complessivo degli oneri.

| RIEPILOGO ONERI | Rimodulazioni organiche | Richiamo VFP | Differenza costo VFP I/3 | Straord./CFI -> VFP3 | Differenza costo Allievi | Adeg. Buono Pasto VFP | Attrib. Grado vertice | Totale complessivo FF.AA. | Totale compl. incr. paga CCPP | TOTALE GENERALE |
|-----------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Tabella 4 | Tabella 14 | Tabella 11 | Tabella 13 | Tabella 15 | Tabella 15 | Tabella 19 | | Tabella 12 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.937,84 | 137.937,84 | 0,00 | 137.937,84 |
| 2023 | 0,00 | 237.024,00 | 41.940.080,02 | 0,00 | 0,00 | 87.940,29 | 137.937,84 | 42.402.982,15 | 3.950.400,00 | 46.353.382,15 |
| 2024 | 0,00 | 237.024,00 | 41.320.105,61 | 0,00 | 0,00 | 87.940,29 | 137.937,84 | 41.783.007,74 | 3.950.400,00 | 45.733.407,74 |
| 2025 | 0,00 | 237.024,00 | 41.613.388,83 | 0,00 | 0,00 | 87.940,29 | 238.595,63 | 42.176.948,75 | 3.950.400,00 | 46.127.348,75 |
| 2026 | 0,00 | 291.251,80 | 110.493.542,45 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 210.767,34 | 126.083.501,88 | 5.441.664,54 | 131.525.166,42 |
| 2027 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 248.136,14 | 126.109.983,10 | 5.441.664,55 | 131.551.647,65 |
| 2028 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 253.860,45 | 126.115.707,41 | 5.441.664,54 | 131.557.371,95 |
| 2029 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 226.032,15 | 126.087.879,12 | 5.441.664,54 | 131.529.543,66 |
| 2030 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 263.400,96 | 126.125.247,92 | 5.441.664,54 | 131.566.912,46 |
| 2031 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 269.125,26 | 126.130.972,22 | 5.441.664,54 | 131.572.636,76 |
| 2032 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 241.296,97 | 126.103.143,93 | 5.441.664,54 | 131.544.808,47 |
| 2033 | 0,00 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 278.665,77 | 126.140.512,73 | 5.441.664,54 | 131.582.177,27 |
| 2034 | 49.198.811,21 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 284.390,07 | 175.345.048,24 | 5.441.664,54 | 180.786.712,78 |
| 2035 | 49.323.848,67 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 256.561,78 | 175.442.257,41 | 5.441.664,54 | 180.883.921,95 |
| 2036 | 52.555.959,68 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 293.930,58 | 178.711.737,22 | 5.441.664,54 | 184.153.401,76 |
| 2037 | 52.555.959,68 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 299.654,89 | 178.717.461,52 | 5.441.664,54 | 184.159.126,06 |
| 2038 | 56.468.580,66 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 271.826,59 | 182.602.254,22 | 5.441.664,54 | 188.043.918,76 |
| 2039 | 56.468.580,66 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 309.195,39 | 182.639.623,02 | 5.441.664,54 | 188.081.287,58 |
| 2040 | 56.582.562,01 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 182.759.328,67 | 5.441.664,54 | 188.200.993,21 |
| 2041 | 56.582.562,01 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 182.759.328,67 | 5.441.664,54 | 188.200.993,21 |
| 2042 | 57.638.235,68 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 183.815.002,34 | 5.441.664,54 | 189.256.666,88 |
| 2043 | 59.467.553,26 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 185.644.319,92 | 5.441.664,54 | 191.085.984,46 |
| 2044 | 59.467.553,26 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 185.644.319,92 | 5.441.664,54 | 191.085.984,46 |
| 2045 | 59.467.553,26 | 291.251,80 | 110.482.654,87 | 15.000.000,00 | 0,00 | 87.940,29 | 314.919,70 | 185.644.319,92 | 5.441.664,54 | 191.085.984,46 |



• **Articolo 9 - Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale.**

Si rappresenta che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non è possibile procedere anticipatamente a una attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate.

In particolare:

- **la lettera a)** prevede la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, giacché al momento non è possibile conoscere quale sarà l'effettiva rimodulazione degli organici delle singole Forze armate in riferimento alle diverse categorie di personale militare e, conseguentemente, ai connessi trattamenti economici spettanti;
- **la lettera b)** prevede la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende direttamente dalla scelta degli strumenti ovvero delle modalità di gestione delle eccedenze, al momento non nota;
- **la lettera c)** prevede un incremento organico, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento. L'attuazione del principio di delega potrà determinare, in sostanza, un nuovo modello professionale delle Forze armate basato su una rimodulazione dell'organico complessivo a 160.000 unità. Sotto il profilo finanziario tale incremento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso dovrà essere realizzato nei limiti di spesa relativi ai risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 244 del 2012.

Si richiamano, di seguito, gli interventi normativi che, nel tempo, hanno portato all'attuale configurazione dello strumento militare attraverso la progressiva riduzione delle consistenze organiche complessive delle Forze armate (dalle iniziali 350.000 unità):

- la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, della Marina e dell'Aeronautica e la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, ha delineato un "Modello professionale a 190.000 unità", allocando le necessarie risorse finanziarie;
- per le intervenute esigenze di «*spending review*», il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, ha rideterminato il "Modello professionale a 170.000 unità" (D.P.C.M. 11 gennaio 2013 -



- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013 - e D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29), destinando i conseguenti risparmi di spesa al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
- nella diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento), la **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, prevedendo l'ulteriore progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, ha determinato l'attuale "Modello professionale a 150.000 unità" (decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91), stabilendo che i conseguenti risparmi di spesa accertati, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, permangono nel bilancio della Difesa, affluendo nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo, una puntuale quantificazione dei minori risparmi non risulta al momento possibile, giacché non sono noti né la misura effettiva dell'incremento, dal momento che le 10.000 unità sono solo il limite massimo consentito dal principio delega, né la precisa ripartizione fra le diverse categorie di personale. In ogni caso, di seguito, si riporta una tabella di approssimativa definizione dei minori risparmi fondata sull'ipotesi massima possibile di 10.000 unità incrementali ripartite per metà sui volontari e per il resto sulle categorie di ufficiali e sottufficiali.

| MINORI RISPARMI ATTESI (IPOTESI MASSIMA) | | | |
|--|---------------|---|-------------------------|
| RUOLO/ CATEGORIA | UNITÀ | COSTO MEDIO UNITARIO RUOLO/CATEGORIA | TOTALE |
| UFFICIALI (medici, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici, commissari) | 1.500 | € 96.763,88 | € 145.145.820,00 |
| SOTTUFFICIALI (professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici) | 3.500 | € 56.456,31 | € 197.597.085,00 |
| VOLONTARI | 5.000 | € 37.458,81 | € 187.294.050,00 |
| TOTALE | 10.000 | | € 530.036.955,00 |

- **la lettera d)** prevede l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - stato di guerra o di grave crisi internazionale - e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - casi di calamità o di eventi per i quali può essere dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale. Si tratta di personale solo potenzialmente richiamabile su base volontaria per le esigenze indicate. Con riferimento alla definizione degli effetti finanziari, la quantificazione dei relativi oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende dalla misura effettiva del contingente di personale richiamabile e dalla relativa ripartizione tra le diverse categorie di personale, essendo l'indicazione di 10.000 unità individuata semplicemente come un limite massimo. Resta comunque possibile una stima indicativa di circa 50 M€ all'anno per il richiamo [anche per periodi frazionabili] di un contingente di personale non superiore a 1.000 unità (espresse in anni/persona³) nell'ambito di un bacino massimo di 10.000 unità, per attività addestrative e di aggiornamento. A tale onere, comprensivo di circa 5 M€ destinati a spese di funzionamento riguardanti il personale (es.

³ Le consistenze previsionali espresse in anni/persona costituiscono riferimento per stabilire le unità finanziarie medie da porre a base per il calcolo delle previsioni di spese per il personale. Tale elaborazione corrisponde al parametro anni/persona utilizzato nell'ambito del settore del personale delle pubbliche amministrazioni.



indennità di missione, etc.), si aggiungono altri 500.000 euro di formazione/addestramento, come quantificato nella tabella di seguito riportata.

| RISERVA AUSILIARIA DELLO STATO | | | | |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|
| STIMA DEGLI ONERI ANNUALI PER RICHIAMO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI 1.000 UNITÀ (IN ANNI/PERSONA) | | | | |
| | RUOLO/ CATEGORIA | UNITÀ (IN ANNI/PERSONA) | COSTO MEDIO UNITARIO RUOLO/CATEGORIA | TOTALE |
| A | UFFICIALI | 100 | € 96.763,88 | € 9.676.388,00 |
| | SOTTUFFICIALI | 100 | € 56.456,31 | € 5.645.631,00 |
| | VOLONTARI | 800 | € 37.458,81 | € 29.967.048,00 |
| | TOTALE | 1.000 | | € 45.289.067,00 |
| B | SPESE DI FUNZIONAMENTO (missioni, rimborsi, etc.) | | | € 5.000.000,00 |
| C | SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | | | € 500.000,00 |
| TOTALE (A+B+C) | | | | € 50.789.067,00 |

- **la lettera e):** *soppressa*;
- **la lettera f)** prevede la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi. Trattandosi di concorsi per i reclutamenti nelle Forze armate, che avvengono esclusivamente nell'ambito dei volumi complessivi stabiliti, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico de finanza pubblica;
- **la lettera g)** prevede iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Trattandosi di rimodulare e reindirizzare la formazione specifica dei volontari in ferma triennale previsti dal nuovo modello nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, come previsto espressamente dallo stesso principio di delega, dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica;
- **la lettera h):** *soppressa*;
- **la lettera i):** *soppressa*;
- **la lettera l)** consente la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
 - 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
 - 2): *soppresso*;



3) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

La revisione del Servizio sanitario militare prevista dal principio di delega è intesa a disegnare un nuovo modello di sanità militare, non solo rispondente alle esigenze delle Forze armate, ma aperto e idoneo all'impiego continuativo a favore della collettività nazionale, in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale. Tale disegno risponde all'esigenza pienamente comprovata dalla esperienza pandemica iniziata due anni orsono e ancora in atto, che ha richiesto l'impiego stabile e in "prima linea" di tutte le strutture sanitarie militari disponibili e del relativo personale. Ciò risulta anche dalle reiterate misure adottate nei diversi provvedimenti emergenziali, volte a convogliare risorse verso la Sanità militare per l'acquisizione di mezzi strumentali e presidi sanitari e ad incrementare le unità di personale militare medico e infermieristico e delle professioni sanitarie addirittura con tipologie di arruolamenti e ferme eccezionali precedentemente non contemplati dall'ordinamento militare. L'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali della Sanità militare, perché si orienti verso una più efficiente integrazione con il SSN, potrebbe realizzarsi attraverso differenti modalità progettuali in relazione al grado di condivisione ritenuto più rispondente alle organizzazioni della Difesa e della Sanità. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo attuativo, pertanto, dovrà essere previamente ricercato il modello di interazione più rispondente alle rispettive esigenze e dovranno, quindi, essere individuate le strutture e risorse della Difesa da impiegare a favore della collettività nazionale. Solo a valle della definizione del progetto sarà possibile delineare lo spettro degli interventi necessari e degli eventuali costi connessi. Tali interventi potranno consistere:

- nella predisposizione di eventuali previsioni normative di natura ordinamentale per conformare l'organizzazione della Difesa alle specifiche esigenze e per creare le necessarie aree di interlocuzione e di coordinamento tra le strutture operative e di staff della Sanità militare e del SSN;
- nella individuazione delle strutture e risorse esistenti, già nella disponibilità del Ministero della difesa, per il supporto al SSN, sia in un quadro di ordinaria integrazione sia in un contesto di intervento emergenziale, secondo appositi piani di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte ovvero piani di emergenza sanitaria graduati in relazione alla gravità della situazione contingente;
- nel dotare, eventualmente, la Sanità militare di nuove strutture e nodi tecnologici necessari per assicurare l'impiego ottimale delle risorse a vantaggio della collettività nazionale. Tale tipologia di intervento potrà consistere in specifiche misure di potenziamento che saranno sostenute con le risorse a disposizione delle Amministrazioni interessate ovvero tramite finanziamenti *ad hoc*, che saranno eventualmente autorizzati in relazione agli obiettivi che di volta in volta saranno indicati nei piani di collaborazione/integrazione di breve, medio e lungo periodo.

Per quanto esposto, dall'attuazione del principio di delega in esame non derivano, di per sé, costi aggiuntivi, in quanto l'acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e la predisposizione di eventuali infrastrutture sanitarie, qualora ritenute necessarie per la salute e l'assistenza sanitaria della collettività nazionale, saranno di volta in volta oggetto di finanziamento sulla base dei piani e dei progetti concertati e approvati dai dicasteri della Difesa e della Salute, previo coinvolgimento delle ulteriori realtà istituzionali interessate;

- **la lettera m)** consente l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. Si tratta di una disposizione di semplificazione delle procedure già svolte dall'amministrazione in riferimento a ciascun concorso. Essa, pertanto, può essere attuata con le strutture e i mezzi, anche finanziari,



disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto il profilo degli eventuali effetti finanziari, pertanto, si rappresenta che il **comma 4 dell'articolo 9**, con riferimento alla delega ivi contenuta, prevede il rinvio espresso all'applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009. Ai sensi della richiamata disposizione, quando per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non sia possibile procedere a una attendibile e anticipata definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate - così come è nel caso di specie - la quantificazione puntuale di tali oneri deve essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti delegati all'interno delle relative relazioni tecniche di accompagnamento. In tale ottica resta fermo che, qualora uno o più dei decreti legislativi delegati dovessero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino adeguata compensazione al loro interno, essi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di appositi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie così come definite nelle relative relazioni tecniche. È altresì ovvio che, in mancanza, nessuna disposizione delegata comportante oneri potrà essere adottata.

Con riguardo agli oneri riferiti agli **articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8** riepilogati nella **Tabella 20**, è stata formulata la **copertura finanziaria**, nei termini di seguito riportati:


«Art. 9-bis. *Copertura finanziaria* - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, 188.200.993 per gli anni 2040 e 2041, 189.256.667 per l'anno 2042 e euro 191.085.984 a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione 4 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66., pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa n.35 del 20 dicembre 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

26/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte. C. 2942 Colmellere (<i>Esame e rinvio</i>) | 58 |
| Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 Nitti (<i>Esame e rinvio</i>) . | 61 |
| Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 65 |

SEDE REFERENTE

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte.

C. 2942 Colmellere.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela COLMELLERE (LEGA), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge, che si compone di 8 articoli, introduce una serie di disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte, che cade nel 2022. A tale fine istituisce, anzitutto, un apposito Comitato nazionale, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2022. Si prevedono poi alcune iniziative celebrative, quali lo svolgimento di attività nelle scuole; la predi-

sposizione di progetti e materiali per la conoscenza, divulgazione e valorizzazione dell'opera dell'artista; la creazione di percorsi espositivi a tema; l'emissione di un francobollo dedicato; la realizzazione di opere di restauro.

Più in dettaglio, precisa che l'articolo 1 enuncia la finalità della legge, consistente nell'intento della Repubblica – nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica – di celebrare il pensiero e l'opera di Antonio Canova in occasione del secondo centenario della sua morte. Tali attività sono volte al duplice scopo di ricordare la figura dell'artista e al contempo, su un piano più generale, promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'arte e l'interesse per la stessa in tutta la popolazione con particolare riguardo ai giovani.

L'articolo 2, ai fini delle celebrazioni, istituisce il « Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova ». Al comitato viene attribuita la dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il 2022, alla cui copertura si provvede nell'articolo 8. I criteri di assegnazione e ripartizione del contributo sono stabiliti dal Ministro della cultura con pro-

pri decreti. Sottolinea che quella prevista dalla proposta di legge è un'iniziativa speciale – ma non certo isolata nel panorama dell'ordinamento – che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni. Al riguardo, ricorda che la legge n. 420 del 1997 (tuttora vigente) aveva inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, sistematizzando l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. A questo fine, la legge n. 420 ha previsto l'istituzione, presso l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare – per quanto qui interessa – sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

L'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero della cultura. I componenti, fissati nel numero di 11 compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Fra questi, uno è designato dallo stesso Ministro della cultura, cinque sono designati da soggetti diversi (Ministro dell'istruzione, Ministro dello sviluppo economico, Ministro del turismo, presidente della regione Veneto, Fondazione Canova), i cinque restanti sono componenti di diritto (si tratta dei sindaci dei comuni di Roma, Venezia, Treviso, Bassano del Grappa e Possagno). I membri del comitato sono scelti tra studiosi, artisti, cultori o imprenditori di comprovata competenza nel campo dell'arte. Il comitato, nella prima riunione, elegge il presidente fra i propri componenti. Ai membri del comitato non è riconosciuto alcun compenso o emolumento; è

loro accordato il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, a valere sul contributo previsto dall'articolo 2. Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine devono essere inviati al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del contributo di cui all'articolo 2, oltre all'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

L'articolo 4 ha a oggetto le attività da svolgersi negli istituti scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Al riguardo, si prevede che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono le attività di approfondimento della figura e dell'opera di Antonio Canova. Tali attività sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani. Si prevede inoltre che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 e nel biennio successivo siano attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro, riservati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, presso il Museo Antonio Canova di Possagno.

L'articolo 5 prevede che, a fini celebrativi, il Ministero dello sviluppo economico provveda all'emissione di un francobollo dedicato.

L'articolo 6 delinea 4 tipologie di attività celebrative, su iniziativa dei Ministeri competenti. In dettaglio: 1) il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca promuovono progetti di collaborazione tra le scuole secondarie di primo e di secondo grado e tra le università finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle opere di Antonio Canova, sottolineandone la dimensione di bene comune e di strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese; 2) il Ministero della cultura e il Ministero del turismo promuovono eventuali accordi con soggetti privati, anche aventi sede all'estero, che si occupano dello studio e della divulgazione delle opere di Antonio Canova, al fine di valutare iniziative da realizzare a Roma, Venezia, Treviso,

Possagno o in altre sedi individuate dal Comitato; 3) il Ministero della cultura indice un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo; i progetti nazionali in possesso dei necessari requisiti possono essere riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la cinematografia ai sensi della legge n. 220 del 2016 ed essere ammessi ai relativi contributi; 4) il Ministero della cultura promuove le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista.

L'articolo 7 prevede che, a valere sulle risorse determinate dall'articolo 2, siano effettuati interventi di restauro del Tempio Canoviano di Possagno, del Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, della casa natale della famiglia Canova, nonché delle opere ivi conservate. In base all'articolo 8, la copertura finanziaria della proposta, pari a 1 milione di euro, è da rinvenirsi nella corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Federico MOLLICONE (FDI), apprezzato l'impulso positivo parlamentare alle celebrazioni del celebre artista, comunica di aver presentato una proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova e disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della morte dello scultore » con la quale si propone di ricordare la figura dell'artista ogni anno e, quindi, non soltanto in occasione del bicentenario della sua morte. Anticipandone sommariamente

i contenuti, evidenzia che la proposta di legge a sua prima firma intende celebrare l'artista per ricordarne la figura di scultore di fama universale e principale esponente dell'età neoclassica nonché promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'arte e l'interesse per la stessa in tutta la popolazione con particolare riguardo ai giovani. A tal fine la proposta istituisce la Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova per promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione del patrimonio culturale nazionale, riconoscendo il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione della tutela e promozione dei beni culturali. Le iniziative, gli spettacoli, le attività e gli altri incontri sono promossi anche in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. Ai fini delle predette celebrazioni è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova, a cui è attribuito il contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti. La proposta prevede anche che il Ministero della cultura indichi annualmente un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. Prevede altresì che il Ministero della cultura promuova le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista, sostenendo i luoghi storici dove l'artista ha lavorato quali Tempio Canoviano di Possagno, il Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, della casa natale della famiglia Canova.

Conclude ricordando che tanti sono i meriti da attribuire ad Antonio Canova e, pertanto, non si può non cogliere la possibilità di ricordarlo in occasione della ricorrenza del bicentenario della sua morte. Auspica quindi un'ampia condivisione della proposta di legge.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene opportuno attendere l'assegnazione della proposta di legge a firma Mollicone per un coordinamento dei due testi.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

C. 3151 Nitti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge C. 3151, che si compone di 5 articoli, di cui la Commissione inizia oggi l'esame, introduce una serie di disposizioni volte a valorizzare il melodramma italiano, sia offrendo un particolare riconoscimento al ruolo svolto dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione; sia prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale.

L'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale

L'articolo 2 riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche e stabilisce che queste svolgono

attività di interesse pubblico e perseguono finalità culturali di primaria rilevanza nazionale. In proposito, segnala che la relazione illustrativa sottolinea che la proposta di legge intende ribadire il carattere di rilevanza pubblica dell'attività lirica svolta dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione. Al riguardo, ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante « Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » che, tra l'altro, ha dichiarato il « rilevante interesse generale » dell'attività lirica e concertistica « in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale », attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Il successivo decreto legislativo n. 367 del 1996 ha disposto la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito, sulla base di criteri sostanziali, la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici.

In base all'articolo 3, lo Stato riconosce il valore storico, artistico e culturale dei teatri di tradizione italiani e promuove la produzione e la distribuzione di attività liriche da parte degli stessi teatri. Ricorda che i teatri di tradizione sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, che li qualifica come enti il cui compito consiste nel « promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province ».

L'articolo 4 istituisce la Giornata nazionale dell'opera lirica italiana da celebrarsi il 6 ottobre di ogni anno. È specificato che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260: non si tratta, quindi, di una festività. In occasione della celebrazione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica

italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.

L'articolo 5 disciplina alcune iniziative per la diffusione del melodramma italiano, operando su tre livelli d'intervento distinti. In primo luogo, si prevede che i soggetti beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.

In secondo luogo, si prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.

Infine, si dispone che gli istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.

Con riferimento al disegno di legge A.S. 2318 recante « Deleghes al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo » attualmente all'esame del Senato, fa presente che si valuterà il rapporto che intercorre tra l'oggetto della delega in esame al Senato – che appare molto ampio – e l'oggetto della proposta di legge Nitti, molto più puntuale e circoscritto, al fine di evitare sovrapposizioni, eventualmente delimitando il perimetro dell'intervento normativo, anche alla luce del testo in esame dal Senato.

Cristina PATELLI (LEGA) osserva che la proposta di legge in esame, finalizzata a riconoscere il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale favorendone la diffusione, in particolar modo presso le giovani generazioni, merita sicuramente attenzione e sostegno. Evidenzia che la proposta di legge intende

ribadire il carattere di rilevanza pubblica dell'attività lirica e concertistica, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, sottolineando il ruolo di produzione e diffusione dell'arte delle istituzioni che caratterizzano questo segmento dello spettacolo dal vivo.

Si tratta dei cosiddetti Teatri di tradizione, che sono 28, con sede a Bergamo, Bolzano, Brescia ma era il vero e proprio nome del teatro « il Grande » perché all'epoca dedicato a Napoleone), Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Jesi, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Trapani e Treviso, e le Fondazioni lirico-sinfoniche, che sono 14, con sede a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma (2), Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Aggiunge che queste ultime istituzioni, caratterizzate dalla presenza di complessi artistici stabili, sono anche veri e propri centri di eccellenza e apprendimento professionale; infatti, la grande tradizione della lirica porta con sé mestieri specifici, profondamente legati all'identità italiana: si tratta – ad esempio – degli scenografi, dei progettisti, dei realizzatori, dei tecnici di scenografia, dei falegnami specializzati, dei costumisti, dei sarti, dei meccanici di scena, degli allestitori o dei light designer, mestieri che si approfondiscono proprio in questi luoghi di produzione.

Del tutto inconferente le appare, invece, almeno in questa circostanza, il riferimento al tema dello « status » delle fondazioni lirico-sinfoniche, se di natura « privata » o « pubblica », definito dai proponenti « un problema ancora irrisolto ». Infatti, fermo il dispositivo della sentenza n. 153 del 21 aprile 2011, attraverso la quale la Corte costituzionale ha ribadito che, nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di « fondazioni di diritto privato », tali soggetti conservano, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica, occorrerebbe tenere conto del fatto che il « nomen » fondazione

di diritto privato nasconde invero una realtà giuridica significativamente diversa, assoggettata ad una normativa speciale, che il codice civile è chiamato ad integrare nell'ipotesi, peraltro abbastanza rara, di lacune legislative, con l'ulteriore conseguenza di attenuare, in ambito materiale, la possibile integrazione ad opera dello statuto della disciplina legislativamente dettata per la fondazione lirico-sinfonica. In ragione di ciò, non può revocarsi in dubbio che il modello fondazionale delineato dal legislatore nella riforma del 1996 si discosti significativamente da quello delle fondazioni di matrice prettamente civilistica, così come istituito e disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, determinando che tali fondazioni (quelle lirico-sinfoniche), abbiano natura speciale, come si evince dallo stesso tenore letterale della predetta riforma, che individua le disposizioni del codice civile come propria fonte di disciplina solo in via subordinata rispetto alla norma del decreto e alle relative disposizioni di attuazione di quest'ultimo.

Quanto alla proposta di istituire la « Giornata nazionale dell'opera lirica », da celebrare il 6 ottobre di ogni anno in ricordo della rappresentazione dell'Euridice di Giulio Caccini e di Jacopo Peri (il 6 ottobre 1600) a Palazzo Pitti a Firenze, in occasione delle nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia, dal momento che in tale Giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, dovrebbero promuovere idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette ad agevolare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana presso la cittadinanza e, in particolare, presso la popolazione scolastica, osserva quanto segue. Il 6 ottobre 1600 si assume convenzionalmente come data di nascita del melodramma, pur non essendo avvenuta la prima rappresentazione in senso assoluto di un'opera in musica, in quanto qualche anno prima – sempre a Firenze – era stata rappresentata una « Dafne » musicata dallo stesso Peri su testo di Rinuccini: in ambedue i casi – si trattava di uno spettacolo riservato alle corti, e dunque destinato a una *élite* di intellettuali e ari-

stocratici, rappresentato entro le mura di un palazzo nobiliare. Il melodramma avrebbe acquistato un carattere di intrattenimento aperto al pubblico, e quindi conseguentemente di divulgazione, solo con l'apertura dei primi teatri pubblici, in particolare a far data dalla rappresentazione – avvenuta nella prima metà di febbraio, in occasione del Carnevale nel 1637 – presso il Teatro San Cassiano, a Venezia, dell'Andromeda, un'opera sul libretto di Benedetto Ferrari con musiche di Francesco Mannelli, quando nacque il teatro moderno per gestione, organizzazione e struttura. Il teatro, allestito dalla famiglia Tron, fu infatti il primo interamente dedicato all'opera in musica, e come scrive lo storico del teatro Lorenzo Bianconi « per l'Italia e per l'Europa intera la novità più vistosa del Seicento musicale fu, fuor d'ogni dubbio, l'introduzione del teatro d'opera. La sua vistosità è commisurata alla complessità delle risorse che vi concorrono: nessun'altra forma di produzione artistica moderna fa ricorso a forze produttive e organizzative tanto costose, numerose e differenziate ». Ricorda, quindi, che il San Cassiano introdusse alcune novità epocali tra cui, sul piano tecnico, i fondali dipinti intercambiabili che permettevano una maggiore varietà di rappresentazione e hanno fatto nascere una forma di arte nuova, quella dei pittori di scenografie. Sul piano organizzativo, sviluppò l'idea di vendere al pubblico – ospitato in palchi e platea – i biglietti per le recite, che quindi andavano replicate, mentre, fino a quel momento, il teatro era stato un divertimento per i nobili, riservato agli invitati alle sale private dei palazzi aristocratici, oppure un'attività di piazza, con strutture mobili, montate per l'occasione. L'idea di uno « sbigliettamento » era contraria all'idea elitaria dell'arte di allora: ecco perché il primo teatro pubblico per l'opera mai concepito fu una vera rivoluzione. Altra novità introdotta fin dall'inaugurazione dell'Andromeda fu la creazione del « programma di sala », che serviva, allora come oggi a informare il pubblico e a costituire anche una fonte di guadagno, perché a un certo punto sarebbe stato venduto oltre che distribuito. Ha inoltre

permesso di ricostruire le stagioni teatrali, diventando utile strumento di divulgazione. Quindi, forma architettonica con i palchi, sbigliettamento e, in parte, anche la stampa dei programmi di sala, fanno del San Cassiano uno dei più importanti, se non il più importante « teatro all'italiana » della storia, che avrà la massima fortuna nell'Ottocento, sostenuto anche dalla diffusione del melodramma che parte proprio da lì.

Fa quindi presente che il 6 ottobre è già la giornata mondiale della paralisi cerebrale e la giornata internazionale della geodiversità e che, quindi, andrebbe forse ripensata la data di questa pur lodevole iniziativa, alla quale si associa.

Michele NITTI (PD) ritiene molto importante avviare questo percorso con cui la Commissione, e in generale il Parlamento, avranno la possibilità di consolidare la candidatura Unesco dell'arte del canto lirico italiano che è stata annunciata per il ciclo del 2023. Ricorda che la Commissione, in particolare negli ultimi mesi, ha affrontato una ricca serie di audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche di cui, a breve, verrà approvato il documento finale. Crede che alcune delle questioni sollevate dalla collega Patelli afferiscano direttamente a quel documento finale, in particolare il tema dello stato giuridico che, tuttavia, non si intende affrontare in questa sede. Evidenzia che la proposta a sua prima firma si inserisce in una cornice più ampia, volta a ribadire sotto diversi profili la centralità di questa forma d'arte che è fortemente identitaria per il Paese e il riconoscimento del melodramma italiano come espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Da un lato si va in qualche modo a circoscrivere e puntualizzare quanto in realtà già era disposto dalla legge n. 800 del 1967 che introduceva, seppur in senso più ampio e più generale, il principio del « rilevante interesse generale », riferito però alle attività liriche e concertistiche in senso lato, in un'accezione molto ampia, di tutto ciò che contribuisce a favorire la formazione musicale e culturale. E, dall'altro, potrà senza dubbio contribuire, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria, al rilancio dei teatri

italiani e della loro immagine nel mondo, contestualmente alla riaffermazione del ruolo centrale e determinante dell'Italia nella diffusione della cultura musicale del « teatro d'azione » in musica. Con questa proposta di legge si specifica l'assoluta peculiarità di questa forma d'arte e il suo legame con la lingua italiana, in linea, a suo avviso, anche con la formula scelta dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco, cioè « Arte del canto lirico italiano ». Dopo aver ricordato l'ampio dibattito sulla terminologia, se cioè fosse stato più opportuno parlare di melodramma piuttosto che di belcanto piuttosto che di canto lirico, sottolinea che si tratta di definizioni che portano con sé una serie di specificità, di differenze che poi però, purtroppo, nella vulgata comune si perdono. Evidenzia che la Commissione Unesco italiana ha voluto ribadire la centralità dell'Italia – e quindi della lingua italiana – nella diffusione di un modello artistico, di un canone estetico, di una tecnica espressiva. Ricollegandosi poi alla riflessione della collega Patelli sulla data, riferisce che c'è stato un ampio dibattito e un'ampia interlocuzione con le figure apicali della musicologia italiana, con il professor Bianconi a Bologna, e il Dams dove il Professore espletava il suo incarico di professore ordinario, addividendo alla conclusione che sarebbe stato utile che il melodramma avesse uno specifico riconoscimento, che non è tanto un fatto commemorativo o celebrativo quanto piuttosto propulsivo proattivo, e che la scelta del 6 ottobre corrispondesse alla data della messa in scena di Euridice, di cui si conserva l'intera partitura. Pur essendo noto che prima di questa messa in scena ce ne fossero state altre, come la Dafne citata dalla collega Patelli, si tratta di rappresentazioni di cui non si ha una testimonianza scritta di ciò che fu eseguito. Ricordato che da anni è in corso, fra mille difficoltà e mille contraddizioni, un percorso virtuoso di responsabilizzazione nell'uso delle risorse da parte dei teatri, sottolinea che in questa sede non si intende chiedere risorse aggiuntive, ma si vuole suggellare l'obbligo per lo Stato di provvedere al sostegno di queste istituzioni culturali. Auspica che nel

corso della discussione possano emergere in particolare due elementi: il fatto che il melodramma sia uno strumento per avvicinare il pubblico allo spettacolo, alla lingua italiana e, come secondo aspetto, il valore formativo del melodramma. Ricorda che, in proposito, ci sono due scritti recentissimi, uno che è stato anche depositato durante l'indagine conoscitiva, della professoressa La Face del Dams di Bologna e l'altro è una *lectio magistralis* di commiato dall'Università di Torino del professore Gallarati. Spera che questi due aspetti possano emergere in tutta chiarezza, come si evince dalle disposizioni della proposta sulle iniziative di comunicazione, diffusione e veicolazione di questa forma d'arte.

Federico MOLLICONE (FDI), apprezzata l'iniziativa del deputato Nitti per la proposta di legge in esame che intende sostenere, ricorda che la proposta di legge sullo spettacolo dal vivo a sua prima firma contiene anche disposizioni sul melodramma e che questa sarà abbinata al disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, attualmente in corso d'esame al Senato. Confida in un lavoro di qualità della Commissione in occasione dell'esame in sede referente dei provvedimenti.

Alessandra CARBONARO (M5S), apprezzati i preziosi contributi dei colleghi intervenuti nel dibattito, assicura che il lavoro sul testo della proposta di legge in esame terrà conto dei contenuti del disegno di legge che sarà trasmesso dal Senato, anche alla luce degli emendamenti approvati.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 877 Azzolina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2019.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che sulla materia oggetto della proposta di legge è nel frattempo intervenuta la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) che, ai commi da 344 a 347, ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni e in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo di alunni per classe, e altre disposizioni per favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. Ritiene che tali disposizioni necessitino di alcune integrazioni e, a tale fine, si riserva di presentare un nuovo testo della pdl 877.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizioni sul procedimento di definizione del piano economico finanziario riferito all'autostrada A-24 e A-25, di Felice Morisco, responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nonché di rappresentanti di Strada dei Parchi SpA Mauro Fabris, vicepresidente e Riccardo Mollo, amministratore delegato | 66 |
| AVVERTENZA | 66 |
| ERRATA CORRIGE | 66 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizioni sul procedimento di definizione del piano economico finanziario riferito all'autostrada A-24 e A-25, di Felice Morisco, responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nonché di rappresentanti di Strada dei Parchi SpA Mauro Fabris, vicepresidente e Riccardo Mollo, amministratore delegato.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

Emendamenti C. 1059-AR Foti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 769 del 29 marzo 2022, a pagina 61, prima colonna, ottava riga, le parole: « C.657 De Lorenzis » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 782 del 20 aprile 2022, a pagina 93, seconda colonna, alla quinta riga, aggiungere le seguenti parole: « e **Petizione n. 84** ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni informali sul progetto di trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova. | |
| Audizione del prof. Andrea Pirni, esperto della materia | 67 |
| Audizione dell'amministratore delegato di Superba srl, Alessandro Gentile | 67 |
| Audizione del direttore generale della Attilio Carmagnani « AC » S.p.A., Emilio Carmagnani . | 67 |
| Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL Genova (in videoconferenza), FIT-CISL Liguria (in videoconferenza) e UILTRASPORTI Liguria (in videoconferenza) | 67 |
| Audizione di rappresentanti del Comitato Multedo per l'ambiente, del Comitato Officine Sampierdarenesi (in videoconferenza) e del Comitato Lungomare Canepa (in videoconferenza) | 67 |
| Audizione del presidente del Municipio II Genova Centro Ovest, Michele Colnaghi (in videoconferenza), e presidente del Municipio VII Genova Ponente, Claudio Chiarotti | 68 |
| Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini | 68 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizioni informali sul progetto di trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova.

Audizione del prof. Andrea Pirni, esperto della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.05.

Audizione dell'amministratore delegato di Superba srl, Alessandro Gentile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

Audizione del direttore generale della Attilio Carmagnani « AC » S.p.A., Emilio Carmagnani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.40.

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL Genova (in videoconferenza), FIT-CISL Liguria (in videoconferenza) e UILTRASPORTI Liguria (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti del Comitato Multedo per l'ambiente, del Comitato Officine Sampierdarenesi (in videoconferenza) e del Comitato Lungomare Canepa (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

Audizione del presidente del Municipio II Genova Centro Ovest, Michele Colnaghi (in videoconferenza), e presidente del Municipio VII Genova Ponente, Claudio Chiarotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.

Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 70

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spina e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato 72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Franco Timpano, professore ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e di Luca Lanini, professore di Logistica e Supply Chain Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada 72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Co.Si.P.S. (Coordinamento sindacale professionisti della sanità), FIMMG (Federazione italiana medici di famiglia) e SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) nell'ambito dell'esame del testo unificato, adottato quale testo base, delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento*) 72

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento*) 73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 12.45.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che la vigente disciplina normativa è costituita principalmente dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 173 del 1998, che lega la qualificazione di imprenditore a una connessione con un'azienda agricola, nonché dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha introdotto una definizione più ampia dell'allevamento di animali. Tuttavia, come si legge nella relazione introduttiva della proposta di legge C. 2531 Gadda, la frammentazione e la disomogeneità delle norme, soprattutto in materia fiscale, previdenziale e amministrativa, hanno influito negativamente sul comparto dell'allevamento degli equidi, su cui incide anche la normativa europea, soprattutto attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici.

Venendo al merito del nuovo testo della proposta di legge, che consta di tre articoli, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA). La norma, inoltre, elenca le attività di ippicoltura che sono definite attività agricole e quelle che costituiscono attività connesse, ai sensi del-

l'articolo 2135, commi 1 e 3, del codice civile (commi 2 e 3).

Segnala che il comma 5 dispone l'applicazione alle attività di ippicoltura delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo e che, sulla base del comma 7, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano le attività di ippicoltura e quelle ad essa connesse, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, in cui la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento.

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, osserva preliminarmente che il provvedimento, che consta di dieci articoli, è volto, come previsto dall'articolo 1, a promuovere il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura mediante interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla ma-

ternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Il testo unificato, inoltre, reca disposizioni per eliminare le criticità esistenti e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere. A tale fine, il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone il recepimento con decreto delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività.

L'articolo 2 dispone la predisposizione, con cadenza triennale, di un Piano nazionale di interventi, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, finalizzato alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Per l'attuazione del Piano nazionale la norma dispone lo stanziamento di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che possono essere integrati con le risorse destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, dell'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, a cui sono attribuite le funzioni già esercitate dal soppresso Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) nonché ulteriori funzioni di monitoraggio, studio e proposta in materia.

L'articolo 4, modificando la normativa vigente, estende l'ambito dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal decreto legi-

slativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) alla promozione delle iniziative di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (commi 1 e 2). La norma, inoltre, dispone l'istituzione del Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola (commi 3 e 4).

In attuazione del principio della parità di genere, l'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede l'adozione di un decreto che garantisca, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. La norma dispone, inoltre, la modifica di tale regolamento, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi ed estendo anche al Ministro competente i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità. Il medesimo articolo 5 introduce ulteriori modifiche delle disposizioni vigenti volte ad attuare il principio della parità di genere (commi da 3 a 8), tra le quali si segnala l'applicazione da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno.

L'articolo 6 dispone l'istituzione il 15 ottobre di ogni anno della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali.

Segnala che l'articolo 7 riconosce al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-*bis* del codice civile, salvo che sia configurabile un diverso rapporto. Ricorda che, sulla base del richiamato articolo 230-*bis* del codice civile, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili dell'impresa.

L'articolo 8 dispone l'incremento delle risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e la copertura finanziaria.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, in cui la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione di Franco Timpano, professore ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e di Luca Lanini, professore di Logistica e Supply Chain Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione di rappresentanti di Co.Si.P.S. (Coordinamento sindacale professionisti della sanità), FIMMG (Federazione italiana medici di famiglia) e SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) nell'ambito dell'esame del testo unificato, adottato quale testo base, delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 maggio 2022.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e

i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 maggio 2022.

La seduta termina alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 74

SEDE REFERENTE

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Provenza 1.1, Nappi 1.2, Provenza 1.3 e 1.4, Misiti 2.6, Provenza 2.2, 2.3 e 2.4, Misiti 2.7, Provenza 3.4, Nappi 3.5, 3.6 e 4.2, Boldi 4.11 e 4.12, Misiti 4.5 e 4.4, Lorefice 6.11, Martinciglio 6.12, Dieni 6.14, Villani 6.13, Segneri 6.01, Invidia 6.04, Sportiello 7.7, Lorefice 7.8, Serri-tella 7.11 e 8.15, Zolezzi 8.24, Dieni 8.29, Misiti 8.27, Dieni 8.30 e 8.31, Lorenzoni 8.18, Vacca 8.26, Casa 8.20 e 8.25, Villani 8.22, 8.23 e 8.28, Dieni 8.32, Villani 9.3, Mammì 9.02 e 9.03, Villani 10.12, Dieni 11.4, Grillo 12.2 e 12.1, Tuzi 12.6, 12.7 e 12.9.

Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Stumpo 6.06 è stato sottoscritto dalla deputata Carnevali.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Costa, per l'espressione dei pareri sulle predette proposte emendative.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 1.6 e Caretta 1.7.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Butti 1.8. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'emendamento Spena 1.5.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 2.10, Sapia 2.1, Ferro 2.13 e 2.11. Propone l'accantonamento dell'emendamento Barzotti 2.5.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 2.12 e Bellucci 2.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, nonché dell'articolo aggiuntivo Provenza 2.02.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 3.9 e Ciaburro 3.12. Propone l'accantonamento dell'emendamento Dori 3.15. Invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento Sapia 3.2.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti Claudio Borghi 3.16, Caiata 3.13, Sapia 3.3, Bellucci 3.14, Mandelli 3.11. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Novelli 3.10 e degli articoli aggiuntivi Panizzut 3.02 e Sapia 3.01.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Raduzzi 4.7. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ianaro 4.10 e Noja 4.8. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sapia 4.1, Dieni 4.6 e Siani 4.14.

Propone, infine, l'accantonamento degli emendamenti Trizzino 4.15 e Grippa 4.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Lorefice 4.01.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 1.6, sottolineando come

esso punti a sopprimere l'intero articolo 1 del decreto-legge, in materia di gestione della fase di rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sul medesimo emendamento, afferma come l'esame di tale proposta gli consenta di svolgere una ricognizione, di carattere politico più generale, sulle inadeguatezze che il Governo ha mostrato nella gestione della fase pandemica. I dati Agenas mostrano come allo stato attuale il tasso di occupazione delle terapie intensive sul territorio nazionale sia inferiore al 5 per cento del totale, mentre per quanto concerne i ricoveri ordinari siamo al di sotto del 15 per cento di occupazione. Di fronte a questo quadro, che evidenzia come oramai il Paese stia uscendo dalla fase pandemica, l'articolo in esame si colloca a suo avviso come essenzialmente fuori tempo. Già nel pieno della crisi, come illustri studiosi hanno evidenziato in modo critico nei confronti dell'Esecutivo, il nostro ordinamento prevedeva strumenti ordinamentali idonei a gestire l'emergenza, senza dover ricorrere a sistemi di normazione straordinaria, come invece si è sistematicamente fatto. Il fatto che questo avvenga ancora oggi – la disposizione in esame consente alla Protezione civile di emanare provvedimenti emergenziali che vengono solo comunicati alle Camere – è, a suo avviso, a dir poco stupefacente.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.6.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'emendamento Caretta 1.7, sottolineando come il termine che il decreto reca per la vigenza della fase transitoria, il 31 dicembre 2022, si configuri come assolutamente sproporzionato alla luce del quadro sanitario che il Paese sta attualmente vivendo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 1.7 e Spena 1.5. Respinge, quindi, l'emendamento Ferro 2.10.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) interviene sull'emendamento Sapia 2.1, evidenziando come, in ordine all'articolo in esame, lo stesso dossier predisposto dal Servizio Studi sottolinei la sussistenza di talune ambiguità. In particolare, non si capisce se l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto all'epidemia sia o meno incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di modificare l'articolo 2, espungendone quantomeno gli aspetti più critici, finalità perseguita dall'emendamento sostitutivo 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 2.1, Ferro 2.13 e 2.11.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 2.12, evidenziando come esso si ponga l'obiettivo di sopprimere i commi da 3 a 8, quelli a suo giudizio più problematici, dell'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 2.12 e Bellucci 2.15.

La Commissione respinge altresì l'emendamento Raduzzi 3.9, sottoscritto dal deputato Sapia.

Carmela BUCALO (FDI) interviene per illustrare l'emendamento Ciaburro 3.12, che anticipa al 30 aprile 2022 il termine ultimo entro cui sono concessi nuovi poteri di ordinanza al Ministro della salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciaburro 3.12 e Sapia 3.2.

Guido DE MARTINI (LEGA) interviene per sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 3.16, insistendo che esso venga posto in votazione nonostante l'invito al ritiro espresso dalla relatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), interviene sul medesimo emendamento, evidenziando come, nel respingerlo, i membri

della Commissione si priveranno di quella che costituisce una loro assoluta prerogativa, quella di esprimersi sull'operato del Governo, perseverando in questo ottuso e totale affidamento a quello che viene deciso a livello di alta burocrazia ministeriale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 3.16 e Caiata 3.13.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) interviene per illustrare l'emendamento Sapia 3.3, finalizzando a riformulare la disposizione del decreto-legge che conferisce al Ministro della salute la possibilità di emanare ordinanze con cui imporre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, e le conseguenti misure sanitarie. Proprio al fine di meglio garantire l'autonomia regionale su tali ultime misure, l'emendamento propone che sulle ordinanze in questione debba essere acquisita un'intesa con la Conferenza Stato delle regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 3.3.

Carmela BUCALO (FDI) interviene per illustrare l'emendamento Bellucci 3.14, teso a restituire alle Camere ciò che spetta loro di diritto, ovvero la necessaria e previa comunicazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, delle ordinanze in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Sottolinea che si tratta di un diritto che il Governo in carica ha spesso dimenticato di rispettare.

I deputati Francesco SAPIA (MISTO-A) e Massimo Enrico BARONI (MISTO) intervengono per sottoscrivere l'emendamento Bellucci 3.14.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.14.

Roberto NOVELLI (FI) illustra il contenuto dell'emendamento Mandelli 3.11, volto a semplificare le procedure di sommini-

strazione di antivirali che si stanno rivelando assai importanti nella lotta alla malattia da COVID-19 e che tuttavia, per motivi meramente burocratici, rischiano di scadere prima di poter essere utilizzati, cosa che costituirebbe peraltro un notevole spreco, alla luce del loro ingente costo. Insiste pertanto per un accantonamento della proposta emendativa in esame.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, afferma di non essere in linea teorica contraria a un accantonamento, pur sottolineando contestualmente come, da notizie recenti, parrebbe che l'accordo per addivenire a una più rapida somministrazione dei farmaci in esame sarebbe in arrivo a breve.

Marcello GEMMATO (FDI) interviene in relazione al medesimo emendamento, chiedendo di poterlo sottoscrivere. Conferma quanto detto dal deputato Novelli, evidenziando come sia assolutamente necessario svincolarsi dal percorso attuale, che prevede la somministrazione di tali farmaci solo in regime ospedaliero. La valorizzazione delle farmacie consentirebbe di smaltire molto più rapidamente migliaia di costose dosi che, altrimenti, rischiano di arrivare a scadenza. Concorda quindi con la richiesta di accantonamento della proposta emendativa in esame.

Rossana BOLDI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Mandelli 3.11 e avverte che esso è stato sottoscritto anche dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Coraggio Italia, Italia viva, Movimento 5 Stelle, Lega, nonché dai deputati Trizzino, Massimo Enrico Baroni e Sapia.

Ne dispone, quindi, l'accantonamento, concordi la relatrice e il rappresentante del Governo.

Sottolinea l'importanza, in determinate circostanze, di consentire al Parlamento di apportare alcune correzioni alla normativa vigente, superando una prassi ormai consolidata che consiste nel recepire solo in successivi provvedimenti governativi il contenuto di alcune proposte emendative inizialmente di origine parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 4.7.

Francesco SAPIA (MISTO-A) illustra l'emendamento 4.1, a propria prima firma, volto a porre a carico del Servizio sanitario nazionale l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari per rilevazione di SARS-CoV-2 in regime di autosorveglianza. Definendola una proposta di buon senso, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 4.1.

Rossana BOLDI (LEGA), *presidente*, avverte che gli emendamenti Dieni 4.6 e Siani 4.14 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Raduzzi 5.5 e propone l'accantonamento degli emendamenti Lollobrigida 5.16, Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Iannaro 5.20. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 5.6 e Bucalo 5.12 e propone l'accantonamento dell'emendamento Sportiello 5.4.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 5.14, Lollobrigida 5.17 e Ferro 5.15 e propone l'accantonamento dell'emendamento Bologna 5.11. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13, Benedetti 5.2 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Noja 5.01.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Raduzzi 6.18 e Lollobrigida 6.27, degli emendamenti Caretta 6.25 e Mollicone 6.28, degli identici emendamenti Raduzzi 6.20, Ciaburro 6.26 e Mollicone 6.29, nonché degli emendamenti Raduzzi 6.21 e 6.19, Mammì 6.15 e 6.16, Sapia 6.1, 6.3 e 6.2, Bologna 6.22, Ficara 6.17, Sapia 6.6, Frassinetti 6.24. Propone l'accantonamento dell'emenda-

mento Bologna 6.23 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sapia 6.7, 6.8 e 6.9. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Invidia 6.03 e 6.02 e Stumpo 6.06.

In relazione all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sarli 7.5, Raduzzi 7.12 e Lollobrigida 7.17, degli emendamenti Caretta 7.15, Sapia 7.1, Bellucci 7.19, Raduzzi 7.13, Frassinetti 7.14, Ciaburro 7.16, Termini 7.4, Sapia 7.2, Ehm 7.6, Claudio Borghi 7.20, De Martini 7.18 e propone l'accantonamento degli emendamenti D'Arrando 7.9 e Lorefice 7.10. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.01, 7.03 e 7.04, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gemmato 7.02 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Claudio Borghi 7.09 e Claudio Borghi 7.010.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Raduzzi 5.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 5.6.

Carmela BUCALO (FDI) invita a rivedere il parere espresso sull'emendamento a sua prima firma 5.12, ritenendo assurdo che gli alunni della scuola primaria siano costretti ad indossare le mascherine FFP2. Segnala in proposito che anche il Comitato tecnico scientifico ha stabilito che non esistono mascherine idonee alle dimensioni dei visi dei bambini e sottolinea che questi ultimi avrebbero bisogno di tranquillità e di serenità.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, fa presente che il tema oggetto dell'emendamento 5.12 sarà affrontato, in maniera più sistematica, in sede di esame di alcune proposte emendative riferite all'articolo 9.

Carmela BUCALO (FDI), alla luce dell'intervento svolto dalla relatrice, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato ad esprimere un parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 5.12 e ne chiede pertanto l'accantonamento, in attesa che si esaminino le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il sottosegretario Andrea COSTA conviene sull'opportunità di procedere all'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) condivide le finalità dell'emendamento Bucalo 5.12, che sostanzialmente coincide con il contenuto dell'emendamento 5.6 appena respinto dalla Commissione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, dopo aver precisato che l'emendamento in discussione è riferito al trasporto scolastico, mentre gli emendamenti riferiti all'articolo 9 concernono la gestione dei casi di positività all'interno delle scuole, accede comunque alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.

La Commissione respinge altresì l'emendamento Ferro 5.14.

Paola FRASSINETTI (FDI) chiede di rivedere il parere sull'emendamento Lollobrigida 5.17, ritenendo che sia opportuno prevedere fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Rossana BOLDI, *presidente*, segnala che l'invito al ritiro può essere motivato dal fatto che il disegno di legge di conversione

entra in vigore successivamente al 30 aprile 2022.

Ricorda altresì che l'emendamento, ver-tente sullo stesso tema, è stato accantonato.

Paola FRASSINETTI (FDI) sottoscrive l'emendamento Lollobrigida 5.17 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 5.15.

La Commissione, alla luce dell'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12 e concordi la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13 e Benedetti 5.2.

Avverte inoltre che l'emendamento Sarli 5.3 è stato sottoscritto dai deputati Massimo Enrico Baroni e Sapia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Raduzzi 6.18, sottoscritto dal deputato Sapia, e Lollobrigida 6.27.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Caretta 6.25, di cui è cofirmatario, ricordando che il gruppo Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto che l'impostazione data al *green pass* lo ha caratterizzato come strumento coercitivo più che di natura sanitaria. A suo avviso esso dovrebbe essere a maggior ragione superato in un periodo, come l'attuale, di uscita dalla fase emergenziale.

Il sottosegretario Andrea COSTA ricorda che il graduale superamento dell'utilizzo del *green pass* base è già disposto con il provvedimento in esame e nella gran parte dei casi con una decorrenza anteriore a quella ipotizzabile a seguito di un'eventuale approvazione dell'emendamento Caretta 6.25.

Marcello GEMMATO (FDI) ritira l'emendamento Caretta 6.25, pur ribadendo la posizione politica del suo gruppo circa l'utilizzo distorto del *green pass*.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 6.28.

Francesco SAPIA (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Raduzzi 6.20, di cui è cofirmatario.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) segnalando che ogni giorno in Italia si registrano circa 500 decessi per tumore, sottolinea che a causa di una normativa che non esita a definire « maledetta », in questi anni molti pazienti sono venuti a mancare in una condizione di totale solitudine. Ritiene, pertanto, che una pesante responsabilità al riguardo ricada sul Ministro della salute, sugli alti burocrati del suo Ministero e su alcuni « baroni » universitari.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Raduzzi 6.20, Ciaburro 6.26 e Mollicone 6.29.

Francesco SAPIA (MISTO-A) illustra l'emendamento Raduzzi 6.21, di cui è cofirmatario, avente la finalità di prevedere un *green pass* di durata illimitata per i soggetti guariti. Invita ad un mutamento profondo rispetto alla linea di condotta tenuta sino a questo momento per superare le scelte a suo giudizio « scellerate » promosse dal ministro Speranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 6.21 e 6.19.

Silvana NAPPI (M5S) ritira gli emendamenti Mammì 6.15 e 6.16 di cui è cofirmataria. Sottoscrive altresì l'emendamento Ficara 6.17 e lo ritira.

Francesco SAPIA (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) ribadisce che i confronti che si possono effettuare a livello internazionale, in particolare tra Italia e Regno Unito, Paese in cui il numero di persone non vaccinate è decisamente superiore, dimostrano che non è provata la riduzione della mortalità da COVID-19 con una maggiore copertura vaccinale. Nel rilevare che i principali mezzi di

informazione e una certa cultura scientifica appaiono appiattiti sulle posizioni assunte dal Governo, invita a non trascurare i dati già attualmente disponibili in relazione al numero di eventi avversi connessi alle vaccinazioni, richiamando l'attenzione anche sulle possibili cause del crescente numero di epatiti gravi che si registra tra la popolazione infantile. In conclusione, invita ad un atteggiamento di maggiore prudenza rispetto all'utilizzo del *green pass*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 6.1, 6.3 e 6.2.

Fabiola BOLOGNA (CI), nel ribadire la posizione di Coraggio Italia circa la necessità di mantenere un atteggiamento prudente in considerazione del fatto che si registrano ancora circa cento morti al giorno, per COVID-19, ritira il proprio emendamento 6.22, a seguito della richiesta della relatrice e dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 6.6.

Paola FRASSINETTI (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 6.7, 6.8 e 6.9, gli identici emendamenti Sarli 7.5, Raduzzi 7.12 e Lollobrigida 7.17, nonché l'emendamento Caretta 7.15.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sapia 7.1, di cui è cofirmatario, ribadendo che la vaccinazione assicura minori garanzie rispetto alla trasmissione del virus del COVID-19 rispetto alla guarigione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 7.1 e Bellucci 7.19.

Francesco SAPIA (MISTO-A) invita a rivedere il parere rispetto all'emendamento Raduzzi 7.13, di cui è cofirmatario.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), intervenendo sul medesimo emendamento, nel ribadire la necessità di dare rappresentanza ai 7 milioni di italiani che attualmente non possono disporre del *green pass*, rileva che si è in presenza di una scelta strategica da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi nel senso di non intervenire nella discussione in corso.

Nell'evidenziare che il tampone rappresenta una maggiore garanzia, rispetto al vaccino, nella prevenzione della diffusione del virus, ne raccomanda la gratuità e sottolinea l'opportunità di seguire l'approccio adottato in altri Paesi, come l'Islanda o il Regno Unito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 7.13, Frasinetti 7.14, Ciaburro 7.16, Termini 7.4, sottoscritto dalla deputata Sarli, e Sapia 7.2.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ehm 7.6, di cui è cofirmatario, segnalando ancora una volta che i tamponi rappresentano uno strumento di prevenzione più efficace rispetto ai vaccini, dato che il conseguimento dell'obiettivo dell'immunità di gregge appare tuttora di difficile realizzazione. Chiede di accantonare tale proposta emendativa per potere effettuare un eventuale approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Ehm 7.6.

Guido DE MARTINI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 7.20, rilevando che il suo contenuto è analogo a quello del proprio emendamento 7.18. Segnala in proposito che un intervento emendativo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto appare fondato, in quanto le norme relative alle visite alle strutture sanitarie e socio-assistenziali restano in vigore fino alla fine del 2022. Sottolinea come sia inaccettabile, dal punto di vista scientifico, che non venga consentito l'accesso a tali strutture a coloro che sono in possesso di un

esito negativo del test antigenico rapido o del test molecolare, in quanto tali soggetti rappresentano un fattore di rischio minore della gran parte delle persone vaccinate. Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento in discussione e del suo emendamento 7.18.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), nel rilevare come proposte emendative di contenuto analogo siano state presentate da gruppi parlamentari molto diversi tra loro, si dichiara colpito dal silenzio con il quale vengono accolte le accuse di incompetenza nei confronti delle politiche adottate dal Governo.

Francesco SAPIA (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento 7.20, invitando a rivedere il parere espresso su tale proposta emendativa.

Il sottosegretario Andrea COSTA, nel rilevare che il tema delle visite delle strutture sanitarie nelle RSA appare meritevole di un approfondimento, ritiene che si possa accantonare l'emendamento De Martini 7.18, in quanto il suo contenuto appare più ampio di quello dell'emendamento Claudio Borghi 7.20.

Francesco SAPIA (MISTO-A) e Massimo Enrico BARONI (MISTO) sottoscrivono l'emendamento De Martini 7.18.

Lisa NOJA (IV), in relazione alla proposta di accantonamento dell'emendamento De Martini 7.18, manifesta il timore che un allentamento delle misure che disciplinano le visite nelle RSA possa avere come conseguenza un ricorso ancora più ampio alle scelte discrezionali dei direttori sanitari in materia di limitazione delle stesse visite. Al riguardo, fa presente come non siano mancate le norme bensì l'attuazione delle medesime.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) ricorda che da un punto di vista sanitario l'esito negativo di un tampone rappresenta una garanzia maggiore rispetto alla vaccinazione.

Rossana BOLDI, *presidente*, dopo aver ricordato che in sede di dichiarazione di voto possono intervenire solo i componenti della Commissione o loro sostituto, fa presente di aver comunque consentito lo svolgimento dell'intervento della deputata Sarli.

Avverte, quindi, che l'emendamento Claudio Borghi 7.20 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento dell'emendamento De Martini 7.18.

Marcello GEMMATO (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, ricorda di avere già presentato in sede di esame dei disegni di legge di conversione di numerosi decreti-legge emendamenti analoghi, volti a prevedere l'utilizzo dei test salivari antigenici. Ribadisce l'opportunità di una scelta in tale direzione in quanto tali test garantiscono un'attendibilità analoga a quelli effettuati per via nasale, essendo allo stesso tempo decisamente meno invasivi, dato quest'ultimo estremamente importante, soprattutto per i bambini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 7.01, 7.03, 7.04 e 7.02.

Rossana BOLDI, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, anche in considerazione dell'imminente avvio della seduta, con votazioni, dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della dottoressa Alessandra Stefani, direttrice della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo

82

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, della dottoressa Alessandra Stefani, direttrice della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sottocommissione permanente per l'accesso

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| Esame di domande per l'accesso | 83 |
| ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso</i>) | 85 |
| Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico | 84 |

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente BERGESIO.

La seduta comincia alle 20.15.

Esame di domande per l'accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 342 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 92 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito ed è stato predisposto d'intesa con la RAI che ha effettuato una valutazione preventiva.

Formula quindi le seguenti proposte che, se non vi sono osservazioni, si intendono approvate.

Sono da considerare irricevibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, delle Linee guida approvate dalla Sottocommissione con delibera del 30 ottobre 2018, le domande presentate dalla Fondazione Margherita Hack n. 7726, dal Movimento politico Par-

tecipazione popolare europea n. 7643 e dal Comitato riconversione RWM n. 7754, in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione risulta incompleta.

Sono altresì da considerare irricevibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), delle medesime Linee guida le domande presentate dal Comitato Referendum Si aboliamo la caccia n. 7672 e dall'Associazione pazienti sarcomi dei tessuti molli n. 7786, in quanto tali Associazioni risultano costituite da meno di due anni.

È respinta la domanda presentata dal Premio letterario nazionale « Melina Doti » n. 7780 in quanto il proponente non rientra tra i gruppi elencati all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 e la documentazione presentata risulta altresì incompleta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, delle Linee guida.

Sono respinte, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 delle Linee guida, le domande presentate dall'Associazione sportiva dilettantistica Giochi di strada n. 7763 per il mezzo televisivo e n. 7764 per il mezzo radiofonico, per sospetta pubblicità commerciale.

Per quanto concerne la domanda dell'Associazione amici dell'oncologia n. 7769 per il mezzo televisivo e n. 7770 per il

mezzo radiofonico, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *d*), e *d-bis*), del Regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si propone di invitare l'organismo richiedente ad indirizzare la propria richiesta di partecipazione alle competenti sedi dell'Accesso regionale.

Infine, la domanda presentata dal Network italiano salute globale, n. 7781, è assorbita dalla domanda presentata dall'Associazione italiana per lo sviluppo (AIDOS), n. 7785, presente nell'elenco all'ordine del giorno della seduta odierna.

Se non vi sono osservazioni, propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso tra il 4 e il 22 luglio 2022 e dal 26 settembre 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 4 e il 22 luglio 2022 e dal 26 settembre 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

Delibera in materia di richieste di accesso.*(Testo approvato nella seduta del 26 aprile 2022)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 4 e il 22 luglio 2022 e dal 26 settembre 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto

4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al punto 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e ra-

diofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza

del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo.

| Numero | Richiedente | Titolo |
|--------|--|--|
| 7702 | Seminario permanente di studi internazionali | Italia Europa Mondo. Il futuro dell'integrazione europea tra internazionalizzazione e globalizzazione nell'era del Covid-19 |
| 7727 | Befree cooperativa sociale | Violenza di genere, prevenzione e contrasto |
| 7729 | Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) | Rare Disease Day 2022 |
| 7730 | Concorso letterario nazionale lingua madre | Lingua madre 2022. Vincitrici e racconti di donne straniere in Italia |
| 7732 | Arquata Potest | Gada-bike: grande anello di Arquata per gli amanti del ciclismo |
| 7733 | Federazione esperantista italiana (FEI) | Le distanze sono più brevi se parliamo tutti la lingua dell'altro |
| 7735 | Ananda marga universal relief team (AMURT) | India: l'educazione neo umanista nelle scuole e orfanotrofi di Amurt |
| 7737 | Federazione nazionale associazioni scuole di danza | Leggere per... ballare |
| 7738 | Associazione Peter Pan | Cancro infantile: curarsi oltre la cura |
| 7739 | Italia nostra | Il porto vecchio di Trieste e la fabbrica alta di Schio, due esempi di patrimonio di archeologia industriale |
| 7740 | Centro italiano femminile (CIF) | Donne del terzo millennio |
| 7742 | Con i bambini impresa sociale | A braccia aperte |
| 7743 | Confraternite di Orte | Le Confraternite di Orte, un progetto di vita a servizio della città |
| 7744 | Discover Cuomo impresa sociale | Cultura, tradizione, sostenibilità, economia circolare per la valorizzazione del territorio attraverso la promozione del made in Italy nazionale ed internazionale |
| 7746 | Associazione Vita Universale | Gesù disse: dove due o tre si riuniscono nel mio nome, là io sono in mezzo a loro |
| 7748 | Fondazione con il sud | Quando il bene diventa benissimo |
| 7749 | Associazione disprassia e famiglie | Disprassia: dalla tutela dei diritti all'inclusione sociale |

| | | |
|------|--|--|
| 7750 | Giovani senza frontiere – GIOSEF Italy | Dialog in youth work: dialogo strutturato per il riconoscimento dello youth work e della figura dello youth worker |
| 7751 | Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (APMARR) | Supporto psicologico a distanza su piattaforma psydit |
| 7752 | Associazione protezione diritti e libertà privacy | Un mondo senza privacy |
| 7755 | Koinè Cooperativa sociale | L'emozioni, la cura, l'educazione all'aperto sono le peculiarità di Koinè |
| 7758 | Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) | Il cibo è irriguo |
| 7759 | Fondazione Archè | Casa Marzia a Roma nasce la nuova comunità mamma-bambino di Fondazione Archè |
| 7761 | Lega antivivisezione (LAV) | Fermiamo la tratta di animali esotici |
| 7762 | Medici con l'Africa (opera San Francesco) C.U.A.M.M. | 70 anni con l'Africa |
| 7765 | Fondazione Nilde Iotti | Tempi di vita tempi di lavoro |
| 7767 | Associazione per il policlinico | Progetto onco-hair |
| 7768 | Pulcinella | Casa del cinema e delle arti |
| 7771 | Confederazione italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA) | Il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale |
| 7773 | Associazione per l'invecchiamento attivo (Auser) | A Boverino (RC) Auser nella comunità a fianco degli ultimi |
| 7774 | Fondazione cammino minerario di Santa Barbara | Il cammino minerario di Santa Barbara |
| 7775 | Unione nazionale di imprese (UNIMPRESA) | Unimpresa a tutela delle micro, piccole e medie imprese |
| 7776 | Forum permanente per il sostegno a distanza (ForumSaD) | Il sostegno a distanza nell'Italia che riparte contrasta le nuove povertà e promuove coesione sociale e welfare generativo |
| 7777 | Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren (A.N.I.-Ma.S.S) | 17° anniversario dell'Associazione A.N.I.Ma.S.S. |
| 7779 | Incontro fra i popoli | Soggettività e resilienza dei sistemi socioeconomici e agroalimentari in estremo nord Cameroon |
| 7782 | Associazione coro piccole colonne | Festival della canzone europea dei bambini – 16° edizione |
| 7783 | Movimento difesa del cittadino | Strumenti di conoscenza e consapevolezza per i cittadini |
| 7785 | Associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS) | Un test per la corretta informazione dall'aids alla salute globale |

| | | |
|------|--|--|
| 7787 | Movimento per la lotta contro la fame nel mondo (MLFM) | Diverso da chi ? |
| 7788 | Istituto italiano della donazione (IID) | IID: io dono sicuro e il giorno del dono |
| 7790 | Greenpeace | Un nuovo modello agricolo per difendere l'ambiente |
| 7792 | Croce Rossa Italiana (CRI) | Croce Rossa Italiana – Un'Italia che aiuta |
| 7793 | Susan G. Komen | Carovana della prevenzione. Race for the cure. I volontari di Komen Italia |

Domande per l'Accesso radiofonico.

| Numero | Richiedente | Titolo |
|--------|--|--|
| 7728 | Befree cooperativa sociale | Violenza di genere, prevenzione e contrasto |
| 7731 | Concorso letterario nazionale lingua madre | Lingua madre 2022. Vincitrici e racconti di donne straniere in Italia |
| 7734 | Federazione esperantista italiana (FEI) | Le distanze sono più brevi se parliamo tutti la lingua dell'altro |
| 7736 | Ananda marga universal relief team (AMURT) | India: l'educazione neo umanista nelle scuole e orfanotrofi di Amurt |
| 7741 | Centro italiano femminile (CIF) | La democrazia dei corpi intermedi |
| 7745 | Discover Uomo Impresa sociale | Cultura, tradizione, sostenibilità, economia circolare per la valorizzazione del territorio attraverso la promozione del made in Italy nazionale ed internazionale |
| 7747 | Associazione Vita Universale | Gesù disse: dove due o tre si riuniscono nel mio nome, là io sono in mezzo a loro |
| 7753 | Associazione protezione diritti e libertà privacy | Un mondo senza privacy |
| 7756 | Koinè Cooperativa sociale | Le emozioni, la cura, l'educazione all'aperto sono le peculiarità di Koinè |
| 7760 | Fondazione Archè | Casa Marzia a Roma nasce la nuova comunità mamma-bambino di Fondazione Archè |
| 7766 | Fondazione Nilde Iotti | Tempi di vita tempi di lavoro |
| 7772 | Confederazione italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA) | Il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale |
| 7778 | Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren (A.N.I.-Ma.S.S) | 17° anniversario dell'Associazione A.N.I.Ma.S.S. |
| 7784 | Movimento difesa del cittadino | Strumenti di conoscenza e consapevolezza per i cittadini |
| 7789 | Istituto italiano della donazione (IID) | IID: io dono sicuro e il giorno del dono |

| | | |
|------|----------------|--|
| 7791 | Greenpeace | Un nuovo modello agricolo per difendere l'ambiente |
| 7794 | Susan G. Komen | Carovana della prevenzione. Race for the cure. I volontari di Komen Italia |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 90 |
| Audizione del professor Stefano Masini, Capo Area Ambiente e Territorio della Coldiretti .. | 90 |
| Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia | 90 |
| ALLEGATO (<i>Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia</i>) | 92 |
| Sui consulenti della Commissione | 91 |

Martedì 26 aprile 2022. – Presidenza del presidente *f.f.* GRASSO.

La seduta comincia alle 14.14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del professor Stefano Masini, Capo Area Ambiente e Territorio della Coldiretti.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO introduce l'audizione del professor Masini.

Il professor MASINI svolge una relazione sulle attività delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare, con particolare riferimento alla diffusione dei fenomeni dell'usura e dell'illecita percezione delle risorse stanziare dall'Unione Europea nel quadro della politica agricola comune.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRE-

SIDENTE *f.f.* GRASSO, il deputato CANTALAMESSA (Lega) e il senatore LANNUTTI (Misto-IdV).

Il professor MASINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia. Rileva che alle ore 14 di mercoledì 20 aprile è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che non sono pervenute proposte in tal senso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, i senatori MIRABELLI (PD) e

GRASSO (Misto-LeU-Eco) nonché il deputato CANTALAMESSA (Lega).

Posta ai voti, la Relazione risulta approvata all'unanimità.

Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE *ff.* GRASSO comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha deliberato di conferire l'incarico di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito al dottor Stefano Luciani, sostituto procuratore presso la DDA di Roma, e all'avvocato Irene Gionfriddo.

La seduta termina alle 15.07.

ALLEGATO

**Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei
Comuni sciolti per mafia.**

RELATORE SENATORE NICOLA MORRA

Introduzione

Sin dall'avvio dei lavori di questa Commissione si è avuta contezza delle significative criticità che caratterizzano l'istituto dello scioglimento degli enti locali, previsto dall'ordinamento¹ per far fronte al diffuso fenomeno delle infiltrazioni e del condizionamento di tipo mafioso.

È, infatti, insistentemente emerso nelle audizioni svolte in sede plenaria e nei diversi comitati, così come nel corso delle missioni compiute, l'allarmante reiterarsi degli scioglimenti degli stessi enti nonostante le lunghe gestioni commissariali, soprattutto nelle regioni della Calabria, Campania e Sicilia. Numerose e complesse sono state, poi, le difficoltà denunciate e le carenze e inadeguatezze individuate nella concreta operatività degli organi deputati a gestire le amministrazioni sciolte fino alle nuove elezioni.

Nell'intento del legislatore, tali organi hanno il compito di governare gli enti in questione al fine di 'epurarli' dalle infiltrazioni mafiose; ma la *ratio* delle norme dettate per il funzionamento delle Commissioni straordinarie è anche e, forse, soprattutto quella di consentire una futura azione amministrativa libera dai condizionamenti della criminalità organizzata, creando, all'interno delle amministrazioni destinatarie della drastica misura prevista dal *TUEL*, 'anticorpi' in grado di evitare che quelle infiltrazioni e quei condizionamenti possano riproporsi.

Lo strumento disciplinato dagli articoli 143 e seguenti del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 - c.d. "*Testo unico degli enti locali*" o *TUEL*, costituisce uno dei presidi antimafia più importanti del nostro ordinamento. È stato introdotto nella legislazione italiana nel periodo in cui lo Stato si trovava a dovere affrontare la pressante minaccia della criminalità organizzata: con il d.l. 164 del 1991², convertito nella l. 221 del 1991, venne inserito nella l. n. 55 del 1990³, l'art. 15-*bis* che prevede per la prima volta la possibilità di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato il rischio di un condizionamento dell'azione amministrativa per la presenza di fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.

1 art. 143 e ss. d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 - c.d. "*Testo unico degli enti locali*" o *TUEL*

2 "Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso".

3 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

La norma contenuta nel citato articolo 15-*bis* è stata poi trasfusa nell'attuale Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), oggetto di modifica ad opera della legge 94 del 2009 (il c.d. *Pacchetto sicurezza bis*).

L'articolo 143 del *TUEL* prevede che il Prefetto, qualora emergano “*concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori*”, “*ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*”, sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, invii al Ministro dell'Interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi in questione.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia: esso comporta la cessazione dalla carica pubblica dei soggetti partecipanti agli organi dell'ente - e segnatamente da quelle di consigliere, di sindaco e di componente della giunta - nonché la cessazione di ogni altro incarico ad essa connesso. La misura ha una durata di diciotto mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali⁴.

L'art. 146 del *TUEL* estende l'istituto prevedendo la possibilità di scioglimento di tutti gli enti locali disciplinati dal *TUEL*⁵ nonché “*dei consorzi di comuni e province, degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, delle aziende speciali dei comuni e delle province e dei consigli circoscrizionali*”

Con il decreto di scioglimento viene nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Detta commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

⁴ L'esito del presente studio rivela che la proroga assume nella prassi carattere tutt'altro che eccezionale essendo stato constatato che essa è stata disposta nella gran parte dei commissariamenti.

⁵ Come individuati all'art. 2 comma 1 *TUEL*: “*Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni*”

Lo scioglimento dei consigli comunali per “infiltrazioni mafiose”⁶ costituisce una misura amministrativa straordinaria per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell’autogoverno locale, con finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata. Detta misura incide significativamente sul diritto alla scelta dei propri rappresentanti da parte della comunità locale, ma costituisce strumento essenziale e, dunque, necessario per la tutela del prioritario interesse pubblico del contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata.

Secondo quanto riferito alla Commissione dal *Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali*⁷, gli enti interessati dal provvedimento di scioglimento nel periodo intercorrente tra l’agosto del 1991 e il 30 novembre del 2021 sono stati 364, in particolare 357 comuni e 7 aziende sanitarie. Gli scioglimenti hanno riguardato enti di undici regioni italiane, dimostrando come il fenomeno non sia più limitato alle regioni dell’Italia meridionale, ‘storicamente’ interessate dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, avendo coinvolto, pur se in misura inferiore, anche regioni dell’Italia settentrionale⁸.

Ai fini che saranno più oltre indicati, risulta importante richiamare l’attenzione su una delle disposizioni introdotte dal legislatore nel 2009, quella contenuta nel quinto comma dell’art.143 del *TUEL*: essa prevede che, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi univoci, concreti e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di componenti dell’apparato burocratico, venga adottato, con decreto del Ministro dell’interno, ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione.

La disposizione ha una funzione cautelare e non sanzionatoria ed è applicabile anche quando non venga disposto lo scioglimento dell’ente.

Con la norma in questione è stato colmato un vuoto legislativo, atteso che assai spesso l’esame delle relazioni prefettizie aveva evidenziato come il condizionamento da parte della criminalità organizzata non riguardasse la componente elettiva dell’ente ma

⁶ In tal senso anche la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cfr. ad esempio, Sez. III, 24.4.15, n.2054).

⁷ Prefetto Claudio Sgaraglia.

⁸ Calabria, con 80 scioglimenti; Sicilia, con 39 scioglimenti; Campania, con 29 scioglimenti; Puglia, con 15 scioglimenti; Liguria, con 3 scioglimenti; Piemonte, con 2 scioglimenti; Lombardia, con 1 scioglimento; Lazio, con 1 scioglimento; Emilia, con 1 scioglimento; Basilicata, con 1 scioglimento, Valle D’Aosta con 1 scioglimento.

dipendenti dello stesso e non fosse tuttavia possibile alcun intervento nei loro confronti, trattandosi di membri dell'apparato burocratico.

Significativo l'impiego che è stato fatto di questo utile strumento: dall'anno 2009 sono stati emessi 25 provvedimenti a norma del quinto comma dell'art. 143 del *TUEL* (uno nel 2021), con il coinvolgimento di ben 50 dipendenti di amministrazioni locali. Alla luce dei dati offerti all'attenzione della Commissione⁹, va sottolineato come nel quinquennio 2017/2021 risultano emessi solo sette dei provvedimenti in questione.

Fra gli elementi evidenziati dal Prefetto, si richiama l'attenzione sulla circostanza, su cui a breve si tornerà, della condizione di crisi finanziaria avanzata nella quale si trovavano, in molti casi, gli enti poi "sciolti per mafia" da ricondurre, nella gran parte, alle carenze riscontrate nelle attività di riscossione delle entrate.

Venendo al profilo delle attività della gestione commissariale, è emerso dalle audizioni svolte, sia in sede plenaria che nell'ambito dei lavori di alcuni Comitati, come i Commissari non abbiano soltanto il compito di porre in essere quanto necessario a ricondurre alla legalità l'azione amministrativa, ma debbano anche far fronte alle annose criticità che interessano i comuni commissariati: devono dunque occuparsi, a mero titolo esemplificativo, della gestione del ciclo dei rifiuti, dell'adozione di strumenti urbanistici, del contrasto dell'abusivismo edilizio, della realizzazione delle opere pubbliche deliberate come indifferibili e rimaste incompiute, della ricognizione del patrimonio immobiliare con definizione delle condizioni d'uso e del recupero dei canoni, del contenzioso irrisolto, della situazione di squilibrio finanziario e del contrasto all'evasione tributaria¹⁰.

La maggior parte delle commissioni deve inoltre adottare disposizioni regolamentari per colmare lacune in settori "sensibili", ove il disordine amministrativo e la mancanza di trasparenza nelle procedure hanno favorito la permeabilità dell'ente alle ingerenze delle consorterie criminali. Devono, dunque, intervenire sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio, sulla acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, sulla concessione di contributi, sulle entrate tributarie. In gran parte delle situazioni esaminate, le commissioni straordinarie si sono inoltre dovute occupare del personale, provvedendo all'avvicendamento di dirigenti e responsabili di servizi, per inaffidabilità o incapacità professionale¹¹.

9 Vedi grafico a pag. 13 della Relazione depositata all'esito dell'audizione dal Prefetto Sgaraglia.

10 Si veda a tal proposito la [Relazione annuale al Parlamento](#) del Ministro dell'Interno sull'attività svolta dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

11 L'art. 145 comma 1 prevede: "Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato

È evidente, dunque, l'estrema importanza dell'attività svolta dall'organo di gestione straordinaria: ciò soprattutto ai fini dell'effettivo recupero dell'ente alla legalità e di un risolutivo affrancamento del medesimo dalle esiziali ingerenze della criminalità organizzata.

disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione".

Premessa

Il presente elaborato illustra i risultati dell'attività di approfondimento avviata in ragione della rilevanza dell'argomento e condotta, per un verso, attraverso lo studio delle modalità di attuazione della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione negli enti poi "sciolti per mafia" e, per altro verso, attraverso l'audizione dei componenti di alcune Commissioni straordinarie¹² e di soggetti istituzionalmente deputati ad occuparsi del tema¹³.

Il lavoro è stato avviato nell'anno 2020 e, prendendo in esame i dati all'epoca disponibili, ha messo in luce le criticità rilevate in quegli enti che nell'anno in questione (o in una parte di esso) erano stati retti da una Commissione straordinaria, ai sensi della normativa sopra sinteticamente richiamata.

Dall'analisi compiuta è emerso che le gestioni commissariali non prestano la dovuta attenzione o, comunque, non riescono ad affrontare in maniera adeguata gli aspetti della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che appaiono invece essenziali per consentire un graduale ritorno verso la legalità dei Comuni che, sciolti in quanto inquinati dal condizionamento della criminalità organizzata, sono affidati alla loro amministrazione.

Risulta appena necessario sottolineare l'importanza dei temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

I dati e le analisi sul fenomeno 'mafioso' di cui oggi si dispone confermano quanto già evidenziato da questa Commissione parlamentare, anche nelle precedenti legislature, e cioè che le organizzazioni criminali rientranti nel paradigma dell'art. 416-bis c.p. sono state caratterizzate negli ultimi decenni da ampie trasformazioni: *“mostrando straordinaria flessibilità e duttilità nonché grande capacità rigenerativa, esse appaiono assumere formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi”*¹⁴. In particolare, le indagini condotte dalla magistratura e dalle forze di polizia hanno evidenziato come nell'incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, con una accelerazione del processo di trasformazione e di 'sommersione' in atto già da tempo, l'azione delle organizzazioni mafiose sia, nell'attuale fase storica, elettivamente volta ad implementare reti e capacità relazionali,

12 Cfr. missione a Catanzaro del 29.9.2020, a Napoli del 28.7.2021 e a Reggio Calabria del 6.12.2021

13 Sono stati auditi il 27 luglio 2021 il Presidente dell'ANAC dott. Giuseppe Busià, il 30 novembre 2021 il prefetto Luisa Latella e il 19 dicembre 2021 il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno prefetto Claudio Sgaraglia.

14 In tal senso cfr. la relazione svolta dal Ministro dell'Interno a questa Commissione Parlamentare d'inchiesta nel corso dell'audizione tenutasi il 30 ottobre 2019.

sostituendo l'uso della violenza, ormai residuale, con linee d'azione di silente infiltrazione¹⁵.

Pur ciascuna con le proprie peculiarità, le diverse 'mafie' presentano una sempre più spiccata attitudine imprenditoriale e affaristica favorita dagli ingenti patrimoni di cui tutte dispongono. Le imponenti risorse economiche, accumulate grazie ad attività illecite sempre più diversificate, necessitano di 'ripulitura' e di reimpiego al fine di essere a loro volta fonte di nuovi profitti.

Le associazioni criminali di stampo mafioso dispongono già di imprese intranee o, comunque, contigue e talvolta organizzate in 'cartello', capaci di "infiltrare" sempre più l'economia privata attraverso l'infezione di compagini societarie sane; la continua ricerca di canali di reimpiego e riciclaggio sempre nuovi, le induce ad invadere anche attività economiche del comparto pubblico (come i settori del trattamento dei rifiuti o delle opere pubbliche), o comunque settori interessati dall'erogazione di contributi pubblici (come nel caso della produzione da fonti rinnovabili, dell'agricoltura e dell'allevamento), fonti di ingenti proventi.

Tali obiettivi vengono ormai conseguiti con l'impiego di metodi meno rischiosi perché meno 'eclatanti' e appariscenti: la violenza e l'intimidazione hanno ormai lasciato il loro posto alla sistematica infiltrazione degli apparati pubblici, soprattutto tramite l'inquinamento delle competizioni elettorali - con la conseguente collusione degli eletti, diretta espressione della organizzazione mafiosa medesima - o la corruzione di uomini delle istituzioni (dirigenti, funzionari o anche semplici impiegati), cui vengono garantite prebende di entità più o meno rilevante.

Ed è, appunto, a questa pericolosa realtà che vuole farsi fronte attraverso lo strumento dello scioglimento e della gestione straordinaria degli enti *ex art. 143 TUEL*, contrastando i fenomeni di infiltrazione accertati e ricercando, per il futuro, soluzioni capaci di prevenirli.

L'uso del sistema della corruttela è essenziale nel nuovo modo di atteggiarsi delle associazioni mafiose in quanto consente loro di conseguire le utilità offerte dal comparto pubblico¹⁶. Tale sistema è altrettanto imprescindibile anche per consentire

15 Cfr. anche la [Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento](#) sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, relativa al secondo semestre del 2020.

16 È di estremo interesse sottolineare come il tema in realtà non sia affatto nuovo. Infatti proprio in una delle sedute di discussione in Senato della legge di conversione del d.l. 164/1991 sopra citato, con cui venne introdotto l'istituto dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, venne richiamata l'attenzione sull'importanza della trasparenza e sulla necessità di assicurare il diritto di controllo effettivo da parte del cittadino; si rimarcò inoltre l'importanza di una definizione chiara delle procedure di appalto, definiti come "una delle maggiori fonti di corruzione" (v. pagg. 10 e segg. del resoconto stenografico della seduta pubblica del Senato del 18 luglio 1991, n. 552).

alle consorterie criminali di svolgere liberamente attività di impresa nei diversi settori privati: la mimetizzazione nei tessuti produttivi, ove si registra la commistione o addirittura la vera e propria coincidenza tra *leadership* criminale e *management* aziendale¹⁷, è possibile anche per l'assenza dei controlli cui le pubbliche amministrazioni sono deputate, da ricondurre, appunto alla complicità e alle omissioni dei dipendenti corrotti.

E' evidente pertanto come la prevenzione della corruzione costituisca uno strumento essenziale per individuare e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa, per palesare e sanzionare le azioni di inquinamento giunte a compimento e per evitare, in un'ottica di prevenzione *sensu proprio*, che la futura attività degli enti locali affidati a gestione commissariale possa, una volta che essi siano tornati alla 'normalità', essere nuovamente bersaglio dell'azione di penetrazione delle organizzazioni criminali.

17 Cfr. Relazione sull'attività della DIA cit.

La prevenzione della corruzione e la trasparenza

Ruolo centrale nell'ambito delle politiche contro la corruzione ha assunto negli ultimi anni il rispetto della trasparenza nell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Essa, intesa come accessibilità piena alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Il c.d. “*Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” (D.l.vo n. 33 del 14 marzo 2013), emanato in attuazione di quanto previsto dalla c.d. legge anticorruzione (legge n. 190 del 6 novembre 2012), ha riordinato in un unico corpo normativo e integrato con nuove disposizioni, le norme riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni¹⁸.

Il *Codice* (novellato con il D.l.vo n. 97 del 2016) ha individuato una ampia serie di documenti e atti che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, come, esemplificatamente, quelli relativi alla loro attività ed organizzazione, all'uso delle risorse pubbliche (comprese le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio), alle prestazioni offerte e ai servizi erogati¹⁹.

18 Cfr. sul punto “[Diritto di accesso e trasparenza della Pubblica Amministrazione](#)” - Servizio Studi della Camera dei Deputati 4 agosto 2020

19 Più in dettaglio, la tipologia più ampia di obblighi, disciplinati nel decreto, riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano non solo i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali, ma anche:

- i documenti e le informazioni relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale (atto di nomina, *curriculum*, compensi, assunzione di altre cariche, ecc.);
- le informazioni, tra cui i compensi percepiti e i dati patrimoniali, relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza;
- i dati relativi alla dotazione organica, al costo del personale a tempo indeterminato e i dati sul personale con altre tipologie contrattuali, nonché gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- i bandi di concorso per il reclutamento del personale, i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla valutazione della performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano alla p.a. di riferimento, nonché le eventuali interpretazioni autentiche;
- i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato;
- gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
- informazioni relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere inseriti in una apposita sezione della *home page* dei siti istituzionali di ciascuna pubblica amministrazione, denominata “*Amministrazione trasparente*”; vi devono permanere per un periodo di 5 anni o comunque fintanto che producano i loro effetti.

Con il *Codice della trasparenza* sono stati potenziati anche gli strumenti di accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati detenuti dagli uffici pubblici: è stato infatti introdotto e disciplinato (cfr. articoli 2 e 5 del *Codice della trasparenza*) l’*accesso civico* ai dati e documenti, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni atti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui questa sia omessa. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Con il D.l.vo 97/2016, entrato in vigore nel 2018, sul modello del *Freedom of Information Act (FOIA)* statunitense, è stato poi introdotto l’*accesso libero* ai documenti delle pubbliche amministrazioni (v. *infra*), basato sulla possibilità per chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di una serie di atti indicati in un elenco tassativo e sottoposti a regime di riservatezza.

È rimasto fermo, comunque, il diritto di accesso alle informazioni per le quali esiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di assicurare l’attuazione delle misure di trasparenza, lo stesso *Codice della trasparenza* prevede due tipi di vigilanza, una a livello diffuso, l’altra a livello centrale. Sotto il primo aspetto, ogni amministrazione deve individuare un “*Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*”.

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce, inoltre, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è valutato ai fini della retribuzione di

Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie riguarda l’uso delle risorse pubbliche (articoli 29-31) e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, nonché le informazioni degli immobili posseduti e i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo-contabile.

Per garantire il buon andamento delle amministrazioni, il decreto riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (articoli 32-36). Rientra in questa tipologia la pubblicazione di: carta dei servizi e standard di qualità; tempi medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture; l’elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese; i dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza di ciascuna amministrazione.


risultato e del trattamento economico accessorio collegato alle *performance* dei dirigenti.

A livello centrale, il controllo è affidato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che è titolare di poteri ispettivi nei confronti delle singole amministrazioni e può ordinare l’adozione o la rimozione di atti e comportamenti da parte delle stesse.

Quadro di sintesi: le criticità rilevate

Come sopra già accennato, l'analisi compiuta ha preso in esame i dati riguardanti la trasparenza e la prevenzione della corruzione nei comuni italiani che nell'anno 2020 (o in una parte di esso) sono stati retti da una Commissione straordinaria dopo uno scioglimento disposto ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Nel corso dell'anno in questione, sono stati 53 i Comuni affidati a una gestione commissariale: ai 42 che si trovavano in tale condizione al primo gennaio (17 dei quali sono poi tornati al voto a settembre 2020), se ne sono aggiunti 11 nei confronti dei quali lo scioglimento è stato disposto durante il medesimo anno solare.



Si premettono brevemente alcune osservazioni generali sui risultati della tornata elettorale dell'autunno dell'anno 2020 che, come detto, ha riguardato 17 comuni giunti al termine della gestione commissariale: si è avuta in più casi la riconferma di sindaci eletti prima che avvenisse lo scioglimento; si è registrata una rilevante presenza di liste civiche in luogo dei partiti tradizionali e, talvolta, si è riscontrata una scarsa effettiva competizione.

All'esito dell'esame dei dati raccolti, può certamente affermarsi che gli aspetti che il legislatore ha inteso valorizzare e disciplinare, sia con la legge n. 190 del 2012 che con il D.l.vo n. 33 del 2013, risultano alquanto trascurati dalle gestioni commissariali e ciò nonostante fossero state stigmatizzate in parecchi decreti di scioglimento le omissioni e carenze delle cessate amministrazioni proprio con riguardo a tali profili.

In primo luogo, gravi carenze sono emerse dalla ricognizione dei contenuti che dovrebbero essere presenti nella pagina della trasparenza dei siti *internet* istituzionali

degli enti sciolti oggetto di analisi e, a dimostrazione della sottovalutazione della rilevanza di tale mancanza, ciò non è stato evidenziato nella gran parte delle “*relazioni di fine mandato*” redatte dalle Commissioni straordinarie che li hanno gestiti: in esse spesso non è stata riportata alcuna informazione sul grado di popolamento della pagina ‘*Amministrazione trasparente*’.

Va evidenziato come, al fine di contrastare l’illegalità ed in ossequio al principio della trasparenza amministrativa, sia necessario attivare un controllo diffuso delle informazioni presenti in ‘*Amministrazione trasparente*’ e, anche, nella ‘*Banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio opere pubbliche*’ (MOP)²⁰, atteso che tra i settori esposti a maggiore rischio di corruzione e di infiltrazioni criminali vi sono sicuramente gli appalti per la fornitura di beni o servizi o per i lavori effettuati sia direttamente dai Comuni, sia per il tramite delle società partecipate o controllate. Anche sotto tale profilo, come si evidenzierà in seguito, molteplici sono le carenze emerse all’esito dell’indagine compiuta.

Analoghi profili deficitari sono emersi con riguardo all’obbligo gravante sui comuni di pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale l’elenco dei beni confiscati alla mafia e ad essi trasferiti, adempimento di primaria importanza previsto dal D.l.vo 159/2011 (c.d. Codice Antimafia)²¹, ma non dal D.l.vo 33/2013.

Inoltre, benché i comuni sciolti per mafia versino spesso in condizioni deficitarie, con squilibri strutturali di bilancio che possono condurre al pre-dissesto o al dissesto finanziario, dallo studio effettuato è emerso come nel corso delle gestioni commissariali, spesso, il ciclo di programmazione dei bilanci non sia rispettato e il piano dei conti integrato non sia prodotto o pubblicato. La mancanza di attendibilità, correttezza, congruità e coerenza dei bilanci non consente, di conseguenza, ai Revisori dei conti e alla Corte di Conti, ciascuno per la parte di propria competenza, di effettuare i dovuti controlli.

Ulteriore significativa criticità evidenziata dall’analisi compiuta sugli enti oggetto del provvedimento di scioglimento è quella che attiene alla mancanza di stabilità e

20 Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto nell’ambito della **Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dal D.l.vo n. 229/2011**. il sistema mira a restituire un quadro organico degli investimenti, razionalizzando e integrando le informazioni già esistenti.

21 Art. 48 comma 3 lett. c) secondo periodo: “Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

continuità nell'incarico del *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* (Rpct), figura che, come si vedrà nel prosieguo, è fondamentale per riaffermare i valori della legalità.

Molteplici sono le difficoltà riscontrate nello svolgimento di tale ruolo; esse sono evidenziate nella “*Relazione annuale sulle misure di prevenzione della corruzione*”²², che deve essere compilata annualmente dal Responsabile predetto. Analizzando le relazioni in questione compilate nei comuni presi in esame, una delle principali difficoltà evidenziate è quella di conciliare l'attività di Segretario generale, spesso esercitata non in via esclusiva, con quella di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, atteso che i due ruoli vengono spesso a concentrarsi sulla stessa persona. Sono stati altresì sottolineati gli eccessivi adempimenti richiesti, spesso onerosi e complessi, la mancanza di risorse umane e finanziarie, la resistenza al cambiamento da parte del personale, le carenze di organizzazione, di strumenti informatici e formazione e la mancanza di collaborazione da parte dei dipendenti.

Merita riflessione, inoltre, la pressoché totale mancanza, nelle citate relazioni annuali redatte nei comuni sciolti per mafia, di segnalazioni relative a fenomeni corruttivi: nel 78% delle Relazioni esaminate non è stato evidenziato alcun evento corruttivo durante il 2019. Analoga carenza si è rilevata per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale per fatti penalmente rilevanti, così come per reati di natura corruttiva.

Infine, uno dei più significativi elementi di problematicità emersi dallo studio compiuto è la totale assenza nei comuni osservati di segnalazioni di illecito da parte di dipendenti (cosiddetti *whistleblowing*), nel periodo 2016-2019, anche perché sono pochissime le amministrazioni che hanno predisposto un sistema che consenta l'anonimato del segnalante.

Le carenze e anomalie sinora sinteticamente premesse verranno compiutamente analizzate nei paragrafi che seguono.

La rilevanza ed entità delle problematiche riscontrate rendono evidente la primaria necessità di un intervento di carattere strutturale, che sia in grado di garantire l'effettiva realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche fornendo un adeguato supporto operativo volto ad assicurare il superamento delle situazioni di difficoltà.

22 Trattasi di un documento la cui redazione costituisce adempimento cui è tenuto il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che si risolve nella compilazione di un questionario da pubblicare in 'Amministrazione trasparente' entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo un file *excel* predisposto dall'ANAC.

All'esito dell'esposizione dei dati emersi e grazie all'indagine compiuta, saranno avanzate alcune proposte.


Analisi statistica sui comuni sciolti per mafia

Come accennato nel precedente paragrafo, con il presente lavoro sono stati analizzati dati ed elementi relativi all'anno 2020, al fine di indagare lo 'stato di salute', sotto il profilo della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dei Comuni che nell'anno in questione - o in una parte di esso - sono stati affidati a una gestione commissariale.

Dal 1991 al 31 dicembre 2020, sono state sciolte per mafia 324 amministrazioni comunali²³. I provvedimenti di scioglimento sono stati particolarmente numerosi dal 1991 al 1993, nell'anno 2012 e nel periodo 2017-2018.

Il numero limitato di scioglimenti che si è registrato nell'anno 2020 - appena undici, quindi otto in meno rispetto all'anno precedente - potrebbe essere messo in relazione a una ridotta attività di controllo causata dall'emergenza sanitaria per la pandemia, che avrebbe distolto l'attenzione verso altri obiettivi. Tale eventualità non è affatto rassicurante, ingenerando il timore che l'attività corruttiva possa aver continuato a prosperare indisturbata in talune situazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

23 Non sono considerati gli scioglimenti annullati a seguito di opposizione nelle sedi competenti.


FIGURA 1 – COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER ANNO DI SCIOGLIMENTO (numero)

Fonte: Elaborazione su dati [WiKi Mafia](#), [Avviso Pubblico](#) e Presidenza del Consiglio

Salvo rari casi il fenomeno riguarda soprattutto il Sud, in primo luogo la Calabria (35%) e a seguire Campania (30%), Sicilia (25%) e Puglia (6%).

Si segnalano diversi casi di recidività (v. *supra* i dati esposti dal Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno), con alcuni Comuni che sono stati sciolti fino a 3 volte.

Nel 2020, gli scioglimenti hanno riguardato la Calabria (4), la Sicilia (3), la Campania (2), la Puglia (1) e, per la prima volta, la Valle d'Aosta (1).

FIGURA 2 – COMUNI SCIOLTI PER MAFIA DAL 1991 AL 2020 PER REGIONE (numero)

Fonte: Elaborazione su dati [WiKi Mafia](#), [Avviso Pubblico](#) e Presidenza del Consiglio

Alla data del primo gennaio 2020, i Comuni commissariati erano 42 e ad essi si sono aggiunti ulteriori 11 Comuni il cui scioglimento è stato disposto durante l'anno 2020, per un totale complessivo di 53 Comuni, coinvolgenti una popolazione di circa 700 mila residenti (poco più dell'1 per cento della popolazione italiana)²⁴.

Il 40% di essi si trova in Calabria (21 comuni, 7 dei quali sono tornati al voto nel 2020), 15 sono i comuni sciolti in Sicilia, 8 in Puglia, 7 in Campania ed 1, rispettivamente, in Basilicata e Valle d'Aosta.

Dopo il rinvio delle elezioni amministrative nella primavera del 2020 a causa del *lockdown*, 17 Comuni hanno votato in autunno per il rinnovo degli organi elettivi (169 mila abitanti). Al 31 dicembre 2020 risultavano ancora commissariati 36 comuni (531 mila abitanti).

²⁴ Popolazione residente al 1° gennaio 2020 (fonte [Demo.lstat.it](#)).

TAVOLA 1 – COMUNI SCIOLTI PER MAFIA - 2020

| Comune | Provincia | Regione | Inizio | Fine | Durata | Popolazione 2020 | Sindaco uscente | Giunta uscente | Anno elezioni | %voti |
|--|-----------------|---------------|------------|------------|--------|------------------|--|--------------------------|----------------------|--------|
| Tortorici | Messina | Sicilia | 17/12/2020 | 16/06/2022 | 18 | 6.044 | Emanuele Galati Sardo | Lista civica (1) | 2019 | 36,90 |
| Pratola Serra | Avellino | Campania | 22/10/2020 | 21/04/2022 | 18 | 3.739 | Emanuele Auffero | Lista civica (1) | 2017 | 55,78 |
| Cutro | Crotone | Calabria | 07/08/2020 | 06/02/2022 | 18 | 9.975 | Salvatore Di Vuono | Lista civica (1) | 2016 | 24,95 |
| Sant'Eufemia di Aspromonte | Reggio Calabria | Calabria | 07/08/2020 | 06/02/2022 | 18 | 3.894 | Domenico Creazzo | Lista civica (1) | 2017 | 45,72 |
| Partinico | Palermo | Sicilia | 28/07/2020 | 27/01/2022 | 18 | 30.917 | Maurizio De Luca | C_DX e liste civiche (4) | 2018 | 24,29 |
| Maniace | Catania | Sicilia | 15/05/2020 | 14/11/2021 | 18 | 3.663 | Antonino Cantali | Lista civica (1) | 2015 | 52,50 |
| Sant'Antimo | Napoli | Campania | 16/03/2020 | 15/09/2021 | 18 | 33.340 | Aurelio Russo | PD e liste civiche C_SX | 2017 | 32,52 |
| Pizzo | Vibo Valentia | Calabria | 25/02/2020 | 24/08/2021 | 18 | 9.120 | Gianluca Callipo | Lista civica (1) | 2017 | 62,27 |
| Amantea | Cosenza | Calabria | 13/02/2020 | 12/08/2021 | 18 | 13.941 | Mario Pizzino | Lista civica (1) | 2017 | 43,01 |
| Saint-Pierre | Aosta | Valle d'Aosta | 11/02/2020 | 10/08/2021 | 18 | 3.195 | Paolo Lavy | Lista civica (1) | 2015 | 52,46 |
| Scorrano | Lecce | Puglia | 17/01/2020 | 16/07/2021 | 18 | 6.809 | Guido Nicola Stefanelli | Lista civica (1) | 2017 | 54,66 |
| San Giorgio Morgeto | Reggio Calabria | Calabria | 21/12/2019 | 21/06/2021 | 18 | 3.018 | Salvatore Valerioti | Lista civica (1) | 2016 | 59,02 |
| Scanzano Jonico | Matera | Basilicata | 21/12/2019 | 21/06/2021 | 18 | 7.470 | Carmelo Ripoli | Lista civica (1) | 2016 | 34,23 |
| Mezzojuso | Palermo | Sicilia | 12/12/2019 | 12/06/2021 | 18 | 2.790 | Salvatore Giardina | Lista civica (1) | 2017 | 54,88 |
| Carmiano | Lecce | Puglia | 02/12/2019 | 01/06/2021 | 18 | 11.748 | Giancarlo Mazzotta | Lista civica (1) | 2015 | 73,52 |
| Africo | Reggio Calabria | Calabria | 02/12/2019 | 01/06/2021 | 18 | 2.911 | Francesco Bruzzaniti | Lista civica (1) | 2016 | 58,47 |
| Orta di Atella | Caserta | Campania | 06/11/2019 | 05/11/2021 | 24 | 27.555 | Andrea Villano | Lista civica (4) | 2018 | 49,26 |
| Manfredonia | Foggia | Puglia | 16/10/2019 | 15/04/2021 | 24 | 55.517 | Angelo Riccardi | PD e liste civiche C_SX | 2015 | 57,97 |
| Cerinola | Foggia | Puglia | 10/10/2019 | 09/04/2021 | 24 | 55.324 | Francesco Metta | Liste civiche (6) | 2015 | 33,15 |
| Misterbianco | Catania | Sicilia | 26/09/2019 | 25/03/2021 | 24 | 49.307 | Antonino Di Guardo | Liste civiche (9) | 2017 | 52,33 |
| Torretta | Palermo | Sicilia | 06/08/2019 | 05/02/2021 | 24 | 4.206 | Salvatore Gambino | Lista civica (1) | 2018 | 40,50 |
| Sinopoli | Reggio Calabria | Calabria | 31/07/2019 | 30/07/2021 | 24 | 1.953 | Annunziato Danaro | Lista civica (1) | 2016 | 52,40 |
| San Cipirello | Palermo | Sicilia | 19/06/2019 | 18/06/2021 | 24 | 5.172 | Vincenzo Geluso | Lista civica (1) | 2017 | 53,75 |
| Arzano | Napoli | Campania | 20/05/2019 | 19/05/2021 | 24 | 33.756 | Fiorella Esposito | Liste civiche (4) | 2017 | 41,70 |
| Stilo | Reggio Calabria | Calabria | 08/05/2019 | 07/05/2021 | 24 | 2.485 | Giancarlo Miriello | Lista civica (1) | 2016 | 55,21 |
| Palizzi | Reggio Calabria | Calabria | 30/04/2019 | 29/04/2021 | 24 | 2.201 | Arturo Walter Scerbo | Lista civica (1) | 2014 | 56,64 |
| Mistretta | Messina | Sicilia | 28/03/2019 | 27/03/2021 | 24 | 4.548 | Santo Lapunzina | Lista civica (1) | 2014 | |
| San Cataldo | Caltanissetta | Sicilia | 28/03/2019 | 27/03/2021 | 24 | 21.095 | Giampiero Modaffari | Liste civiche (3) | 2014 | 63,81 |
| Pachino | Siracusa | Sicilia | 15/02/2019 | 14/02/2021 | 24 | 21.758 | Roberto Bruno | Ncd, Pd e liste civiche | 2014 | 75,03 |
| Carei | Reggio Calabria | Calabria | 10/01/2019 | 09/01/2021 | 24 | 2.176 | Giuseppe Rocco Giugno | Lista civica (1) | 2014 | 100,00 |
| Delianuova | Reggio Calabria | Calabria | 21/11/2018 | 20/11/2020 | 24 | 3.229 | Francesco Rossi | Lista civica (1) | 2015 | 43,77 |
| Crucoli | Crotone | Calabria | 29/10/2018 | 28/10/2020 | 24 | 2.926 | Domenico Vulcano | PD | 2014 | 52,14 |
| Casabona | Crotone | Calabria | 29/10/2018 | 28/10/2020 | 24 | 2.481 | Natale Carvello | Lista civica (1) | 2014 | 60,37 |
| Siderno | Reggio Calabria | Calabria | 09/08/2018 | 08/08/2020 | 24 | 17.401 | Pietro Fuda | PD e liste civiche C_SX | 2015 | 82,04 |
| San Biagio Platani | Agrigento | Sicilia | 06/08/2018 | 05/08/2020 | 24 | 3.052 | Santo Sabella | Lista civica (1) | 2014 | |
| Vittoria | Ragusa | Sicilia | 02/08/2018 | 01/08/2020 | 24 | 62.524 | Giovanni Moscato | Liste civiche (4) | 2016 | 55,16 |
| Sogliano Cavour | Lecce | Puglia | 29/06/2018 | 28/06/2020 | 24 | 3.968 | Paolo Soltto | Lista civica (1) | 2016 | 55,15 |
| San Gregorio D'Ippona | Vibo Valentia | Calabria | 08/05/2018 | 07/05/2020 | 24 | 2.590 | Michele Pannia | Lista civica (1) | 2014 | 55,89 |
| Briatico | Vibo Valentia | Calabria | 08/05/2018 | 07/05/2020 | 24 | 4.189 | Andrea Niglia | Lista civica (1) | 2014 | 100,00 |
| Surbo | Lecce | Puglia | 08/05/2018 | 07/05/2020 | 24 | 14.597 | Fabio Vincenti | Lista civica (1) | 2013 | 39,71 |
| Trecastagni | Catania | Sicilia | 08/05/2018 | 07/05/2020 | 24 | 11.000 | Giovanni Barbagallo | PD e liste civiche C_SX | 2013 | 41,70 |
| Limbadi | Vibo Valentia | Calabria | 26/04/2018 | 25/04/2020 | 24 | 3.372 | Giuseppe Morello | Lista civica (1) | 2015 | 51,47 |
| Plati | Reggio Calabria | Calabria | 26/04/2018 | 25/04/2020 | 24 | 3.756 | Rosario Sergi | Lista civica (1) | 2016 | 63,46 |
| Caivano | Napoli | Campania | 26/04/2018 | 25/04/2020 | 24 | 37.226 | Simone Monopoli | Liste centro destra | 2015 | 46,68 |
| Manduria | Taranto | Puglia | 26/04/2018 | 25/04/2020 | 24 | 30.247 | Roberto Leonardo Massafra | Liste civiche (4) | 2013 | 25,73 |
| Bompensiere | Caltanissetta | Sicilia | 26/04/2018 | 25/04/2020 | 24 | 522 | Salvatore Gioacchino Losardo | Lista civica (1) | 2013 | 54,94 |
| Stroneoli | Crotone | Calabria | 17/04/2018 | 16/04/2020 | 24 | 6.397 | Michele Laurenzano | PD | 2013 | 46,88 |
| Calvizzano | Napoli | Campania | 17/04/2018 | 16/04/2020 | 24 | 12.072 | Giuseppe Salatiello | Lista civica (1) | 2013 | 38,12 |
| Camastra | Agrigento | Sicilia | 10/04/2018 | 09/04/2020 | 24 | 1.984 | Angelo Cascia | Lista civica (1) | 2013 | 61,14 |
| Scilla | Reggio Calabria | Calabria | 22/03/2018 | 21/03/2020 | 24 | 4.760 | Pasqualino Ciccone | Lista civica (1) | 2015 | 47,31 |
| Mattinata | Foggia | Puglia | 16/03/2018 | 15/03/2020 | 24 | 6.127 | Michele Prencipe | Lista civica (1) | 2014 | 48,95 |
| San Gennaro Vesuviano | Napoli | Campania | 12/02/2018 | 11/02/2020 | 24 | 11.887 | Antonio Russo | Lista civica (1) | 2014 | 45,55 |
| Cirò Marina | Crotone | Calabria | 19/01/2018 | 18/01/2020 | 24 | 14.365 | Nicodemo Parrilla | Liste civiche (5) | 2016 | 47,89 |

Fonte: Elaborazione su dati Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, Regione Sicilia, Comuni, Tuttitalia.it

Il Comune di maggiori dimensioni è Vittoria (RG) con 62.524 abitanti e altri 11 sono i Comuni di medie dimensioni con più di 20 mila residenti. Il più piccolo è Bompensiere (CL) con 522 abitanti e ben 33 di essi hanno meno di 10 mila residenti. Il numero medio di residenti è pari a 12.937.

Il tema della popolazione residente richiama l'attenzione sulla istituzione, prevista all'articolo 62 del D.l.vo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) che contiene oltre ai dati anagrafici della popolazione, i dati contenuti nell'archivio nazionale informatizzato dei

registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. L'*Anpr* assicura ai Comuni anche un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni, necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

Dallo studio effettuato emerge che a marzo 2021 erano 41 i Comuni commissariati che avevano completato le operazioni di subentro all'*Anpr* (di cui 19 nel 2020 e 1 nel 2021); 7 erano in fase di pre-subentro e 5 non avevano neanche avviato la procedura (Orta di Atella, Calvizzano, San Gennaro Vesuviano, San Cipirello, Vittoria).

Va sottolineato come, a maggior ragione per i Comuni sciolti per mafia, la gestione centralizzata dell'anagrafe della popolazione rappresenti un importante presidio di legalità soprattutto per la gestione delle liste elettorali e per l'accesso ai servizi sociali. In tal senso, l'interoperabilità delle banche dati eviterebbe abusi, come quelli venuti alla luce di recente in relazione all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

Le elezioni nei comuni sciolti per mafia

Si riportano qui di seguito alcune notazioni su aspetti emersi dall'analisi delle elezioni svoltesi nei Comuni sciolti per mafia.

Nelle competizioni elettorali svolte prima dello scioglimento, il sindaco uscente era ovunque di genere maschile (con la sola eccezione di Arzano, in provincia di Napoli)²⁵ e nella maggior parte dei casi era sostenuto da una o più liste civiche.

Può ipotizzarsi che la scarsa esposizione elettorale dei partiti costituisca uno dei fattori distorsivi che hanno caratterizzato quegli enti.

Sempre con riferimento alle elezioni che avevano preceduto lo scioglimento, si evidenzia come a Careri e Briatico, nel 2014, si fosse presentata una sola lista che aveva raccolto, pertanto, il 100% dei consensi; in altri 14 Comuni a contrapporsi erano soltanto due liste, spesso civiche, e ciò spiega il raggiungimento di percentuali elevate di consenso.

Lo studio svolto ha inteso approfondire anche i risultati delle elezioni svoltesi nel settembre 2020 quando, al termine del periodo di commissariamento²⁶, sono tornati al voto 17 Comuni e, segnatamente, 7 in Calabria, 4 in Puglia, 3 in Campania e 3 in Sicilia.

Emergono, in primo luogo, le precedenti esperienze svolte dai sindaci eletti, o comunque candidati, in amministrazioni già sciolte per infiltrazioni mafiose o ex art. 141 TUEL. In tre comuni è stata rieletta, quale sindaco, la stessa persona che rivestiva tale carica al momento dello scioglimento dell'ente. In altri casi, invece, il vincitore della competizione elettorale aveva già ricoperto in passato la medesima carica.

L'analisi degli elementi raccolti consente di rilevare, inoltre, come anche successivamente al commissariamento le elezioni siano state per lo più caratterizzate da scarsa competizione (in più casi sono state presentate solamente due liste e in un caso soltanto una), da bassa affluenza di elettori e da assai modesta esposizione dei partiti.

25 Secondo l'[Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali](#) del Ministero dell'Interno, nel 2020 in Italia c'erano 6.574 Sindaci uomini e 1.149 donne (il 15% del totale). Nei Comuni commissariati per infiltrazioni mafiose, tale percentuale riferita a prima dello scioglimento è di appena il 2%.

26 In tutti i casi, ai 18 mesi iniziali sono stati aggiunti altri 6 di proroga, per un totale di 2 anni di commissariamento.

Nel Comune di Caivano (NA) ha prevalso al primo turno il candidato sostenuto da una coalizione di centro sinistra con 7 liste.

Comune di CAIVANO (Prec. elez.: 31/05/2015)
Sezioni sindaco: 31 / 31 (Tutte) - Sezioni consiglio: 31 / 31 (Tutte)

| | Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|--|--------|-------|-------|
| ▼ |  VINCENZO FALCO DETTO ENZO SINDACO | 10.332 | 51,66 | |
| |  | | | 15 |
| ▼ |  ANTONIO ANGELINO CONSIGLIERE | 6.496 | 32,48 | |
| |  | | | 5 |
| ▼ |  SALVATORE PONTICELLI CONSIGLIERE | 3.173 | 15,86 | |
| |  | | | 2 |
| | Candidati Sindaco | 20.001 | | |
| | TOTALE | | 100 | 22 |
| | Liste | 19.551 | | |

Elettori: 29.686 | Votanti: 20.664 (69,61%) Schede nulle: 353 Schede bianche: 304 Schede contestate: 6 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 19:43

A Calvizzano (NA) è stato eletto il candidato che aveva già rivestito la medesima carica nell'anno 2003. Netto è stato il superamento degli altri candidati.

Comune di CALVIZZANO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni: 10 / 10 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|--------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
|  | CALVIZZANO RIPARTE | PIROZZI GIACOMO SINDACO | 5.048 | 68,44 | 11 |
|  | VINCIAMO PER #CALVIZZANO | SANTOPAULO GIUSEPPE ROCCO | 1.258 | 17,06 | 3 |
|  | LEGALITA' POSSIBILE | PISANI OSCAR | 1.070 | 14,51 | 2 |
| | TOTALE | | 7.376 | 100 | 16 |

Elettori: 10.200 | Votanti: 7.585 (74,36%) Schede nulle: 112 Schede bianche: 97 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 15:34

Alle elezioni nel comune di San Gennaro Vesuviano (NA) è stata presentata una sola lista²⁷, ed è stato eletto sindaco il candidato già eletto nel 2014 e poi “sfiduciato” ad

²⁷ Nel caso in cui si presenti alle elezioni una sola lista è necessario raggiungere il quorum di almeno il 50% di votanti.

aprile 2017 dalla propria maggioranza, prima che a febbraio 2018 venisse riconosciuta la situazione di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso che ha dato luogo alla gestione commissariale.

Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (Prec. elez.: 25/05/2014)

Sezioni: 11 / 11 (Tutte)

| Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|---|--------------|------------|-----------|
|  OBIETTIVO SAN GENNARO | ANTONIO RUSSO  SINDACO | 5.543 | 100,00 | 16 |
| TOTALE | | 5.543 | 100 | 16 |

Elettori: 8.889 | Votanti: 6.179 (69,51%) Schede nulle: 258 Schede bianche: 378 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 14:53

A Mattinata (FG) il candidato eletto ha prevalso di misura sull'altra lista contendente.

Comune di MATTINATA (Prec. elez.: 25/05/2014)

Sezioni: 6 / 6 (Tutte)

| Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|---|--------------|------------|-----------|
|  NOI COMUNITÀ #MATTINATA2020 | MICHELE BISCEGLIA  SINDACO | 2.043 | 53,48 | 8 |
|  DESTINAZIONE MATTINATA | LUCIA BATTISTA | 1.777 | 46,52 | 4 |
| TOTALE | | 3.820 | 100 | 12 |

Elettori: 6.065 | Votanti: 3.925 (64,72%) Schede nulle: 64 Schede bianche: 41 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 14:06

A Sogliano Cavour (LE) erano in lizza tre liste civiche e ha vinto un candidato che non aveva precedenti esperienze da sindaco.

Comune di SOGLIANO CAVOUR (Prec. elez.: 05/06/2016)

Sezioni: 4 / 4 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|-----------------------|---|-------|-------|-------|
|  | LIBERI PER CAMBIARE | GIOVANNI CASARANO  SINDACO | 1.251 | 45,94 | 8 |
|  | RIALZIAMOCI | ANGELO POLIMENO | 756 | 27,76 | 2 |
|  | UNITI PER LA COMUNITÀ | ROBERTO CUCCO | 716 | 26,29 | 2 |
| TOTALE | | | 2.723 | 100 | 12 |

Elettori: 3.741 | Votanti: 2.794 (74,69%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 13:38

Anche a Surbo (LE) si sono presentate tre liste civiche e il candidato eletto ha prevalso sul candidato che aveva già ricoperto la carica di sindaco nel 2005.

Comune di SURBO (Prec. elez.: 26/05/2013)

Sezioni: 13 / 13 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|-------------------------|---|-------|-------|-------|
|  | SURBO CAMBIAMO STAGIONE | ORONZO TRIO  SINDACO | 3.965 | 47,71 | 11 |
|  | SURBO DINAMICA | ANTONIO CIRIO | 2.828 | 34,03 | 3 |
|  | UN'ALTRA SURBO | NICOLA DONNO | 1.518 | 18,26 | 2 |
| TOTALE | | | 8.311 | 100 | 16 |

Elettori: 12.357 | Votanti: 8.713 (70,51%) Schede nulle: 202 Schede bianche: 200 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 15:43

A Manduria (TA), dove erano presenti 6 liste in rappresentanza anche dei principali partiti, ha prevalso al ballottaggio con il 51,55% il candidato già eletto nel 1994 e 1998.

Comune di MANDURIA (Prec. elez.: 26/05/2013)

Sezioni sindaco: 30 / 30 (Tutte) - Sezioni consiglio: 30 / 30 (Tutte)

| | Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
|---------------|---|--------|-------|
| ▼ |  GREGORIO PECORARO | 4.833 | 26,93 |
| |  | | |
| ▼ |  DOMENICO SAMMARCO | 4.511 | 25,14 |
| |  | | |
| ▼ |  LORENZO BULLO | 4.206 | 23,44 |
| |  | | |
| ▼ |  COSIMO BRECCIA DETTO MIMMO | 2.370 | 13,21 |
| |  | | |
| ▼ |  DARIO DUGGENTO | 1.682 | 9,37 |
| |  | | |
| ▼ |  LEONARDO MOCCIA | 344 | 1,92 |
| |  | | |
| TOTALE | | | |
| | Candidati Sindaco | 17.946 | |
| | Liste | 16.785 | 100 |

Elettori: 26.860 | Votanti: 19.059 (70,96%) Schede nulle: 803 Schede bianche: 310 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 21:53

A Cirò marina (KR) il Sindaco è stato eletto all'esito del ballottaggio, con il 56,52%. Il terzo arrivato era stato sindaco nel 2001.

Comune di CIRO' MARINA (Prec. elez.: 05/06/2016)

Sezioni sindaco: 14 / 14 (Tutte) - Sezioni consiglio: 14 / 14 (Tutte)

| | Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
|--------------------------|--|-------|-------|
| ▼ |  SERGIO FERRARI | 3.120 | 39,38 |
| |  | | |
| ▼ |  GIUSEPPE DELL'AQUILA | 2.789 | 35,20 |
| |  | | |
| ▼ |  NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI | 2.014 | 25,42 |
| |  | | |
| Candidati Sindaco | | 7.923 | |
| TOTALE | | | 100 |
| Liste | | 7.598 | |

Elettori: 12.918 | Votanti: 8.160 (63,17%) Schede nulle: 182 Schede bianche: 55 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 22:49

A Strongoli (KR) il vincitore delle elezioni, che non aveva precedenti esperienze, ha raccolto quasi la metà dei voti.

Comune di STRONGOLI (Prec. elez.: 26/05/2013)

Sezioni: 8 / 8 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|---------------------|--|-------|-------|-------|
|  | PER STRONGOLI | SERGIO BRUNO  | 1.915 | 49,32 | 8 |
|  | STRONGOLI ORA | FERDINANDO GRECO | 1.056 | 27,20 | 2 |
|  | STRONGOLI NEL CUORE | SAVERIO ANTONIO ROMANO | 912 | 23,49 | 2 |
| TOTALE | | | 3.883 | 100 | 12 |

Elettori: 5.950 | Votanti: 3.972 (66,76%) Schede nulle: 73 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 16:32

A Briatico (VV) il candidato eletto ha prevalso sul candidato che era stato eletto quale sindaco nel 2002.

Comune di BRIATICO (Prec. elez.: 25/05/2014)

Sezioni: 7 / 7 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|---------------------|---|-------|-------|-------|
|  | BRIATICO PER SEMPRE | LIDIO VALLONE  SINDACO | 1.419 | 62,70 | 8 |
|  | BRIATICO NEL CUORE | COSTANTINO MASSARA | 844 | 37,30 | 4 |
| TOTALE | | | 2.263 | 100 | 12 |

Elettori: 4.044 | Votanti: 2.344 (57,96%) Schede nulle: 61 Schede bianche: 20 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 12:38

Anche a Limbadi (VV) erano presenti due sole liste.

Comune di LIMBADI (Prec. elez.: 31/05/2015)

Sezioni: 6 / 6 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|------------------------------|--|-------|-------|-------|
|  | RISORGI LIMBADI | PANTALEONE MERCURI  SINDACO | 1.230 | 61,81 | 8 |
|  | LIMBADI LIBERA E DEMOCRATICA | ROSALBA SESTO | 760 | 38,19 | 4 |
| TOTALE | | | 1.990 | 100 | 12 |

Elettori: 2.889 | Votanti: 2.037 (70,51%) Schede nulle: 26 Schede bianche: 20 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 15:16

Il candidato che ha vinto di misura era già stato eletto sindaco di San Gregorio d'Ippona (VV) nel 2002 e nel 2005. In entrambi i casi la maggioranza dei consiglieri si dimise prima del termine del mandato elettorale.

Comune di SAN GREGORIO D'IPPONA (Prec. elez.: 25/05/2014)

Sezioni: 3 / 3 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|--------------------------|--|-------|-------|-------|
|  | INSIEME PER SAN GREGORIO | PASQUALE FARFAGLIA  SINDACO | 600 | 38,63 | 7 |
|  | SI PUÒ FARE | GREGORIO CARNOVALE | 542 | 34,90 | 2 |
|  | S.GREGORIO NEL CUORE | ALESSANDRO LACQUANITI | 411 | 26,46 | 1 |
| TOTALE | | | 1.553 | 100 | 10 |

Elettori: 2.550 | Votanti: 1.588 (62,27%) Schede nulle: 22 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 15:12

Nel Comune di Platì (RC), il sindaco era stato eletto nel 2016, ma il Consiglio fu sciolto per impossibilità di surroga per arrivare alla metà dei consiglieri e successivamente commissariato per infiltrazioni mafiose.

Comune di PLATI' (Prec. elez.: 05/06/2016)

Sezioni: 5 / 5 (Tutte)

| | Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|---|---------------------------------|---|-------|-------|-------|
|  | LIBERI DI RICOMINCIARE | ROSARIO SERGI  SINDACO | 1.021 | 78,12 | 8 |
|  | MAP MOVIMENTO AUTONOMO POPOLARE | PIETRO MARRA | 286 | 21,88 | 4 |
| TOTALE | | | 1.307 | 100 | 12 |

Elettori: 4.143 | Votanti: 1.373 (33,14%) Schede nulle: 43 Schede bianche: 23 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 11:22

A Scilla (RC) è stato rieletto il candidato che ricopriva la carica di sindaco quando il Comune fu sciolto. Nel 2020, l'affluenza è stata bassa e la lista concorrente ha preso un numero limitato di voti.

Comune di SCILLA (Prec. elez.: 31/05/2015)

Sezioni: 7 / 7 (Tutte)

| Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
|--|--|--------------|------------|-----------|
|  SCILLA RIPARTE | PASQUALINO CICCONE  SINDACO | 2.757 | 97,84 | 8 |
|  DIRITTI DEMOCRAZIA LIBERTÀ | ILARIO AMMENDOLIA | 61 | 2,16 | 4 |
| TOTALE | | 2.818 | 100 | 12 |

Elettori: 5.546 | Votanti: 2.973 (53,61%) Schede nulle: 130 Schede bianche: 25 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 - 14:33

A Trecastagni (CT) il candidato eletto ha prevalso sul candidato (giunto terzo) che era stato già Sindaco nel 2008.

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|-----------|------|-------|-------|
| N° | 1 | Candidato Sindaco | TROVATO RAFFAELE MARTINO | VOTI | 2104 | % | 35,24 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 1 |  | RIPARTE TRECASTAGNI - TROVATO SINDACO | 16 | 2121 | 36,34 | |
| N° | 2 | Candidato Sindaco | AMBRA CONCETTA | VOTI | 300 | % | 5,03 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 2 |  | MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 270 | 4,63 | |
| N° | 3 | Sindaco Eletto | MESSINA GIUSEPPE | VOTI | 2851 | % | 47,76 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 3 |  | INSIEME PER TRE CASTAGNI - MESSINA SINDACO | 16 | 2896 | 49,62 | |

A Bompensiere (CL) si contendevano l'elezione due liste civiche.

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|-----------|------|-------|-------|
| N° | 1 | Candidato Sindaco | MAROTTA GIOSUE' | VOTI | 133 | % | 33,08 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 1 |  | NOI PER BOMPENSIERE - GIOSUE' MAROTTA SINDACO | 9 | 123 | 31,30 | |
| N° | 2 | Sindaco Eletto | VIRIGLIO SALVATORE detto SALVI | VOTI | 269 | % | 66,92 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 2 |  | BOMPENSIERE RINASCE | 10 | 270 | 68,70 | |

Anche a Camastra (AG) erano in ballo due liste civiche ed il sindaco eletto ha raccolto più voti del candidato che, già eletto nel 2003 e nel 2013, era in carica all'atto dello scioglimento.

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-----------|------|-------|-------|
| N° | 1 | Candidato Sindaco | CASCIA' ANGELO | VOTI | 573 | % | 42,89 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 1 |  | DA SEMPRE PER CAMASTRA | 10 | 581 | 43,82 | |
| N° | 2 | Sindaco Eletto | GAGLIO DARIO | VOTI | 763 | % | 57,11 |
| N° | LISTA/E COLLEGATA/E | | | CANDIDATI | VOTI | % | |
| | 2 |  | PROGETTO CAMASTRA | 10 | 745 | 56,18 | |

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza

Il *Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* (Rpct) è una figura istituita con l'art. 1 comma 7 della legge c.d. 'Severino'²⁸, norma successivamente modificata con l'art. 41 del D.l.vo 97/2016 che ha concentrato su un'unica persona i ruoli di *Responsabile della prevenzione della corruzione* e di *Responsabile della trasparenza*, che in precedenza potevano anche non coincidere.


La nomina del Rpct spetta all'organo di indirizzo dell'ente e coincide in genere con una figura di vertice: la funzione è quindi svolta in aggiunta rispetto all'incarico principale. Secondo le prescrizioni normative, come meglio specificate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il Rpct dovrebbe essere scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio e dovrebbero essere evitati quelli in potenziale conflitto di interesse (ad esempio, chi si occupa di appalti o gestisce il patrimonio o il personale).

Per i comuni, di norma, è nominato il Segretario comunale.

Nei 53 comuni commissariati durante il 2020, la maggior parte dei Rpct è stata rinnovata negli ultimi 2 anni e 21 di loro sono stati nominati durante il commissariamento. In 2 comuni, dalla consultazione del sito istituzionale *internet*, non è stato possibile rilevare il nominativo del Rpct e la data della sua nomina.

²⁸ Legge 190/2012, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

FIGURA 3 – DISTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NEI COMUNI COMMISSARIATI DURANTE IL 2020 PER ANNO DI NOMINA (Anni 2013-2020)



Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Appare importante evidenziare come in diversi Comuni tra quelli oggetto di analisi il ruolo del Segretario comunale, alla data del monitoraggio, era svolto a “scavalco” ovvero con reggenza temporanea assunta dal Segretario comunale di un comune limitrofo. Addirittura, nel comune di Tortorici (Me) mancava un Segretario comunale titolare da oltre 10 anni.

È superfluo sottolineare che si tratta di una condizione che non aiuta la gestione commissariale a far rientrare il Comune nell’alveo della normalità, anche in considerazione del fatto che, come appena detto, al Segretario comunale è di regola altresì attribuito il ruolo di *Rpct*.

Il compito principale che il legislatore ha assegnato al *Rpct* è quello di proporre e predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione aventi la finalità di contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi, principalmente attraverso la predisposizione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza* (Ptpct).

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'Anac consente - in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione dell'ente e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del *Ptpct* non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti - di provvedere all'adozione del *Ptpct* con modalità semplificate consistenti nella conferma del Piano già adottato, eventualmente integrando e correggendo le misure preventive presenti, ove ritenuto necessario.

Si legge nel Piano nazionale anticorruzione del 2019 che *“L'attività di controllo sul sistema complessivo di misure individuate dall'amministrazione o ente deve essere coerente con gli altri sistemi di controllo presenti, senza che ciò comporti un aggravio dei procedimenti interni, e orientato a valorizzare le strutture di vigilanza già esistenti, in un'ottica di ottimizzazione e coordinamento delle attività di controllo. È inoltre necessario evitare controlli meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico; occorre implementare, al contrario, controlli di tipo sostanziale”*.

Con riguardo ai poteri del *Rpct* con delibera n. 840 del 2 ottobre 2019 l'Anac ha affermato che essi *“si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di 'maladministration'. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile”*.

Lo studio compiuto ha consentito di accertare che il *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022* è stato pubblicato da 45 dei 53 comuni sciolti per mafia: 4 sono fermi al piano 2019-2021 (fra questi Sant'Antimo e Manfredonia, comuni che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti) e 4 al piano 2018-2020 (tra questi Cirò Marina, che ha una popolazione superiore ai 5 mila abitanti). In sei degli otto casi di inadempienza, la commissione straordinaria era già insediata al 31 gennaio 2020 (data entro la quale andava approvato il *Ptpct* 2020-2022) e nei rimanenti due la stessa commissione avrebbe avuto, successivamente, tutto il tempo necessario per rimediare alla mancanza. Infatti, anche se le Commissioni straordinarie si sono insediate in un momento successivo a quello in cui doveva essere predisposto il nuovo piano, una più attenta vigilanza avrebbe determinato l'intervento delle commissioni stesse affinché il *Rpct* provvedesse, sia pure in ritardo, all'adempimento in questione.

Va inoltre evidenziato come il piano in alcuni casi, pur se redatto, non possa essere ritenuto sufficiente e adeguato. Ad esempio, nella relazione del *Rpct* di Amantea (Cs) si leggeva *“il piano è apparso adeguato alla struttura dell'Ente e nell'anno 2019 non si sono accertati fenomeni corruttivi”* e tuttavia, nel successivo mese di febbraio del

2020, il comune veniva sciolto e commissariato per infiltrazioni criminali attuate anche con fenomeni di natura corruttiva. Analogamente, a Partinico (Pa) si osservava come fossero state *"individuate misure ulteriori per neutralizzare o almeno limitare il rischio di corruzione e comunque le infiltrazioni della criminalità organizzata con particolare riguardo agli affidamenti di appalti di lavori, beni e servizi, ai permessi di costruire, alla concessione di vantaggi economici, alla gestione del patrimonio immobiliare, alla riscossione dei proventi da gestione del patrimonio, all'accertamento e verifiche dei ruoli tributari"*; anche detto Comune veniva sciolto per mafia nel successivo mese di luglio del 2020. Più coerente con le vicende che, di lì a poco, avrebbero interessato il comune era la relazione del Rpct di Caivano (Na), in cui si ammetteva che *"pur essendo stati adottati piani anticorruzione, sono stati poco efficaci a prevenire il rischio"*.

La trasparenza nei comuni sciolti per mafia²⁹

Come sopra indicato, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet*, in una apposita sezione denominata *‘Amministrazione Trasparente’* accessibile dalla *home page* dell’ente, tutti i contenuti previsti dal D.l.vo 33/2013, secondo uno schema normativamente definito³⁰. Le apposite linee guida emanate dall’Anac ne indicano più specificamente i contenuti e stabiliscono la periodicità degli aggiornamenti. Ai contenuti obbligatori possono, poi, aggiungersi quelli che i singoli enti intendono diffondere per attuare in maniera più efficace il principio della trasparenza.

Il soggetto tenuto a curare la pubblicazione dei contenuti in *‘Amministrazione trasparente’* è il *Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza* e, in caso di inadempienza, chiunque si può rivolgere al medesimo, attraverso un accesso civico *‘semplice’*, le cui modalità di effettuazione e di inoltro devono essere contenute nella pagina *‘Altri contenuti’* → *‘Accesso civico’*³¹.

Si è già detto inoltre che con il d. l.vo 97/2016³² è stato introdotto anche *l’accesso civico ‘generalizzato’*³³ che consente di ottenere l’esibizione di dati e documenti posseduti dall’amministrazione, anche quando la loro pubblicazione non sia obbligatoria.

29 Il presente paragrafo contiene dati aggiornati al 7 settembre 2020 (alla vigilia delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi) con riguardo ai 17 comuni per i quali si è concluso il commissariamento durante l’anno 2020; i dati sono aggiornati sino alla metà del mese di febbraio 2021 con riguardo ai restanti 36 comuni ancora commissariati alla fine dell’anno 2020.

30 Le sezioni in cui si articola sono: disposizioni generali; organizzazione; consulenti e collaboratori; personale; bandi di concorso; performance; enti controllati; attività e procedimenti; provvedimenti; controlli sulle imprese; bandi di gara e contratti; sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; bilanci; beni immobili e gestione del patrimonio; controlli e rilievi sull’amministrazione; servizi erogati; pagamenti dell’amministrazione; opere pubbliche; pianificazione e governo del territorio; informazioni ambientali; interventi straordinari e di emergenza; altri contenuti. Ogni sezione è composta a sua volta da un certo numero di sottosezioni.

31 Il Rpct ha 30 giorni di tempo per pubblicare i dati omessi e rispondere al richiedente fornendogli il *link* per l’accesso alla pagina contenente le informazioni richieste. Trascorso inutilmente tale termine, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che, pur dovendo individuarsi in una figura sovraordinata al Rpct, spesso nei comuni finisce per coincidere con lo stesso Segretario comunale (e dunque con lo stesso Rpct).

32 Che ha modificato l’art. 5 del d.l.vo 33/2013.

33 *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”* (art. 5 comma 2, d.l.vo 33/2013).

Va premesso che gli esiti del presente studio rendono evidente come, purtroppo, l'adempimento degli obblighi di trasparenza nei 53 comuni sciolti per mafia oggetto di analisi (quelli, cioè, che nel corso del 2020, o in una parte di esso, sono stati gestiti da una commissione straordinaria) risulti ben poco soddisfacente.

Pur risultando evidente che le problematiche riscontrate sono da ricondurre alla fase antecedente allo scioglimento degli organi eletti, è tuttavia necessaria una riflessione sulle ragioni per le quali le commissioni straordinarie non siano state in grado di sanarle.

Come anticipato, molte delle pagine *web* 'Amministrazione trasparente', raggiungibili dalle *home page* del sito *internet* dei comuni esaminati presentano significative carenze.

Nei Comuni di Caivano (NA), Delianuova (RC)³⁴, San Giorgio Morgeto (RC)³⁵, Strongoli (KR)³⁶, Torretta (PA), Mezzojuso (PA), Partinico (PA) e Camastra (AG)³⁷ la sezione 'Amministrazione trasparente' è stata rinnovata durante il commissariamento. Purtroppo, però, il risultato di questa operazione - essendo il nuovo sito in corso di popolamento ed avendo, conseguentemente, un numero assai limitato di contenuti - è in molti casi la perdita o la difficoltà di reperire le informazioni pregresse, con conseguente 'pregiudizio' della previsione dell'art. 8 comma 3 del D.l.vo 33/2013³⁸.

Ancora, la pagina 'Accesso civico' dovrebbe contenere l'indirizzo di posta elettronica (meglio se certificata) del *Rpct* al quale inviare una eventuale richiesta di integrazione della pubblicazione, nonché l'indirizzo di posta elettronica del soggetto titolare del potere sostitutivo al quale rivolgersi qualora il *Rpct* non risponda entro 30 giorni³⁹. Invece, in ben 34 dei 53 Comuni monitorati (quindi nel 64% dei casi) tale informazione non è disponibile: ciò evidentemente impedisce al cittadino di esercitare un suo diritto, a meno che non riesca a trovare in qualche altra sezione del sito un indirizzo di posta

34 La nuova pagina risulta ancora in corso di allestimento, ma dalla *home page* del comune è ancora possibile accedere alla precedente versione.

35 Dalla *home page* del comune è ancora possibile accedere alla [precedente](#) versione.

36 A Strongoli (KR) è stato sostituito l'intero sito *internet* comunale e quello precedente al momento risulta ancora [attivo](#).

37 A Camastra (AG) è stato sostituito dal 1° marzo 2020 l'intero sito *internet* comunale; quello [precedente](#) aveva una pagina 'Amministrazione trasparente' non conforme alle previsioni normative.

38 "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti" (art. 8, comma 3, Dlgs 33/2013).

39 Quanto detto riguarda l'accesso civico 'semplice' e l'ipotesi di mancata pubblicazione di contenuti obbligatori. Le richieste di accesso civico 'generalizzato' andrebbero invece trasmesse all'ufficio che detiene il documento richiesto, oppure all'Urp o al *Rpct* che provvedono a inoltrarle all'ufficio competente.

elettronica dove inviare l'istanza senza avere la certezza, però, che essa sarà oggetto di attenzione.

Il risultato, come si vedrà nel paragrafo successivo, è che i comuni sciolti per mafia, pur avendo gravi e diffuse carenze della sezione 'Amministrazione trasparente', ricevono ben poche richieste di accesso civico 'semplice' o 'generalizzato'.

Nella sezione 'Organizzazione' → 'Organi di indirizzo politico amministrativo' andrebbe indicata la composizione della Commissione straordinaria, il decreto di nomina, la delibera di insediamento e il *curriculum vitae* di ciascuno dei commissari⁴⁰. Andrebbero altresì pubblicati la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico⁴¹, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale propria, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (qualora gli stessi consentano).

Ben 25 dei 53 comuni (quindi il 47%), non hanno pubblicato per tempo alcuna di queste informazioni⁴², presentando una pagina priva di contenuti o, ancora peggio, riportando ancora i nomi di Sindaco, Giunta e Consiglieri destituiti, a distanza di mesi dall'avvenuto scioglimento⁴³.

Solo alcune informazioni, tutt'altro che complete, sono state pubblicate nel sito *internet* di 17 dei 36 comuni nei quali il commissariamento era in atto al momento dell'analisi. Sono stati trovati solo 13 decreti di nomina, 2 delibere di insediamento e 2 relazioni di inizio mandato⁴⁴.

Anche i dati personali sono assai carenti: solamente 10 comuni hanno reso disponibili i *curriculum vitae* dei commissari e 4 comuni hanno pubblicato, peraltro in modo parziale, i compensi derivanti dall'assunzione della carica.

40 L'obbligo di pubblicazione riguarda i dati di tutti coloro che ricoprono incarichi dirigenziali

41 Per i comuni della Sicilia, la Legge regionale 12 ottobre 2018 richiede anche una dichiarazione di eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o similari, che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. Sarebbe utile estendere tale obbligo a tutto il territorio nazionale con legge dello Stato.

42 Addirittura, nei comuni di S. Gregorio d'Ippona (VV), Briatico (VV), Platì (RC), Bompensiere (CL), Strongoli (KR) e Cirò Marina (KR), la pagina non è stata aggiornata durante gli oltre due anni di commissariamento, conclusosi a settembre 2020 con il rinnovo degli organi elettorali.

43 Ciò è accaduto ad esempio nel Comune di Tortorici, dove i dati dei precedenti amministratori sono rimasti per oltre due mesi dallo scioglimento.

44 Alcuni documenti potrebbero comunque essere presenti in altra parte del sito internet comunale.

Soltanto in 6 dei 17 comuni che sono tornati al voto nel mese di settembre del 2020 è stata pubblicata la *Relazione di fine mandato*, che dovrebbe descrivere le principali attività svolte⁴⁵ e consentire la verifica degli obiettivi raggiunti, quali indicati nella *Relazione di inizio mandato*. Purtroppo, la relazione finale non include alcuna informazione sul grado di popolamento della pagina ‘*Amministrazione trasparente*’.

A questa carenza di informazioni generali, si aggiungono ulteriori mancanze che risultano estremamente problematiche e dannose.

I comuni sciolti per mafia spesso versano in condizione deficitarie, con squilibri strutturali di bilancio che possono condurre al pre-dissesto⁴⁶ o al dissesto finanziario⁴⁷.

Si legge nella Relazione 2019 del Ministero degli Interni al Parlamento sull’attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso che “*Gli enti sciolti, oltre a presentare situazioni di diffuso disordine amministrativo, che li rendono più facilmente ‘esposti’ a ingerenze esterne e asserviti alle pressioni delle organizzazioni criminali, versano anche in precarie condizioni finanziarie che accrescono i rischi di vulnerabilità rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa... Gli effetti negativi che lo stato di dissesto comporta si ripercuotono inevitabilmente sulla popolazione. Infatti, oltre alle evidenti ricadute in termini di limitati margini di spesa, con prevedibili riflessi sulla qualità e quantità dei servizi offerti alla cittadinanza, va evidenziato che la dichiarazione di dissesto finanziario comporta ex lege l’elevazione nella misura massima consentita delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali (esclusa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), con ulteriore aggravio per i contribuenti*”.

Ben 15 sui 53 esaminati, sono i comuni che nel 2020 versavano in gravi condizioni finanziarie, con una percentuale del 28%, all’evidenza nettamente superiore alla media nazionale, che è al di sotto del 5%.

I comuni di Orta di Atella (CE), Caivano (NA), Amantea (CS), Briatico (VV), Pizzo (VV), Cirò Marina (KR), Crucoli (KR), Cutro (KR), Partinico (PA), Tortorici (ME), San Cataldo (CL) e Pachino (SR) versavano in condizioni di dissesto finanziario; il

45 Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.vo 149/2011.

46 Il Piano di riequilibrio o pre-dissesto (in base agli art. 243 e 243 bis, ter e quater, Tuel), ha una durata compresa tra 4 e 20 anni e comporta sul piano finanziario aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, copertura integrale del servizio smaltimento rifiuti e del servizio acquedotto con i proventi della tariffa, controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione. Può prevedere la richiesta di accesso al Fondo di rotazione

47 Quando il comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il ripristino dell’equilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio (art. 244 Tuel).

comune di Bompensiere (CL) era in condizione di *deficit* e quelli di Cerignola (FG) e Careri (RG) avevano presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

A tale proposito, va tenuto presente che i principi contabili armonizzati degli enti locali, introdotti con il D.l.vo 118/2011⁴⁸ ed entrati a pieno regime a partire dal rendiconto di gestione per l'anno 2016, richiedono un'attività coordinata di programmazione e il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione dei diversi atti di cui si compone il ciclo di bilancio.

Sul piano operativo la modifica normativa si traduce nella previsione della redazione del documento unico di programmazione (*Dup*), del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione (*Peg*), del rendiconto di gestione e di altri adempimenti connessi al ciclo di bilancio, nel rispetto delle scadenze previste e di schemi contabili predefiniti.

Anche da questo punto di vista i comuni sciolti per mafia appaiono spesso carenti e in ritardo e presentano bilanci privi di attendibilità, correttezza, congruità e coerenza, così

48 Cfr. sul punto “La contabilità armonizzata di Regioni ed enti locali” - Camera dei Deputati – Temi dell’attività parlamentare - XVII Legislatura : “Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale. Il decreto legislativo 118 è intervenuto anche alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2011/85/UE che ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale - almeno triennale - di programmazione. Con tale finalità, il decreto legislativo in questione ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la **qualità** e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità dell'allora vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. La riforma stabilisce, dunque, per regioni ed enti locali, l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

Tra le **principali innovazioni** introdotte dal decreto legislativo va richiamata in particolare **1)** l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è funzionale all'introduzione di un sistema "duale di contabilizzazione" che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale. Ciò per una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi che si fondano sul sistema di contabilità economica; **2)** adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato); **3)** definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione; **4)** introduzione di regole per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica, che consiste nella predisposizione di un budget economico e nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti in missioni e programmi al fine di consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

La complessità, anche tecnica, dell'implementazione del nuovo sistema, ha reso opportuni alcuni interventi per accompagnare l'armonizzazione: a tal fine sono stati previsti nel decreto legislativo 118/2011 in questione (allegati da 4/1 a 4/4) i “principi contabili applicati”, veri e propri manuali operativi a disposizione degli enti, corredati da numerosi esempi pratici, riguardanti la programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato”.

impedendo che i Revisori dei conti e la Corte dei conti, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuino i dovuti controlli.

Alle carenze riscontrate nella tenuta della documentazione contabile si affiancano omissioni anche sotto il profilo della trasparenza e della doverosa pubblicazione. Soltanto 20 dei 53 Comuni sciolti per mafia avevano pubblicato in *‘Amministrazione trasparente’* → *‘Bilanci’* il bilancio di previsione 2020-2022; 18 erano ancora fermi al bilancio di previsione 2019-2021, 9 a quello 2018-2020; i rimanenti 6 avevano pubblicato un bilancio risalente ad anni ancora precedenti o ne avevano del tutto omissso la pubblicazione.

Non va meglio la situazione per quanto riguarda il rendiconto di esercizio per l’anno 2019, che andava approvato entro il 30 giugno del 2020⁴⁹ ed era disponibile solo per 19 comuni; altri 12 erano fermi al 2018, 10 al 2017, 4 ad anni precedenti e in 8 comuni di esso non era alcuna traccia.

In alcuni casi, poi, sia il bilancio di previsione che il rendiconto di gestione non presentavano la struttura delle tavole previste dal *“piano armonizzato dei conti”*, rendendo difficile ricostruire il quadro riassuntivo, il risultato di amministrazione, il conto economico, lo stato patrimoniale e tutte le altre variabili di interesse per avere una valutazione d’insieme delle criticità economico-finanziarie.

Va ovviamente sottolineato che la mancata pubblicazione dei bilanci in *‘Amministrazione trasparente’* non esclude il fatto che questi siano stati approvati. Tuttavia, anche la *Banca dati della pubblica amministrazione (Bdap)* del Ministero dell’economia e delle finanze, contiene solamente 32 bilanci dei 53 riguardanti i comuni esaminati.

Nella tavola che segue è riportato il *“risultato di amministrazione”* nei Comuni oggetto di studio⁵⁰.

49 Il termine ordinario del 30 aprile è stato prorogato di 2 mesi nel 2020 per tenere conto delle difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria e al lockdown.

50 Il risultato di amministrazione è pari al fondo cassa alla fine dell’esercizio, al quale si sommano i residui attivi e si sottraggono i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto capitale).

A sua volta il saldo finale di cassa è pari al saldo iniziale di cassa maggiorato delle entrate (residui attivi iniziali e accertamenti di competenza) e diminuito delle uscite (residui passivi iniziali e impegni di competenza) dell’esercizio.

Il risultato di amministrazione può essere scomposto nella parte accantonata (relativa alle riserve), in quella vincolata (utilizzata per le finalità a cui erano state inizialmente destinate le risorse) ed in altra parte destinata a investimenti e disponibile (ottenuta per differenza). Se la parte disponibile è positiva si ha un avanzo, in caso contrario un disavanzo che deve essere assorbito negli anni.

Il prospetto della formazione e composizione del risultato di amministrazione, previsto dal piano dei conti armonizzati, mostra lo “stato di salute” dei bilanci comunali.

Come emerge dai dati riportati, ad eccezione di San Gennaro Vesuviano (NA), Manduria (TA) e Trecastagni (CT), tutti i comuni presentano un disavanzo più o meno consistente; Bompensiere (CT) presenta addirittura un risultato di amministrazione negativo.

Tra i dati degni di attenzione nella valutazione dello ‘stato di salute’ dei bilanci comunali vi è il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (*Fcde*): in tale fondo, che costituisce una componente rilevante degli accantonamenti, sono conteggiati una parte dei residui attivi e in particolare le somme non riscosse che ragionevolmente non potranno essere recuperate dall’ente⁵¹.

Orbene, quasi la metà dei residui attivi dei comuni sciolti per mafia (47,5%) è a rischio di riscossione, dato ben più elevato di quello che si rileva nella totalità dei comuni italiani (42,2%)⁵². Un valore alto del rapporto tra *Fcde* e residui attivi, come ad Africo (81,6%), San Gennaro Vesuviano (69,9%), Mattinata (63,8%) e Vittoria (62,7%) denota una scarsa capacità di riscossione prolungata nel tempo e una non oculata previsione delle entrate iscritte a bilancio. Un valore troppo basso come a Camastra (18,8%), Scorrano (20,1%) e Scilla (22,3%) potrebbe, invece, indicare una sottostima dei crediti inesigibili, dovuta a una non corretta applicazione delle modalità di accertamento.

51 I residui attivi sono una componente positiva del risultato di amministrazione. Se, però, si accumulano negli anni senza provvedere ad incassarli (tasse, multe, ecc.) si rischia di 'gonfiare' il bilancio senza che ad esso corrisponda una reale attività.

52 Tutti i comuni presenti nella Bdap.

TAVOLA 2 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA – RENDICONTO 2019

| | Risultato amministrazione | Accantonata | Vincolata | Destinata investimenti | Avanzo(+)/Disavanzo(-) | Fcde/Residui attivi | Residui passivi/Residui attivi |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Orta di Atella | 9.684.307 | 31.477.721 | 92.060 | 83.066 | -21.968.540 | 59,0 | 66,5 |
| Arzano | 11.264.939 | 17.546.419 | 650.820 | 0 | -6.932.300 | 46,1 | 79,2 |
| Calvizzano | 7.763.898 | 22.883.344 | 2.340.525 | 0 | -17.459.970 | 50,4 | 23,2 |
| Sant'Antimo | 13.482.969 | 30.950.238 | 1.312.879 | 612.633 | -19.392.780 | 35,3 | 88,7 |
| San Gennaro Vesuviano | 17.312.820 | 11.457.711 | 1.855.191 | 356.067 | 3.643.850 | 69,9 | 59,5 |
| Cerignola | 43.455.500 | 51.579.762 | 4.757.233 | 4.056.683 | -16.938.179 | 60,6 | 50,7 |
| Manfredonia | 31.564.926 | 40.554.925 | 19.055.019 | 176.517 | -28.221.535 | 35,9 | 52,8 |
| Mattinata | 4.263.035 | 4.920.076 | 1.597.772 | 535.719 | -2.790.532 | 63,8 | 45,4 |
| Scorrano | 324.304 | 690.647 | 108.105 | 0 | -474.448 | 20,1 | 88,5 |
| Sogliano Cavour | 1.676.384 | 1.210.745 | 600.595 | 6.855 | -141.811 | 41,8 | 68,8 |
| Surbo | 3.101.056 | 4.064.632 | 256.931 | 0 | -1.220.507 | 39,9 | 39,4 |
| Manduria | 28.849.988 | 19.437.916 | 6.772.514 | 2.467.919 | 171.639 | 52,9 | 50,7 |
| Scanzano Jonico | 5.682.250 | 8.827.802 | 561.444 | 0 | -3.706.996 | 68,7 | 50,7 |
| Casabona | 944.219 | 1.090.512 | 27.316 | 4.488 | -178.097 | 29,7 | 59,3 |
| Cirò Marina | 10.118.176 | 20.523.061 | 0 | 0 | -10.404.885 | 37,5 | 47,4 |
| Cutro | 9.692.048 | 13.218.512 | 32.783 | 0 | -3.559.248 | 54,1 | 55,7 |
| Strongoli | 1.260.910 | 6.073.881 | 5.079 | 0 | -4.818.050 | 42,3 | 69,6 |
| Africo | 4.464.561 | 10.100.648 | 568.502 | 0 | -6.204.590 | 81,6 | 36,4 |
| Delianuova | 2.150.810 | 1.226.528 | 810.334 | 3.380 | 110.568 | 40,1 | 27,0 |
| Sant'Eufemia d'Aspromonte | 2.168.644 | 2.182.290 | 101.747 | 0 | -115.393 | 36,6 | 82,2 |
| San Giorgio Morgeto | 3.279.228 | 3.939.460 | 1.137.579 | 0 | -1.797.811 | 42,5 | 66,7 |
| Scilla | 3.067.942 | 8.289.366 | 1.257.643 | 106.494 | -6.585.561 | 22,3 | 97,8 |
| Sinopoli | 1.550.924 | 2.338.627 | 20.051 | 0 | -807.753 | 28,2 | 15,7 |
| Stilo | 2.180.035 | 3.372.778 | 21.646 | 0 | -1.214.389 | 57,0 | 54,2 |
| Briatico | 1.143.843 | 1.559.556 | 0 | 0 | -415.713 | 30,0 | 143,0 |
| Limbadi | 2.922.482 | 2.728.430 | 539.442 | 64.754 | -410.144 | 33,0 | 41,0 |
| Pizzo | 1.339.155 | 2.170.472 | 90.000 | 0 | -921.317 | 29,3 | 78,9 |
| Camagra | 17.368 | 679.541 | 711 | 0 | -662.884 | 18,8 | 99,6 |
| San Biagio Platani | 1.683.898 | 1.886.489 | 83.685 | 65.949 | -352.226 | 43,0 | 33,6 |
| Bompensiere | -159.837 | 360.323 | 0 | 0 | -520.160 | 29,2 | 72,1 |
| Trecastagni | 4.303.394 | 3.735.807 | 502.570 | 38.603 | 26.414 | 53,7 | 56,3 |
| Vittoria | 43.220.136 | 80.356.090 | 0 | 0 | -37.135.954 | 62,7 | 35,2 |
| Totale | 273.774.310 | 411.434.310 | 45.160.177 | 8.579.127 | -191.399.304 | 47,5 | 60,3 |

Fonte: MEF - Banca dati della pubblica amministrazione

Nei comuni sciolti per mafia il rapporto tra residui passivi (pagamenti ancora da effettuare) e attivi (somme da riscuotere) è il 60,3%, ben più alto di quello che si registra per la totalità dei comuni italiani (50,1%). Quando è troppo elevato, come a Briatico (143%), Camagra (99,6%), Scilla (97,8%), espone il comune a un rischio di solvibilità o, comunque, a un mancato rispetto degli obblighi di pagamento nei confronti dei fornitori. Un valore troppo basso, come a Calvizzano (23,2%) e Delianuova (27%) potrebbe, invece, denotare una scarsa capacità di riscossione delle somme da incassare o una ridotta capacità di spesa.

Se fosse reso disponibile per ciascun comune l'intero piano dei conti integrato, si potrebbero trarre ben altre indicazioni sullo stato di salute economico dei comuni,

anche in un'ottica di prevenzione di possibili distorsioni dovute a infiltrazioni criminali nella gestione amministrativa.

Un altro importante strumento di analisi dei bilanci è rappresentato dal '*piano degli indicatori e dei risultati di esercizio*', che consente di ricavare importanti segnali sull'andamento della gestione economico-finanziaria oltre che di definire i parametri di *deficitarietà* strutturale.

Tuttavia, con riferimento al rendiconto per l'anno 2019, solamente 9 dei 53 comuni analizzati hanno pubblicato il piano suddetto nella sezione '*Amministrazione trasparente*' (la tavola che segue si riferisce solamente ai 9 enti locali citati, non essendo stato possibile ricavare i dati per gli altri).

Va a tal proposito tenuto presente che, in base alle previsioni dell'art. 242 del Testo unico degli enti locali, un comune deve essere dichiarato in *deficit* strutturale se presenta valori superiori ad una soglia di criticità per almeno la metà dei parametri obiettivo appositamente definiti.

TAVOLA 3 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA (*) – RENDICONTO 2019

| Indicatore | Descrizione | Soglia | Orta di Atella | Arzano | Pratola Serra | Cerignola | Misterbianco | San Biagio Platani | Vittoria | Manduria | Camastra |
|------------|---|--------|----------------|--------|---------------|-----------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | > 48 | 36 | 25 | 27 | 19 | 24 | 43 | 44 | 20 | 52 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | <22 | 22 | 20 | 32 | 31 | 37 | 27 | 22 | 32 | 15 |
| 3.2 | Anticipazione di tesoreria chiuse solo contabilmente | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10.3 | Sostenibilità dei debiti finanziari | >16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico | >1,2 | 5,3 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | >1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,8 |
| 13.2/3 | Debiti in corso di riconoscimento o di finanziamento | >0,6 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Effettiva capacità di riscossione (totale Entrate) | <47 | 36 | 41 | 32 | 41 | 35 | | 52 | 49 | 65 |

(*) In rosso i valori fuori soglia; evidenziati in giallo i valori critici (a una distanza minore del 20% dalla soglia).

I *parametri obiettivo* considerati per la definizione della condizione di *deficitarietà* strutturale⁵³ sono stati tratti dal *Piano degli indicatori*, selezionando gli 8 ritenuti più rilevanti. La condizione di *deficit* strutturale di un comune evidenzia una situazione di pre-dissesto che non dipende dalla congiuntura economica e che deve essere corretta

53 Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero degli Interni e del ministero dell'Economia

attraverso un piano pluriennale di riequilibrio finanziario (aumento delle entrate, riduzione delle spese) per non incorrere nel vero e proprio dissesto⁵⁴.

A Camastra (AG) sono stati individuati 5 parametri fuori soglia, ponendo il comune in condizione di *deficitarietà* strutturale. A rischio anche il comune di Orta di Atella (CE), nel quale è stato rilevato il superamento dei valori soglia in relazione a 3 parametri e la prossimità al limite per un ulteriore parametro; il comune di Cerignola (FG) presentava il superamento del valore soglia in 3 parametri; nel comune di Vittoria (RG) 2 parametri risultavano fuori soglia e per altri due il valore era vicino al limite.

Tra i parametri considerati quello maggiormente critico è l'effettiva capacità di riscossione per il totale delle entrate⁵⁵, che non viene rispettata da 5 comuni, mentre altri 2 comuni sono prossimi al raggiungimento dei valori-soglia.

Informazioni sulla situazione contabile e finanziaria dei comuni sciolti per mafia potrebbero essere contenute nei rilievi della Corte dei conti⁵⁶ che, al pari della relazione degli organi di revisione, sono oggetto di pubblicazione⁵⁷. L'analisi dei profili istituzionali dei comuni in esame evidenzia, tuttavia, come sia arduo risalire a tali dati dalle informazioni pubblicate. Infatti, 24 comuni non hanno pubblicato alcuna informazione e solo il Comune di Saint-Pierre (AO) ha specificato che la Corte dei conti non ha effettuato rilievi. Per i restanti 29 comuni si possono leggere le relazioni che abbracciano un arco temporale di pubblicazione variabile tra il 2016 e il 2021. Tuttavia, la circostanza che tra il bilancio o il rendiconto analizzato e la data di pronuncia del rilievo intercorra spesso un significativo intervallo di tempo⁵⁸ rappresenta un elemento di scarsa chiarezza ed efficienza del sistema di controllo.

54 Lo stato di dissesto finanziario si ha quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte (art. 244 Tuel). IN caso di dissesto la gestione finanziaria dell'ente viene commissariata.

55 La situazione sarebbe ben peggiore se, più correttamente, si facesse riferimento alle sole entrate finali e non alle entrate totali.

56 Articolo 1, commi 166-169 della legge n. 266 del 2005

57 Art. 31 d.l.vo 14 marzo 2013 n. 33

58 A mo' di esempio, solo a febbraio 2019 la Sezione di controllo della regione siciliana ha concluso con rilievi l'istruttoria sul rendiconto per l'anno 2016 del comune di Misterbianco (CT), peraltro approvato in ritardo nell'agosto 2017.

Un'altra delle sezioni in cui si articola la pagina di *'Amministrazione trasparente'* riguarda i *'Pagamenti dell'amministrazione'* e contiene sia i dati sui pagamenti⁵⁹ che l'indicatore di tempestività dei pagamenti⁶⁰ stessi.

In 19 dei comuni oggetto di analisi, la apposita sezione di *'Amministrazione trasparente'* rinviava al portale Soldipubblici.it dell'*Agenzia per l'Italia digitale* ove, tuttavia, sono visibili solo i pagamenti più recenti in quanto ogni aggiornamento determina la cancellazione dei dati precedenti. Tale modalità di pubblicazione non soddisfa, pertanto, quanto previsto dalle norme sulla trasparenza⁶¹. Di fatto, solo i comuni di Calvizzano (NA), Mattinata (FG), Sogliano Cavour (LE), Surbo (LE) e Amantea (CS) pubblicavano i pagamenti aggiornati, altri 8 erano in ritardo, mentre 20 comuni non pubblicavano nulla.

Estremamente rilevante è anche la pubblicazione dell'indicatore della tempestività dei pagamenti: il dato in questione rappresenta un importante fattore di rischio di cui deve tenersi conto nella predisposizione del piano di prevenzione della corruzione.

Tra i comuni esaminati, sono 11 quelli che hanno omesso la pubblicazione del dato in esame; altri 19 non avevano aggiornato il dato annuale.

Il ritardo medio nei pagamenti⁶², rilevato nei 42 comuni che avevano pubblicato l'indicatore, è di 99 giorni (più del triplo del tempo consentito). Solo Delianuova (RC) saldava i propri debiti commerciali entro il termine stabilito, mentre a Caivano (NA) i fornitori avevano dovuto attendere mediamente 242 giorni (8 mesi) per poter essere liquidati. Ritardi superiori ai 200 giorni sono stati rilevati anche a Bompensiere (CL), Partinico (PA) e Scanzano Jonico (MT).

59 Art. 4-bis comma 2 d.l.vo 33/2013 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche): ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

60 articolo 33 d.l.vo 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione): "... le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici...".

61 L'articolo 8 comma 3 del D.l.vo 33/2013 prevede che i dati siano pubblicati per 5 anni.

62 Per essere in regola il comune deve liquidare le fatture commerciali nei 30 giorni successivi alla loro presentazione.

Solo 6 comuni avevano reso noto il debito residuo: tra essi spicca il Comune di Vittoria (RG) che alla fine del 2018 doveva restituire oltre 6 milioni di euro e aveva un ritardo medio nei pagamenti di 30 giorni.

Come già accennato in premessa, tra le spese a maggiore rischio di corruzione ci sono sicuramente quelle connesse alle forniture di beni o servizi o all'affidamento di lavori all'esterno, affrontate dal Comune o da società partecipate o controllate.

La lettura dei decreti di scioglimento evidenzia come, nel periodo antecedente alla gestione commissariale, gli enti abbiano fatto frequente ricorso a procedure di affidamento diretto e ad appalti sottosoglia, omettendo inoltre di ricorrere alle centrali d'acquisti (Consig o Mepa). Sono state altresì rilevate anomalie nei prezzi di aggiudicazione, nella scelta delle ditte invitate alle procedure negoziate, nonché l'uso ingiustificato e prolungato dell'istituto della proroga.

Oltre a dovere osservare gli adempimenti previsti dal d.l.vo 50/2016 (Codice degli appalti) che garantiscono la correttezza della procedura, i comuni devono pubblicare in '*Amministrazione trasparente*' → '*Bandi e gare*' una serie di informazioni relative alle procedure di gara bandite, alla tipologia di opere, servizi e forniture oggetto delle procedure e ai costi degli affidamenti medesimi⁶³: ciò allo scopo di favorire un controllo diffuso dell'operato della Pubblica Amministrazione⁶⁴.

La normativa sulla trasparenza ribadisce inoltre quanto previsto dall'articolo 1, comma 32 del d.l.vo 190/2012, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti *web* istituzionali la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, il servizio o la fornitura e l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le suindicate informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le medesime informazioni vengono trasmesse in formato digitale all'Anac, secondo le modalità previste dalla delibera n. 39/2016. È evidente che l'assolvimento di tale obbligo di trasparenza *erga omnes* può avere un notevole effetto di deterrenza rispetto al compimento di affidamenti illeciti, anche in un'ottica di prevenzione da possibili infiltrazioni criminali.

63 Art. 37 d.l.vo 14 marzo 2013 n. 33.

64 La pubblicazione in Amministrazione trasparente del comune prescinde dalla presenza dell'appalto nel [Portale della trasparenza](#) dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

Tuttavia, l'analisi svolta ha evidenziato come 9 dei 53 comuni sciolti per mafia non abbiano compilato l'apposita sezione del sito *internet* istituzionale e altri 6 comuni non abbiano aggiornato le informazioni pubblicate.

Una fonte informativa esterna è il Monitoraggio delle opere pubbliche (Mop), previsto dal d.l.vo 229/2011 nell'ambito della *Banca dati delle amministrazioni pubbliche* (*Bdap*)⁶⁵. Il 'cruscotto di consultazione dei dati', che può essere liberamente compulsato facendo riferimento alla 'struttura proponente'⁶⁶ l'opera pubblica, consente di sapere per ciascuna opera individuata dal *Codice identificativo univoco* (*Cup*), il costo totale previsto ed effettivo, i pagamenti e i finanziamenti totali, i tempi previsti ed effettivi per le fasi di progettazione, realizzazione e completamento, l'importo a base d'asta, l'importo di aggiudicazione e le modalità di svolgimento dell'appalto individuato dall'identificativo di gara (*Cig*) associato al *Cup*.

Sono 3.944 le opere pubbliche complessivamente ascrivibili ai 53 comuni sciolti per mafia esaminati⁶⁷, con una media di 74 opere per comune: si passa dalle 230 di Cirò Marina (KR) alle appena 13 di Bompensiere (CL).


Il cruscotto *Bdap-Mop* indica anche il grado di adempimento e di completezza delle informazioni riportate.

FIGURA 4 – GRADO DI ADEMPIMENTO (ASCISSE) PER COMPLETEZZA (ORDINATE) DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE DEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA IN ATTO NEL 2020

65 Cfr. nota 20.

66 La struttura proponente è uno dei soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni sulle opere pubbliche, in base al d.l.vo 229/2011, tra cui i Comuni, Non necessariamente la struttura proponente coincide con la stazione appaltante

67 Il dato è riferibile alla ricognizione effettuata a febbraio 2021.



Fonte: Elaborazione su Monitoraggio Opere pubbliche - Bdap (situazione al 20 febbraio 2021)

Per i 53 comuni sciolti per mafia, il livello medio di adempimento nella comunicazione delle informazioni alla *Bdap* è pari al 36% e quello di completezza al 27%. Il comune di Saint-Pierre (Ao) non ha trasmesso alcuna informazione alla *Bdap*, mentre Bompensiere (CI) ha la più alta percentuale sia in termini di adempienza (92%) che di completezza dei dati (68%). I due indicatori sono altamente correlati con un coefficiente di correlazione R^2 pari a 0,94⁶⁸.

Un altro adempimento fondamentale ai fini del raggiungimento dei risultati cui mira la trasparenza è quello⁶⁹ della pubblicazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare dell'ente, con le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e dei canoni di locazione attiva e passiva.

In 39 comuni i canoni di locazione passiva non erano pubblicati; Pratola Serra (AV) e Sant'Eufemia di Aspromonte (RC) dichiaravano di non averne, 11 comuni pubblicavano dati relativi agli anni precedenti e solo Vittoria (RG) aveva pubblicato il dato aggiornato.

⁶⁸ Il coefficiente può variare tra 0 (nessuna correlazione) a 1 (massima correlazione).

⁶⁹ Art. 30 d.l.vo 14 marzo 2013 n. 33

Sempre con riferimento alla pubblicazione di dati relativi ai beni facenti parti del patrimonio immobiliare dei comuni, va rammentato che l'articolo 48 comma 3 lettera c) del Codice Antimafia (D.l.vo 159/2011)⁷⁰, obbliga ogni ente territoriale a pubblicare l'elenco completo dei beni immobili confiscati trasferiti al patrimonio indisponibile dell'ente stesso. Tale obbligo non è previsto dal D.l.vo 33/2013.

Solo 13 comuni avevano pubblicato l'elenco nella sezione riservata al patrimonio immobiliare e di questi 3 avevano aggiunto una sottosezione appositamente dedicata. A Torretta (Pa) l'elenco era rinvenibile sulla *home page* del sito istituzionale, mentre nei restanti 39 casi (pari al 74%) non è stato possibile rintracciare detto elenco sul sito internet.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascun ente sono tenuti a nominare un *Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv)* o *Nucleo di valutazione (Ndv)*⁷¹, incaricato oltre che della valutazione della performance dei dirigenti anche del compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Tra i dati oggetto di obbligo di pubblicazione - ospitati nella sezione '*Personale*' - sono inclusi la composizione monocratica o collegiale di tale organismo, la data di nomina dei componenti (gli organismi restano in carica per tre anni), i *curriculum vitae* e i compensi ricevuti⁷².

Sono 21 i Comuni che non avevano pubblicato alcuna informazione al riguardo⁷³. La spesa media per i compensi ai membri dell'*Oiv/Ndv* rilevata dalle pubblicazioni effettuate è di circa 9 mila euro l'anno, con costi compresi tra i 1.000 euro di Pratola Serra (AV) e i 35.012 euro di Manfredonia (FG).

L'esito del monitoraggio annuale sui contenuti di '*Amministrazione trasparente*' deve essere pubblicato nella sezione '*Controlli e rilievi sull'amministrazione*', secondo una griglia di rilevazione predisposta annualmente dall'Anac. L'analisi dei dati pubblicati dai Comuni sciolti per mafia ha evidenziato che solo la metà dei Comuni osservati ha

70 "Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

71 Organismo istituito/previsto e disciplinato dall'art. 14 del d. l.vo 27 ottobre 2009 n. 150.

72 Art. 10 comma 8 lett. c) d. l.vo 14 marzo 2013 n. 33 e Par. 14.2, delibera CIVIT n. 12/2013.

73 Nel comune di Saint-Pierre (AO) la funzione è demandata a un organismo regionale

pubblicato la griglia di rilevazione relativa al monitoraggio effettuato durante il 2020⁷⁴ e i punteggi assegnati sulla base di una scala qualitativa non sembrano essere sempre congrui rispetto alle molteplici carenze riscontrate. Le numerose inadempienze emerse dimostrano l'inefficienza dell'articolato sistema di controlli, pur previsto dalla normativa vigente. Anche le commissioni prefettizie sembrano non avere rilevato nei casi esaminati le inadempienze di cui si è ora detto e non aver intrapreso le azioni necessarie a sanarle.

74 L'ultimo monitoraggio riguardava: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza; Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti); Bandi di concorso; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (criteri e modalità, atti di concessione); Patrimonio immobiliare; Canoni di locazione o affitto; Controlli e rilievi sull'amministrazione (Oiv/Ndv, Organi di revisione e controllo, Corte dei Conti); Piano triennale di prevenzione della corruzione; Registro degli accessi).

La relazione annuale del Rpct

Tra le incombenze annuali del Rpct c'è anche la compilazione di una relazione sulle misure di prevenzione della corruzione: essa deve essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno - con riferimento all'anno precedente - sul sito *internet* istituzionale del comune, nella sezione 'Amministrazione trasparente' → 'Altri contenuti' → 'Prevenzione della corruzione'.

Si tratta di un *file* in formato *excel*, predisposto dall'Anac e segnatamente di un questionario che si compone di 3 fogli: anagrafica, considerazioni generali, misure anticorruzione.

Al momento della ricognizione⁷⁵, l'atto in questione, relativo all'anno 2019, mancava in 13 Comuni (in alcuni di essi l'omissione veniva riscontrata anche per gli anni precedenti): ad essi è stata inviata una richiesta di accesso civico 'semplice' (ex art. 5 comma 1 D.l.vo 33/2013), per richiedere la pubblicazione del documento. Solo i comuni di Scorrano (LE) e San Cataldo (CL) hanno risposto positivamente. Trascorsi 30 giorni senza risposta alcuna, sono state presentate 11 istanze di riesame (ex art. 5 comma 7 D.l.vo 33/2013), di cui solo 3 hanno avuto un esito positivo. In ben 8 casi, quindi, non solo non è pervenuta alcuna risposta ma il documento risulta ancora mancante.

Nel complesso, è stato possibile analizzare 36 relazioni per il 2016, 40 per il 2017, 45 per il 2018 e 45 per il 2019.

Risulta importante, anche ai fini delle proposte che si intendono formulare, analizzare quanto emerso nelle relazioni esaminate nella parte contenuta nelle '*considerazioni generali*': in essa sono riportati gli aspetti critici del ruolo del Rpct e sono illustrati i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento rispetto all'attuazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc)*.

Tra i temi maggiormente ricorrenti che i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno indicato si riscontra il riferimento a difficoltà oggettive nello svolgimento del ruolo. Si è già prima indicato come la figura del Rpct nei comuni coincida spesso con quella del Segretario comunale. Tema dominante è stato quello del frequente ricorso alla modalità dello "scavalco" (condivisione temporanea con altri comuni) nella nomina dei segretari comunali.

Nella relazione del Comune di Orta di Atella (CE) si legge che l'azione di impulso e

⁷⁵ Che, si ricorda, fa riferimento alla situazione aggiornata al 7 settembre 2020 (alla vigilia delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi) per i 17 Comuni per i quali si è concluso il commissariamento durante il 2020 e a metà febbraio 2021 per i restanti 36 Comuni ancora Commissariati alla fine del 2020.

coordinamento del *Rpct* non è stata incisiva a causa del continuo avvicinarsi di segretari comunali durante l'anno 2019.

Nella relazione del Comune di Careri (RC) si evidenzia come il ruolo del segretario sia vacante e sia presente un segretario comunale un solo giorno a settimana, con la conseguente difficoltà di svolgere la necessaria attività di impulso e coordinamento al fine di assicurare l'attuazione del PTPCT.

In altra relazione (Platì- RC) si legge che *“il corretto svolgimento delle funzioni di RPCT non può prescindere dalla presenza di un Segretario comunale titolare che coordini le attività di prevenzione della corruzione nelle attività ordinarie poste in essere dagli uffici. Si consideri inoltre che il medesimo è assorbito dall'adempimento delle quotidiane, numerose incombenze dell'Ente nonché impegnato nel far fronte alle frequenti situazioni di emergenza”*. Ancora, si legge che *“La necessità di migliorare l'organizzazione degli uffici e di affrontare numerose problematiche di carattere gestionale, finanziario e legale, hanno impedito al Segretario comunale, in servizio presso una sede di segreteria convenzionata composta da due Enti, di dedicarsi in via prioritaria alle funzioni di RPCT”* [San Giorgio Morgeto (RC)].

Nella relazione del comune di Tortorici (ME) si legge: *“L'azione di impulso e coordinamento del RPCT per l'attuazione del PTPC 2018/2020 è stata rallentata dalla precarietà dell'incarico di Segretario Comunale presso il Comune di Tortorici, conferito mensilmente, nonché dalla situazione finanziaria dell'Ente in dissesto finanziario dichiarato con deliberazione di C.C. n. 47 del 07/10/2016, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Il segretario che ha provveduto alla compilazione della scheda è stato nominato a scavalco dal 1° gennaio e non è stato possibile alcuna valutazione per la brevità del lasso di tempo intercorso dalla nomina”*.

Nella relazione del Comune di Mezzojuso (PA) si evidenziano le difficoltà di assicurare un monitoraggio costante ed adeguato, dovendosi conciliare le gravose incombenze affidate dalla legge al *Rpct* con quelle molteplici ed altrettanto delicate affidate al Segretario comunale: *“... L'attività lavorativa del Segretario Comunale si è necessariamente focalizzata sui compiti gestionali derivanti dall'attribuzione della responsabilità del “Settore Amministrativo”*. Inoltre, a partire dal 16/09/2019 e sino alla fine dell'anno 2019, l'incarico di Segretario Comunale, e quindi di RPCT, è stato svolto con la formula della reggenza *“a scavalco”*, ricoprendo la titolarità in altra amministrazione comunale. Oltre alle criticità appena menzionate, si segnala che le dimensioni ridotte dell'ente hanno rappresentato un elemento dirimente ai fini della c.d. *“fungibilità lavorativa”*. Infine, più in generale, si ritiene che, a livello normativo, il RPCT dovrebbe godere, tra l'altro, di maggiore autonomia ed indipendenza rispetto

all'Organo politico che lo nomina e dovrebbe disporre di maggiori poteri sì da potere incidere in maniera più significativa sulla stessa struttura organizzativa dell'Ente”).

In altra relazione (Comune di Cavizzano - NA anno 2017), oltre a evidenziarsi le difficoltà derivanti dalla mole di adempimenti che si sovrappongono alle attività ordinarie che competono al Segretario generale, quale anche *Rpct*, si fa riferimento a “*prassi di confusa e non corretta administration*” consolidate per decenni che, tra l'altro, hanno determinato un cospicuo indebitamento dell'Ente. Si sottolinea come, nonostante l'introduzione di specifici correttivi attuati per realizzare “buone prassi” (ad esempio, in materia di programmazione urbanistica generale del territorio e in tema di debiti fuori bilancio e di trasparenza), impegno professionale, spirito di servizio e senso di legalità non sono sufficienti per sopperire alle inadeguatezze evidenziate per una completa attuazione del piano. Si stigmatizza anche lo scarso coinvolgimento della parte politica dell'amministrazione e si evidenzia come la circostanza che la nomina del *Rpct* sia di competenza dell'organo di indirizzo politico dell'ente sia in palese contrasto con i compiti che il legislatore assegna a detta figura e con le finalità che il legislatore ascrive al piano anticorruzione: egli necessita di piena indipendenza per potere svolgere il suo ruolo in maniera imparziale e soprattutto incondizionata. Viene poi stigmatizzata la errata convinzione della esclusiva riconducibilità al *Rpct* del compito di programmare ed inserire le misure nel PTCP.

In alcune fra le relazioni esaminate, si sottolinea come l'azione del *Rpct* non possa essere adeguatamente efficace a causa della mancanza di risorse economiche e strumentali, della carente informatizzazione e della inadeguatezza delle risorse umane, oltre che dell'elevato cumulo di compiti e delle difficoltà di avvalersi di una struttura organizzativa di supporto adeguata.

Tra le proposte si segnala quella di attribuire ad un organo terzo un ruolo di supporto al Segretario comunale al fine di garantire la piena attuazione delle misure di cui al PTCP, oppure individuare un organismo collegiale di controllo composto da Segretari comunali presso le Prefetture (Manfredonia -FG).

Molteplici le relazioni in cui si mette in rilievo la mancanza di risorse umane e finanziarie e la resistenza al cambiamento da parte del personale per il quale gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono considerati eccessivi e di ostacolo alle attività ordinarie. In più relazioni addirittura si evidenzia come la mancanza di collaborazione sia tale da determinare l'impossibilità di dare applicazione al *Ptpc* e si giunge al punto di invocare sanzioni per i responsabili inadempienti.

“Come già rappresentato, i principali fattori di criticità che hanno frenato l'azione di impulso e di coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel

corso dell'anno 2018, sono prevalentemente di natura organizzativa e legati alla drastica riduzione di personale, anche e soprattutto in settori strategici” (San Cataldo, CL).

“La carenza di risorse professionali specializzate, comporta le maggiori criticità nell'esercizio del ruolo e nell'applicazione della misura della rotazione, inoltre risulta difficile un aggiornamento costante e continuo degli strumenti informatici per la carenza sia delle risorse economiche che di personale informatico all'interno dell'ente, unitamente alla grave situazione finanziaria dell'ente” (Pachino, SR).

“I fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e di coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC sono rappresentati principalmente dalla percezione, da parte dei Responsabili, di molte misure intese come adempimenti formali e non prioritari rispetto all'ordinarietà dell'azione amministrativa. Rilevante è, altresì, è la carenza di risorse umane a supporto dell'attività. Sarebbe auspicabile anche un controllo esterno, di supporto al Segretario Generale al fine di garantire la piena attuazione delle misure di cui al PTPC, oppure individuare un organismo collegiale di controllo composto da Segretari comunali presso le Prefetture” (Mattinata, FG).

“Ai problemi d'infiltrazioni criminali che hanno determinato lo scioglimento si aggiunga inoltre un organico sottodimensionato con carichi di lavoro incongrui ed inadeguati con intuitive difficoltà a reperire persino il tempo necessario per gli adempimenti obbligatori, con ritardi ed inottemperanze anche nelle richieste di altri enti pubblici” (Briatico, VV, 2018).

“Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha svolto attività di impulso, verifica e coordinamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni del P.T.P.C., ma ha tuttavia registrato posizioni di contrapposizione alle attività svolte” (Mistretta, ME).

Altri Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza sottolineano la manca za di organ izz azi o n e , di stru me nti in fo r m a t i o n e , di fo r m a t i o n e :

“Nell'azione di impulso e di coordinamento del personale nell'attuazione del PTPC nel corso nell'anno 2019 sono stati riscontrati i seguenti fattori di ostacolo:

- 1- discontinuità nella copertura dei ruoli apicali nell'Ente (Posizioni Organizzative) che, oltre che attuatori delle misure di prevenzione, nel PTPCT sono riconosciuti quali referenti per il Responsabile dell'Anticorruzione;
- 2- scarsa conoscenza da parte del personale delle materie del piano anticorruzione e, più in generale della normativa attuativa;
- 3- scarsa informatizzazione dei processi e dei procedimenti e mancato adeguamento dell'organizzazione degli uffici e del personale propedeutico al sistema di prevenzione delineato dal PTPC;

4- il sistema delle misure di prevenzione viene sostenuto con difficoltà dalla struttura comunale a causa della carenza di personale e della scarsa formazione di base a causa di mancate e sistematici piani di formazione, non solo in materia di prevenzione della corruzione” (Delianuova - RC).

“I fattori che hanno ostacolato l’attuazione del PTPCT sono da ricondurre alla mancata informatizzazione a tappeto del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione ‘Amministrazione trasparente’. Altre difficoltà sono state riscontrate nel coordinamento della normativa a tutela della privacy con l’assolvimento degli obblighi di trasparenza” (Cerignola -FG).

Le misure anticorruzione

Come esposto nel paragrafo precedente, la relazione annuale del *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* si compone di tre sezioni, una delle quali riguarda le ‘misure anticorruzione’.

Essa richiede che sia fornita risposta a 57 domande suddivise in 14 paragrafi, apponendo una ‘X’ in corrispondenza dell’opzione selezionata (o un numero ove richiesto); vi è poi una colonna nella quale è possibile inserire ulteriori informazioni a carattere esplicativo, spesso molto utili per interpretare correttamente la risposta⁷⁶.

I dati di seguito presentati riguardano le parti più significative (in relazione alle finalità dell’approfondimento oggetto del presente studio) del questionario e sono relativi a 45 dei 53 comuni per i quali era disponibile sul sito la relazione del Rpct per l’anno 2019⁷⁷.

Lo studio, nel dimostrare la scarsa attenzione ai profili della trasparenza, consente di cogliere il livello di accortezza impiegato negli enti sciolti per infiltrazioni mafiose, allo scopo di prevenire fenomeni corruttivi.

⁷⁶ Lo spoglio dei circa 170 questionari complessivamente analizzati per il periodo 2016-2019 è stato manuale, riportando le risposte su tavole di riepilogo all’uopo costruite. Non si esclude la presenza di inesattezze dovute ad errori materiali o a interpretazioni delle risposte non corrispondenti alla realtà, che si sommano a eventuali errori di compilazione del questionario da parte del Rpct. La qualità delle risposte è migliorata con il passare degli anni, anche se in taluni casi, si avverte una sorta di assuefazione alla compilazione, riscontrabile nei casi in cui ogni anno è ripetuto il medesimo commento.

⁷⁷ L’ultima verifica sulla presenza della relazione 2019 è stata effettuata il 28 febbraio 2021.

Gestione del rischio

Il numero di enti che verificano la sostenibilità di tutte le misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc) risulta pari al 61%, con una maggiore carenza in Calabria.

TAVOLA 4 - COMUNI SCIOLTI PER MAFIA CHE HANNO VERIFICATO LA SOSTENIBILITÀ DELLE MISURE PREVISTE DAL PTPC PER REGIONE

(anno 2019, valori assoluti e percentuali)

| | Comuni sciolti per mafia | Gestione rischio | % |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 5 | 71 |
| Puglia | 7 | 7 | 100 |
| Basilicata | 1 | 1 | 100 |
| Calabria | 18 | 10 | 56 |
| Sicilia | 11 | 8 | 73 |
| Totale | 45 | 31 | 69 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Appare singolare il fatto che nella gran parte dei comuni sciolti per mafia (il 78%) non è stato riportato alcun evento corruttivo: detta percentuale è solo di poco inferiore a quella che si ottiene con riguardo alla generalità degli enti pubblici (80%)⁷⁸.

Un maggior numero di casi di corruzione risulta indicato nelle relazioni dei comuni della Campania (3 comuni su 7) e della Sicilia (4 comuni su 11), mentre sui 18 comuni della Calabria, solo Pizzo (VV) denuncia la presenza di eventi corruttivi, peraltro l'unico degli 11 comuni sciolti per mafia nel 2020.

Va detto che il *Rpct* potrebbe non essere a conoscenza di eventi corruttivi verificatisi all'interno del comune e non è detto che lo scioglimento per mafia avvenga perché sono stati riscontrati episodi criminali che riguardano dipendenti comunali. Va comunque ribadita la necessità che sia prestata la massima attenzione nella compilazione del questionario, soprattutto con riguardo ai comuni sciolti per mafia.

Solamente i comuni di Orta di Atella (CE), Caivano (NA) e San Cataldo (CL) segnalano anomalie nel settore degli appalti; in 5 comuni gli eventi corruttivi si sono

⁷⁸ [Osservatorio sulla corruzione nella PA - Rapporto 2019](#)

riscontrati in provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (di cui 4 con effetto economico diretto e immediato); 2 comuni sono stati interessati da eventi corruttivi per incarichi e nomine, 1 nel settore degli affari legali e del contenzioso, 1 nella gestione economica e 4 in aree di rischio ulteriori.

TAVOLA 5 – COMUNI SCIOLTI PER MAFIA IN CUI SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI PER REGIONE E AREA A RISCHIO DI CORRUZIONE (anno 2019, valori assoluti)

| Aree a rischio corruzione | Valle d'Aosta | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Totale |
|--|---------------|----------|--------|------------|----------|---------|--------|
| Acquisizione e progressione del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Affari legali e contenzioso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Incarichi e nomine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Non si sono verificati eventi corruttivi | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 | 7 | 35 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Soffermando l'attenzione su alcuni dei comuni esaminati, si evidenzia come a Orta di Atella (CE)⁷⁹ gli eventi corruttivi segnalati per l'anno 2019 abbiano riguardato l'affidamento di lavori, servizi e forniture, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato, gli incarichi e le nomine, la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Nella relazione del Prefetto, che ha portato allo scioglimento degli organi elettivi⁸⁰, si legge che “*la Commissione ha rilevato quanto il passato amministrativo dell'ente abbia subito in maniera fortemente negativa l'operato dell'ex sindaco il quale, per quasi un ventennio, ha retto le sorti direttamente o indirettamente dell'amministrazione comunale; in particolare, eletto la prima volta nel 1996, ha ricoperto la carica di*

⁷⁹ in cui il commissariamento ha avuto inizio nel novembre 2019

⁸⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2019.

sindaco per due mandati consecutivi e, dopo una consiliatura sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2008, è stato nuovamente eletto, per un terzo mandato iniziato nel 2010 e conclusosi, anzitempo, ad aprile 2015, quando ha rassegnato le dimissioni a seguito del suo arresto... occorre evidenziare che la gestione ha ingenerato, sotto il profilo urbanistico-edilizio, un vero e proprio «sacco di Orta» che ha condotto ad un incremento della popolazione del comune da 13.099 residenti nell'anno 2002 ad oltre 27.000 abitanti nell'anno 2014, in conseguenza di una cementificazione «illegale e priva di alcun controllo», durata per circa un decennio, che ha arrecato gravissimi danni al territorio, all'ambiente e alla convivenza civile...

Nel comune di Caivano (NA)⁸¹, situato nella zona nord della città metropolitana di Napoli nota come «Terra dei fuochi», in un contesto ambientale storicamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di sodalizi criminali ben strutturati e radicati ed in grado di condizionare le scelte amministrative degli enti locali, si sono avvicendate da luglio del 2000 ben cinque gestioni straordinarie. Gli eventi corruttivi rilevati nel 2019 hanno interessato l'affidamento di lavori, servizi e forniture, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato, la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; le aree di rischio ulteriori (patrimonio e beni confiscati). Nella relazione del Prefetto (che ha portato allo scioglimento per mafia), dopo l'insediamento di un commissario straordinario per dimissioni della maggioranza dei consiglieri⁸², si legge che “*appaiono significativi i risultati del ballottaggio fra i due aspiranti sindaci, caratterizzati da un anomalo spostamento di preferenze da parte degli elettori delle sezioni ubicate nel «Parco verde»...Il consiglio comunale eletto annovera, oltre al sindaco, sette consiglieri su sedici già presenti nella precedente consiliatura, nota per essere stata oggetto di diverse segnalazioni agli organi di Polizia per condotte affaristico-clientelari e di malaffare.*

In base a quanto riportato nel questionario, sembrerebbe che gli eventi corruttivi si siano verificati in un periodo (l'anno 2019) nel quale il Comune di Caivano era retto dalla Commissione straordinaria⁸³.

Analoga osservazione può essere fatta per il comune di San Cataldo (CL) nel quale la Relazione richiama l'attenzione in particolare su eventi corruttivi da ricondurre al settore degli appalti. Nel comune in questione, come si apprende dalla relazione della DIA, ha avuto luogo, a luglio 2018, “*un'importante operazione di polizia riguardante, tra l'altro, il settore della raccolta dei rifiuti che, da qualche anno, costituisce uno dei*

81 A settembre 2020 la gestione commissariale ha avuto termine con il rinnovo degli organi elettivi.

82 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018.

83 Lo scioglimento era infatti intervenuto nel 2018.

prioritari interessi della criminalità organizzata, svelando pesanti forme di infiltrazione nelle Amministrazioni comunali. Nell'ambito dell'operazione Pandora, sono state indagate 12 persone appartenenti alla famiglia di San Cataldo. A carico dei predetti si annovera: associazione di tipo mafioso, estorsione, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, ma anche detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra”⁸⁴.

A Sogliano Cavour (LE) sono state riscontrate *"forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica"* (Relazione allegata al Dpr 29 giugno 2018)⁸⁵. A distanza di alcuni mesi e durante la gestione commissariale, secondo quanto riportato nel questionario, nel 2019 si sarebbero registrati ancora eventi corruttivi in aree ulteriori non meglio specificate.

La relazione prefettizia allegata al decreto di scioglimento del comune di Mezzojuso in provincia di Palermo (Dpr 16 dicembre 2019) si compone di 239 pagine ed evidenzia un quadro di collusioni, complicità e parentele con la mafia locale, dal quale sono emerse reiterate anomalie e violazioni di legge. Appare, quindi, alquanto riduttivo quanto riportato nella relazione del Rpct che si limita a segnalare, per l'anno 2019, la presenza di “eventi corruttivi nell'ambito dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato”, che sarebbero consistiti nel non aver dato “*attuazione al regolamento dell'albo delle associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2014, il quale ha previsto delle specifiche misure e condizioni per l'attribuzione di contributi alle associazioni*”.

Merita riflessione ed attenzione la mancanza di annotazioni circa eventi corruttivi nei restanti 35 comuni, carenza che può riscontrarsi anche per gli anni precedenti nei quali sono state riportate le seguenti segnalazioni: 1 su 36 comuni nel 2016, 3 su 40 comuni nel 2017 e 6 su 45 comuni nel 2018.

⁸⁴ [Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia \(DIA\)](#) nel primo semestre 2020.

⁸⁵ Nell'ambito dell'operazione "Contatto" effettuata dai carabinieri di Lecce è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 soggetti, tra cui un consigliere comunale (già vice sindaco e assessore) e un dipendente comunale.

Misure ulteriori

Poco più della metà dei comuni sciolti per mafia ha attuato nel 2019 misure specifiche aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, per ridurre il rischio di corruzione.

In 11 comuni è stata introdotta una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile in merito a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti nonché soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione, ma nessuna segnalazione è stata inoltrata.

Solamente 19 comuni hanno investito nell'automatizzazione dei processi quali protocollo, rilevazione delle presenze, tracciabilità dell'*iter*, dematerializzazione degli atti amministrativi (tra cui determinazioni dirigenziali, rilascio della Cie, pratiche edilizie) e *e-procurement*; solo 6 comuni hanno effettuato un'attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate, con riguardo all'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*⁸⁶.

TAVOLA 6 - COMUNI SCIOLTI PER MAFIA CHE HANNO ATTUATO MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e percentuali)

| | Comuni sciolti per mafia | Misure ulteriori | % | Procedura raccolta segnalazioni società civile su eventuali fatti corruttivi | Automatizzazione processi per prevenire rischio corruzione | Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|--|--|---|
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Puglia | 7 | 4 | 57 | 2 | 4 | 1 |
| Basilicata | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Calabria | 18 | 9 | 50 | 2 | 9 | 2 |
| Sicilia | 11 | 7 | 64 | 7 | 3 | 3 |
| Totale | 45 | 24 | 53 | 11 | 19 | 6 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

⁸⁶ Nel questionario era possibile esprimere più risposte in relazione alla domanda sulla predisposizione di misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

Trasparenza

Come prima indicato, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet*, in una apposita sezione denominata ‘*Amministrazione Trasparente*’ accessibile dalla *home page*, tutti i contenuti previsti dal D.l.vo 33/2013, seguendo una griglia *standard*⁸⁷. Le apposite linee guida emanate dall’Anac indicano più specificamente i contenuti e la periodicità di aggiornamento. Ai contenuti obbligatori si aggiungono, poi, quelli ulteriori che i singoli enti intendono diffondere per affermare il principio della trasparenza.

Si è già detto, inoltre, che nel 2018, quando è entrato in vigore il D.l.vo 97/2016, sul modello del *Freedom of Information Act (FOIA)* statunitense, è stato introdotto l’accesso civico ‘generalizzato’⁸⁸ che è andato ad affiancarsi al preesistente accesso civico ‘semplice’.

L’Anac⁸⁹ e il Dipartimento della Funzione Pubblica⁹⁰, con due distinti provvedimenti, hanno richiesto alle Amministrazioni di pubblicare un Registro degli accessi, ove annotare l’elenco delle richieste di accesso ricevute e il relativo esito, distinguendo tra richieste di accesso agli atti *ex Legge 241/1990* e forme di accesso civico semplice e generalizzato.

Nel questionario è presente anche un quesito riguardante l’eventuale istituzione del contatore delle visite sul sito *internet* e il numero di accessi ricevuti.

87 La stessa Relazione annuale sull’attività di prevenzione della corruzione a cura del Rpct, è rintracciabile nella sezione ‘Altri contenuti’ di ‘Amministrazione trasparente’.

88 “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5 comma 2, Dlgs 33/2013).

89 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato ([Determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016](#)).

90 [Circolare n. 2/2017](#) del Ministero per la semplificazione amministrativa e la pubblica amministrazione relativa all’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato

TAVOLA 7 - LO STATO DELLA TRASPARENZA NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e percentuali)

| | Comuni sciolti per mafia | Informatizzazione flusso | % | Contatore visite | Registro accessi | Numero accessi civici semplici | Numero accessi civici generalizzati |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 4 | 57 | 1 | 1 | 79 | 35 |
| Puglia | 7 | 5 | 71 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Basilicata | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Calabria | 18 | 13 | 72 | 2 | 8 | 31 | 20 |
| Sicilia | 11 | 4 | 36 | 1 | 6 | 40 | 32 |
| Totale | 45 | 28 | 62 | 6 | 20 | 152 | 94 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Come emerge dalla tavola, 28 Comuni hanno informatizzato il flusso che alimenta la sezione 'Amministrazione trasparente' del sito *internet*, con un leggero incremento rispetto al 2018. All'informatizzazione del flusso non ha però sempre corrisposto, come visto in precedenza, la presenza di contenuti nelle singole pagine.

Il contatore delle visite al sito *internet* è scarsamente presente, mentre poco meno della metà ha istituito il registro degli accessi.

Solo 6 comuni su 45 hanno ricevuto richieste di accesso civico semplice per la pubblicazione di contenuti obbligatori, che si sono concentrate a Caivano (79, erano 0 nel 2018), Vittoria (35, erano 17 nel 2018) e Crucoli (30, erano 0 nel 2018)⁹¹. Risultano in crescita, da 34 a 94, le richieste di accesso generalizzato, ricevute da 7 comuni e anch'esse concentrate tra Arzano (34), Crucoli (20) e Misterbianco (20)⁹².

91 Caivano e Crucoli non hanno il registro degli accessi, mentre Vittoria lo ha istituito ma non lo rende pubblico in 'Amministrazione trasparente' --> 'Accesso civico'. Non è stato, quindi, possibile effettuare verifiche sull'attendibilità dei numeri dichiarati.

92 Dal registro degli accessi si ricava che 16 sono di competenza del settore affari generali e istituzionali e 4 del settore affari economico-finanziari e sono state tutte accolte.

Formazione del personale

Soltanto il 60% dei comuni nel corso dell'anno 2019 ha provveduto alla formazione del personale sui temi della trasparenza e prevenzione della corruzione. Il numero è inferiore a quello raggiunto nel 2018. La mancata formazione, nella maggior parte dei casi, è stata giustificata con la scarsità di risorse economiche da dedicare a tale attività.

La percentuale più bassa in materia di formazione sulla trasparenza e prevenzione della corruzione si è riscontrata in Campania (29%); in Puglia invece è stata svolta attività di formazione in quasi tutti i comuni analizzati.

TAVOLA 8 - FORMAZIONE SPECIFICA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e percentuali)

| | Comuni sciolti per mafia | Formazione anticorruzione | % |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 100 |
| Campania | 7 | 2 | 29 |
| Puglia | 7 | 6 | 86 |
| Basilicata | 1 | 0 | 0 |
| Calabria | 18 | 10 | 56 |
| Sicilia | 11 | 8 | 73 |
| Totale | 45 | 27 | 60 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Gli enti esaminati si sono rivolti, nel corso dell'anno, a una o più tipologie di soggetti che erogano formazione.

TAVOLA 9 – FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO EROGANTE (anno 2019, valori assoluti e percentuali)

| Soggetti che erogano formazione | Valle d'Aosta | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Totale |
|---------------------------------|---------------|----------|--------|------------|----------|---------|--------|
| SNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Università | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altro soggetto pubblico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Soggetto privato | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Formazione in house | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 |
| Altro | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Si tenga presente che la Scuola nazionale dell'amministrazione (già Scuola superiore della pubblica amministrazione) è il soggetto che l'art. 1 comma 11 della legge 190/2012 individua per erogare formazione ai dipendenti pubblici che operano nei settori in cui il rischio di corruzione è più elevato.

Eppure, nessun comune ha ricevuto formazione dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. In 11 casi su 27, le amministrazioni si sono rivolte a uno o più soggetti privati, sostenendo il relativo costo. Altri 14 comuni hanno fatto ricorso alla

formazione *in house*, 7 ad attività di formazione di altra tipologia⁹³, 1 comune si è rivolto all'università e 3 ad altre strutture pubbliche.

93 Nel questionario potevano essere presenti più risposte.

Rotazione del personale

Nei 45 comuni che hanno pubblicato le relazioni, lavorano quasi 3 mila dipendenti⁹⁴ (4,5 ogni mille abitanti), con una maggiore presenza in Sicilia (7,1 ogni mille abitanti). I dirigenti sono il 6,2% del personale, percentuale di gran lunga superiore a quella che si registra nei comuni capoluogo (1,3%)⁹⁵ che hanno, evidentemente, dimensioni decisamente superiori.

TAVOLA 10 – PERSONALE DIPENDENTE NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e per mille abitanti)

| | Comuni sciolti per mafia | Popolazione | Personale | ‰ | di cui Dirigenti | Rotazioni |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|------------------|------------|
| Valle d'Aosta | 1 | 3.195 | 15 | 4,7 | 1 | 0 |
| Campania | 7 | 159.575 | 413 | 2,6 | 29 | 5 |
| Puglia | 7 | 172.589 | 419 | 2,4 | 30 | 15 |
| Basilicata | 1 | 7.470 | 24 | 3,2 | 3 | 0 |
| Calabria | 18 | 95.996 | 540 | 5,6 | 58 | 11 |
| Sicilia | 11 | 219.361 | 1.559 | 7,1 | 64 | 77 |
| Totale | 45 | 658.186 | 2.970 | 4,5 | 185 | 108 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

La rotazione del personale è una “*misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione*”⁹⁶.

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione* individua i criteri per l’effettuazione della rotazione del personale. In molti comuni sciolti si registra un’oggettiva difficoltà a effettuare la rotazione del personale anche nei settori a maggior rischio di corruzione, a causa dell’esiguità delle risorse presenti soprattutto a livello dirigenziale.

94 Nel conteggio sono inclusi, laddove presenti i lavoratori socialmente utili (Lsu) o di pubblica utilità (Lpu) e i lavoratori a tempo determinato stagionali.

95 [Osservatorio sulla corruzione nella PA - Rapporto 2019](#)

96 Anac, [Piano Nazionale Anticorruzione 2016](#). Tale forma di rotazione si differenzia dalla rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.l.vo n. 165 del 2001, che prevede lo spostamento ad altra sede e/o ad altro incarico del personale, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (linee guida Anac adottate con [delibera n. 215 del 26 marzo 2019](#)).

Ad esempio, a Mezzojuso (Pa) nella *Relazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*, l'impossibilità di dare attuazione al principio della rotazione del personale viene imputata "soprattutto alla carenza di figure professionali tali da poter consentire una rotazione senza riflessi negativi in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa".

Analogamente, nella Relazione di San Cipirello (PA) si legge che "risulta difficile, vista l'esiguità delle risorse umane presenti nelle singole ripartizioni, la rotazione degli istruttori amministrativi responsabili dei procedimenti".

Laddove per motivi organizzativi o per dimensione dell'ente, la rotazione degli incarichi non sia possibile, il Piano nazionale anticorruzione 2016⁹⁷ suggerisce di adottare misure alternative, come l'articolazione delle competenze (c.d. 'segregazione delle funzioni')⁹⁸.

Sono 10 i comuni che hanno effettuato la rotazione del personale: a Partinico (PA), la rotazione ha interessato 60 persone su un totale di 329 dipendenti (di cui 231 contrattisti); a Manfredonia (FG) e Torretta (PA), solo 10 unità per ciascun comune sono state interessate da provvedimenti di rotazione.

In qualche caso, pur emergendo dal questionario la effettuazione della rotazione, non ne è stata indicata l'entità.

97 "Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. 'segregazione delle funzioni'" (PNA 2016, pag. 26).

98 Il criterio della c.d. "segregazione delle funzioni" consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone e nell'assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello a cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Inconferibilità, incompatibilità e autorizzazione incarichi esterni

Il d.l.vo 8 aprile 2013, n.39 prevede la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi dirigenziali e di vertice a coloro che abbiano riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto nei due anni precedenti incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o che abbiano svolto attività professionali a favore di questi ultimi e, infine, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Le situazioni di ‘inconferibilità’ variano a seconda dell’incarico e della tipologia di amministrazione pubblica.

Gli interessati, all’atto dell’assunzione dell’incarico, devono rilasciare una dichiarazione in cui attestano che non sussistono cause di ‘inconferibilità’, la cui veridicità va verificata – sistematicamente o a campione – ai fini della prevenzione della corruzione dall’Amministrazione che conferisce l’incarico dirigenziale.

Il controllo sulla veridicità delle informazioni rese nella dichiarazione di insussistenza di cause di ‘inconferibilità’ è stato effettuato solo nel 53% dei Comuni sciolti per mafia.

Oltre alle ipotesi di ‘inconferibilità’, sono previste numerose ipotesi di incompatibilità: prima di assumere un incarico dirigenziale, l’interessato deve rilasciare una apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità.

Il d.lvo 8 aprile 2013 n. 39, inoltre, prevede l’obbligo per il soggetto al quale viene conferito un incarico incompatibile con quello rivestito, di scegliere a pena di decadenza ed entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere il vecchio incarico o assumere il nuovo. Spetta però alla Pubblica Amministrazione verificare l’effettiva assenza di incarichi tra loro non compatibili.

Tale verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità, in base alla Relazione relativa all’anno 2019, è stata svolta solo nel 51% dei comuni esaminati.

Al di fuori di casi di incompatibilità, in ogni caso, nel conferire un incarico a propri dipendenti o nell’autorizzare l’esercizio di incarichi esterni l’amministrazione deve osservare, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, criteri oggettivi e predeterminati che escludano incompatibilità (anche di fatto) e siano tali da impedire situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale) che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53 comma 5 d. l.vo 165/2011).

Gli incarichi esterni devono essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza

o, comunque, deve esserne data ad essa informazione, secondo quanto previsto da uno specifico Regolamento interno.

Ciò premesso, dall'indagine compiuta è emerso che nel 78% dei comuni oggetto di analisi risulta essere stata avviata una procedura per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni.

TAVOLA 11 – VERIFICHE SU DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' E AUTORIZZAZIONE INCARICHI NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e per mille abitanti)

| | Comuni sciolti per mafia | Inconferibilità | % | Incompatibilità | % | Autorizzazioni | % |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 3 | 43 | 3 | 43 | 6 | 86 |
| Puglia | 7 | 6 | 86 | 6 | 86 | 6 | 86 |
| Basilicata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Calabria | 18 | 10 | 56 | 10 | 56 | 15 | 83 |
| Sicilia | 11 | 5 | 45 | 4 | 36 | 7 | 64 |
| Totale | 45 | 24 | 53 | 23 | 51 | 35 | 78 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*)

Utile nella prevenzione della corruzione è la raccolta delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti⁹⁹. È di tutta evidenza come la misura in questione risulterà efficace solo ove si riesca a garantire l'anonimato del denunciante¹⁰⁰, altrimenti esposto al rischio di ritorsioni di varia natura sul luogo di lavoro. Tanto più importante ciò risulta negli enti ad elevato rischio di infiltrazione criminale, nei quali eventuali ritorsioni possono essere attuate anche al di fuori del rapporto di lavoro.

Spetta alle amministrazioni diffondere la cultura del *whistleblowing* e adottare procedure idonee a raccogliere le segnalazioni dei dipendenti e a consentire che vengano trasmesse al superiore gerarchico, piuttosto che al *Rpct*, all'Anac, alla Corte dei conti o all'autorità giudiziaria.

La percentuale di comuni che hanno adottato una procedura per ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei propri dipendenti è abbastanza elevata (87%), con qualche ritardo in Campania e Calabria. Sono solo 10 (pari al 22% di quelli esaminati) i comuni nei quali era stata predisposta una procedura informatizzata di raccolta delle segnalazioni idonea a garantire l'anonimato del denunciante¹⁰¹. Nella Regione Campania solo un comune aveva adottato tale sistema.

Potrebbe non essere casuale, alla luce di quanto appena esposto, il fatto che nessuna denuncia da parte di un *whistleblower* sia stata registrata nelle relazioni pubblicate.

99 Le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti sono state emanate dall'Anac con la [Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015](#).

100 E' quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del d. l.vo 165/2001, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 51) e modificato dalla [Legge 179/2017](#), in cui si precisa che l'identità del segnalante non può essere rivelata, e si attribuisce all'Anac un potere sanzionatorio nei confronti del responsabile di una amministrazione che applichi eventuali misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

101 L'Anac ha reso disponibile per il riuso il software Openwhistleblowing, un'altra piattaforma è stata predisposta da [Transparency International](#)

TAVOLA 12 – IL WHISTLEBLOWING NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e per mille abitanti)

| | Comuni sciolti per mafia | Whistleblowing | % | Garanzia anonimato | % | N.ro segnalazioni | % |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|----------|
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 3 | 43 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Puglia | 7 | 7 | 100 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| Basilicata | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 18 | 16 | 89 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| Sicilia | 11 | 11 | 100 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Totale | 45 | 39 | 87 | 10 | 22 | 0 | 0 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Codice di comportamento

L'art. 54 del c.d. "Testo unico sul pubblico impiego"¹⁰² prevede la definizione, a cura del governo, di un codice di *comportamento delle pubbliche amministrazioni* al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico¹⁰³. In attuazione di tale previsione, con il DPR 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il *Regolamento* recante il *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

Il citato art. 54, al comma 5, prescrive altresì che ciascuna Amministrazione definisca un proprio codice di comportamento che integri e specifichi quello definito in via generale per tutte le amministrazioni, al fine di adattarlo alle peculiarità di ciascun ente.

Ad eccezione di Sant'Eufemia di Aspromonte (RC), tutti i comuni per i quali è stato possibile esaminare il questionario sulle misure di prevenzione della corruzione hanno adottato un codice di comportamento per i propri dipendenti.

102 D. l.vo 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

103 Il codice è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 54 comma 2 D.l.vo 165 /2001).

TAVOLA 13 – IL CODICE DI COMPORTAMENTO NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER REGIONE (anno 2019, valori assoluti e per mille abitanti)

| | Comuni sciolti per mafia | Codice comportamento | % | N.ro segnalazioni violazioni | N.ro procedimenti disciplinari |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Campania | 7 | 7 | 100 | 1 | 0 |
| Puglia | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 |
| Basilicata | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Calabria | 18 | 17 | 94 | 22 | 2 |
| Sicilia | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Totale | 45 | 44 | 98 | 24 | 3 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Risulta molto basso il numero delle segnalazioni relative a violazioni del codice di comportamento: ben 21 delle 24 segnalazioni registrate riguardano il comune di Cutro (KR).

Procedimenti disciplinari e penali

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, i numeri riportati nelle relazioni dei *Rpct* raccontano che i dipendenti dei comuni sciolti per mafia hanno una bassa propensione a compiere illeciti penali, anche in confronto con la generalità dei dipendenti pubblici¹⁰⁴.

Al di fuori dei comuni di San Cipirello (4 segnalazioni), Orta di Atella (3 segnalazioni), Caivano (3 segnalazioni) e Pachino (1 segnalazione), non sono pervenute segnalazioni di illeciti disciplinari o penali riguardanti dipendenti che hanno preso parte ad eventi corruttivi. Il dato risulta in linea con gli anni precedenti.

In aumento nel 2019 sono, invece, i procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti non riconducibili a vicende di natura corruttiva. Sono state registrate complessivamente 40 segnalazioni (nel 2018 erano 20) coinvolgenti 15 comuni: 11 procedimenti disciplinari risultano registrati ad Africo (RC), 4 a San Cipirello (PA) e Pachino (SR), 3 ad Arzano (NA) e Caivano (NA).

All'esito dei procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti sono state comminate, in 4 comuni, 8 sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione; 1 licenziamento a San Cipirello (PA)¹⁰⁵ e 1 sanzione di altro tipo (presumibilmente un richiamo). Si deve, tuttavia, precisare che alcuni procedimenti disciplinari potrebbero essere stati sospesi in attesa della conclusione di quello penale.

104 [Osservatorio sulla corruzione nella PA - Rapporto 2019](#)

105 Un altro licenziamento si sarebbe verificato a Crucoli (Kr), ma viene solo evidenziato in nota in un'altra sezione del questionario.

TAVOLA 14 – REATI RELATIVI A EVENTI CORRUTTIVI NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA PER I QUALI SONO STATI AVVIATI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI (anni 2016-2019)

| Tipologia di reato | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Differenza |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Peculato | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Concussione | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Corruzione per l'esercizio della funzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Corruzione in atti giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istigazione alla corruzione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traffico di influenze illecite | - | - | - | 0 | - |
| Turbata libertà degli incanti | - | - | - | 0 | - |
| Turbata libertà procedimento di scelta del contraente | - | - | - | 0 | - |
| Altro | 21 | 3 | 7 | 14 | 7 |
| Totale | 22 | 9 | 10 | 20 | 10 |

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Tra i delitti contro la Pubblica amministrazione quello oggetto di maggiori segnalazioni nei comuni esaminati, per l'anno 2019, è il peculato: 2 casi di condanna in primo grado sono stati segnalati a Misterbianco (CT) per fatti risalenti al 2007-2008 e relativi al settore dei servizi sociali; 2 casi ad Arzano (NA) e 1 a Careri (RC) per fatti riguardanti la gestione degli automezzi comunali adibiti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. La corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio è stata invece contestata a 1 dipendente del comune di Scanzano Jonico (MT). Infine, tra i 14 casi di altre tipologie di reato (7 registrati ad Arzano, NA), prevalgono la truffa, il falso ideologico, l'abuso d'ufficio e il rifiuto di atti d'ufficio.

Si deve sottolineare come, a fronte del numero modesto di segnalazioni di eventi corruttivi contenute nelle relazioni del Rpct, nelle relazioni prefettizie allegate a diversi decreti di scioglimento sia stata delineata la presenza di un vasto sistema di corruttela.

Altre misure

Nelle relazioni del Rpct esaminate non risultano registrate violazioni alle “altre misure di prevenzione della corruzione” previste dal citato “Testo unico sul pubblico impiego”. In nessun comune sciolto per mafia risulta violato il divieto, previsto dall’art. 35-*bis* di detto T.U., di partecipazione a commissioni o di assegnazioni agli uffici per soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice penale.

Solo il comune di Partinico (PA) risulta avere attivato le azioni di tutela previste per le violazioni dei protocolli di legalità o dei patti di integrità inseriti nei contratti stipulati con le imprese fornitrici¹⁰⁶.

Soltanto i comuni di Sogliano Cavour (LE) e Careri (RC) risultano avere attuato le misure di rotazione straordinaria previste dall’art. 16, comma 1, lettera l-*quater* del d.l.vo n. 165 del 2001¹⁰⁷, che devono essere applicate in caso di avvio di un procedimento penale nei confronti di un dipendente accusato di un reato di natura corruttiva¹⁰⁸ al fine di prevenire il rischio di reiterazione.

Nessun comune ha, invece, evidenziato casi di pantouflage o *revolving doors* (porte girevoli), che si verificano quando un dipendente pubblico sfrutta la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o presso un soggetto privato verso il quale ha esercitato poteri autoritativi o negoziali¹⁰⁹.

106 I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, nel senso che si richiede all’impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto.

107 In base al citato art. 16 comma 1 lettera l-*quater* i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, esercitano fra gli altri il compito di provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell’ufficio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

108 La misura dovrebbe essere adottata nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.

109 Il divieto di pantouflage è previsto dall’articolo 53 comma 16-*ter* del medesimo d.l.vo 165/2001 e si applica ai dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione prevede anche conseguenze sanzionatorie in caso di violazione del divieto (nullità dei contratti stipulati e degli incarichi conferiti e impossibilità per i soggetti privati che hanno concluso contratti o affidato incarichi in violazione del divieto a contrattare con la p.a. per i successivi tre anni).

Conclusioni e proposte

L'approfondimento compiuto ha evidenziato innanzitutto che le molteplici previsioni normative e le misure apprestate dall'ordinamento per prevenire i fenomeni corruttivi, e prime fra queste quelle volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, sono ampiamente trascurate se non addirittura obliolate, non soltanto prima dello scioglimento ma anche successivamente nel corso del periodo di gestione straordinaria¹¹⁰.

Se si tiene presente quanto indicato in premessa in ordine al nuovo modo di atteggiarsi della criminalità organizzata di tipo mafioso e all'importanza della prevenzione della corruzione per contrastarne l'infiltrazione nella pubblica amministrazione, deve concludersi che la mancanza di attenzione alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi non sia accettabile in quelle realtà amministrative la cui pregressa attività è stata inquinata e condizionata e che si cerca di ricondurre alla legalità attraverso l'azione delle gestioni commissariali.

Si rende perciò in primo luogo necessaria una pronta adesione da parte dei comuni attinti dalla misura prevista dall'art. 143 *TUEL all'Anagrafe nazionale della popolazione residente*. Essa costituisce un importante presidio di legalità anche per le consultazioni elettorali, in quanto garantisce la corretta gestione delle liste a fronte di possibili manipolazioni nell'interesse della criminalità organizzata.

Le indagini amministrative prodromiche allo scioglimento dei comuni (così come le indagini giudiziarie) hanno spesso evidenziato condotte di inquinamento proprio in tale delicato momento della vita democratica degli enti locali. Appare, pertanto, fondamentale individuare meccanismi che garantiscano l'applicazione degli strumenti già previsti dall'ordinamento, come quello appena citato, e così assicurare che, concluso il periodo di commissariamento, il primo e fondamentale passo per il ritorno alla normalità non sia nuovamente facile appannaggio delle consorterie criminose, certamente non ancora scomparse dalla scena.

Occorre in secondo luogo, in considerazione della essenzialità del ruolo del *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*, che siano poste

¹¹⁰ Va evidenziato che, come riscontrabile dalla tabella riportata a pag. 15 del presente elaborato, in alcuni dei comuni esaminati la commissione straordinaria si era insediata solo poco tempo prima rispetto al momento in cui si è cristallizzato il monitoraggio e potrebbe non avere avuto il tempo necessario per risolvere le criticità eventualmente riscontrate

le condizioni affinché questi possa effettivamente svolgere le funzioni che le norme gli affidano.

Occorre poi, guardando al ‘futuro’ dell’ente e, più in generale, in un’ottica lungimirante di prevenzione delle infiltrazioni criminali, ripensare *funditus* alle norme che presidiano la figura del Segretario comunale al quale, di norma¹¹¹, viene assegnato anche il ruolo di *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*.

Sarebbe necessario innanzitutto assicurare la sua effettiva indipendenza rispetto all’organo politico e garantire le condizioni perché possa svolgere, oltre ai compiti fondamentali propri del ruolo di Segretario comunale, anche le gravose incombenze che l’ulteriore ruolo di *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* comporta. Certamente tali condizioni non sono attualmente assicurate dal frequente ricorso alle modalità ‘a scavalco’ e dalla gravosità dell’incarico di *Rpct* che è in tal modo affidato a soggetti già chiamati a svolgere una elevata mole di compiti, cosicché difficilmente ne potranno garantire l’espletamento: ne è prova la difficoltà di reperire persone disponibili a ricoprire tale incarico.

In ogni caso, ove si ritenga di conservare le attuali modalità di nomina del *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*, si potrebbe riflettere sull’opportunità di attribuire un potere di controllo sul suo operato ad un organismo la cui nomina non sia riconducibile all’organo di indirizzo politico dell’ente: l’analisi svolta ha, infatti, dimostrato la scarsa efficienza dei controlli esercitati dagli organismi oggi esistenti¹¹².

La lettura delle relazioni annuali esaminate fa emergere l’importanza e l’urgenza, al fine di consentire l’effettivo adempimento dei compiti affidati a questa figura-chiave del sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di predisporre a suo supporto le risorse economiche, di personale e strumentali (e tra queste un’opportuna informatizzazione), oltre che di prevederne una adeguata formazione professionale.

È palese, infatti, come in mancanza dei mezzi necessari per il funzionamento di un sistema, la predisposizione del medesimo e la previsione al suo interno di funzioni e compiti rimane una mera manifestazione di intenti che non potrà mai condurre al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ancor più, nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, sarebbe auspicabile che le commissioni straordinarie operassero una accurata attività di vigilanza e di impulso

111 Art. comma 7 L. 190/2012

112 Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv) - art. 14 bis d.l.vo 27 ottobre 2009 n. 150.

rispetto all'operato del *Rpct*, sostituendolo o avocandone le funzioni in caso di inadeguatezza.

Si è già evidenziato come uno dei compiti di maggiore rilievo del *Rpct* sia quello di redigere il *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In considerazione della rilevanza dello strumento in questione, le autorità competenti dovrebbero prestare maggiore attenzione ai casi di mancata pubblicazione, di mancato aggiornamento o di mero adempimento formale dell'obbligo stesso.

L'analisi compiuta ha consentito di registrare ritardi in ordine a tale adempimento anche in alcuni dei comuni 'commissariati'. Deve dunque riflettersi sulla opportunità di prevedere disposizioni più incisive al fine di assicurare che, all'atto dell'insediamento, la commissione straordinaria garantisca l'effettiva predisposizione del *Ptpct* e che lo stesso sia adeguatamente aggiornato negli anni successivi, senza possibilità di deroga. Inoltre, una approfondita riflessione andrebbe operata anche sulla opportunità di escludere che possano trovare applicazione le semplificazioni per la predisposizione del *Ptpct* consentite dall'*Anac* nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, in caso di scioglimento dell'ente e a prescindere dall'accertamento di episodi corruttivi.

Come diffusamente esposto, la sezione '*Amministrazione trasparente*' del sito *web* dei comuni commissariati presenta contenuti carenti e non conformi alle previsioni normative sotto molteplici profili e aspetti, così impedendo quel controllo diffuso dell'operato delle amministrazioni che la normativa sulla 'trasparenza' vuole garantire.

Se si tiene presente, poi, quanto prima rilevato in ordine alla maggiore esposizione a rischio e vulnerabilità ai tentativi di infiltrazione mafiosa dei comuni che versano in precarie condizioni finanziarie, diventa di immediata percezione quanto le lacune riguardanti la pubblicazione dei dati sulla situazione economica degli enti siano gravi e foriere di conseguenze pregiudizievoli per la collettività. Ne consegue che uno degli obiettivi prioritari delle gestioni commissariali dovrebbe essere quello di garantire l'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge 190/2012 e dal D.l.vo 33/2013, prima di tutto per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati predetti; sarebbe, poi, essenziale anche garantire la completezza della pubblicazione dei dati riguardanti le procedure di evidenza pubblica e di scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni o servizi o la realizzazione delle opere pubbliche e del contenuto dei contratti stipulati.

Ciò consentirebbe effettivamente, in aderenza alla *ratio* delle norme citate, il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e costituirebbe un importante lascito per la futura azione dell'ente una volta concluso il commissariamento.

La carenza nell'adempimento di tali obblighi anche durante le gestioni commissariali induce a considerare l'opportunità di prevedere nuovi meccanismi capaci di garantire l'applicazione della normativa vigente sulla trasparenza. Soluzione adeguata potrebbe essere quella proposta dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione¹¹³ di costituire un portale unico per la gestione della sezione 'Amministrazione trasparente': potrebbe in tal modo conseguirsi il significativo vantaggio di affrancare i comuni dall'onere finanziario di affidarsi a società esterne per la progettazione, realizzazione e gestione della trasparenza sul sito *internet*, nonché l'importante risultato del controllo centralizzato dei contenuti pubblicati e di una formazioni unitaria del personale addetto all'inserimento dei dati. Inoltre, la realizzazione di un portale unico garantirebbe al cittadino un'interfaccia comune facilitando l'accesso alle informazioni e la loro fruizione.

Le carenze evidenziate nei comuni oggetto di studio riguardano altresì, come prima ampiamente esposto, la compilazione della *Relazione annuale sulle misure anticorruzione*, che è di particolare rilievo soprattutto nella sezione concernente le 'misure anticorruzione'. Anche tale compito è affidato al *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*.

L'esame delle relazioni pubblicate ha fatto emergere, anche in corso di gestione commissariale, la modesta implementazione di tale sezione, facendo dubitare di una loro effettiva predisposizione. Estremamente carente è risultata anche l'indicazione delle misure "ulteriori, oltre a quelle obbligatorie", nonché dei profili attinenti al personale, in particolare (ma non soltanto) quello dirigenziale. I risultati dell'analisi compiuta mostrano la scarsa attenzione ai temi riguardanti la formazione, la rotazione, la verifica dei casi di incompatibilità e inconfiribilità o dei casi di *pantouflage*, la tutela dell'anonimato dei *whistleblower*, la segnalazione di illeciti o l'applicazione di

113 "L'attuale sistema è basato sull'obbligo imposto a carico di ogni Amministrazione, a prescindere dalla estensione, di creare sul proprio sito una sezione "Amministrazione trasparente", secondo regole dettate centralmente. Tale onere, da alcuni soggetti avvertito come gravoso, anche in termini economici, spesso non risulta adempiuto in maniera completa e corretta, determinando di fatto una carenza di informazioni oltre che una violazione delle disposizioni vigenti... Sarebbe molto più efficiente la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati), all'amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione" ([Audizione in Parlamento del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione](#) sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, Senato della Repubblica, 11 marzo 2021). Tale proposta è stata ribadita nel corso dell'audizione davanti a questa Commissione in data 27 Luglio 2021.

sanzioni.

Anche a tale proposito, vanno ricercate soluzioni appropriate che siano in grado, specialmente nei comuni sciolti per mafia, di assicurare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione della corruzione, di consentirne il monitoraggio ed il controllo diffuso, così da garantirne efficacia ed adeguatezza.

Conclusivamente, deve ribadirsi l'essenzialità degli aspetti in esame ai fini del contrasto delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nelle scelte e nell'azione della Pubblica Amministrazione nonché l'importanza di dotare di risorse adeguate il sistema, in modo da consentire la concreta attuazione dei rimedi già predisposti dall'ordinamento.

Deve considerarsi che un efficace sistema di prevenzione della corruzione e una compiuta trasparenza assumono un rilievo imprescindibile, non soltanto per la fase della gestione commissariale, ma soprattutto per la vita futura dell'ente quando, terminato il mandato della Commissione straordinaria, si ritornerà al normale funzionamento dell'autogoverno locale.

Sarebbe auspicabile al riguardo l'individuazione di un organismo terzo che provveda, nei comuni sciolti per mafia, al monitoraggio del rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, svolgendo altresì una funzione di supporto e di impulso nei confronti delle commissioni straordinarie. Detto organo dovrebbe continuare a svolgere tale compito anche al termine del commissariamento, monitorando e supportando gli enti locali negli anni immediatamente successivi al ripristino dell'ordinaria amministrazione.

Si potrebbe riflettere, infine, sulla possibilità dell'affidamento di tali compiti ad una struttura interna all'ANAC, anche in considerazione di quanto riferito dal suo Presidente¹¹⁴ in merito al buon esito delle forme di "vigilanza collaborativa", già sperimentate in alcuni comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

114 Nel corso dell'audizione davanti a questa Commissione parlamentare il Presidente dell'ANAC, dott. Giuseppe Busia, ha riferito della istituzione presso quell'Autorità di un ufficio incaricato della "vigilanza collaborativa" per coadiuvare gli enti locali nella materia dei contratti pubblici. Ha rappresentato di estendere i compiti di tale ufficio, conferendogli un ruolo di supporto agli enti locali, anche se sciolti per infiltrazioni mafiose, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica | 173 |
| Sui lavori del Comitato | 173 |

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della Vicepresidente DIENI indi del presidente URSO.

La seduta comincia alle 19.05.

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il PRESIDENTE svolge alcune osservazioni introduttive.

Intervengono quindi per avanzare ulteriori richieste di modifica i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI) e per alcune osservazioni il deputato Raffaele VOLPI (Lega).

Prendono la parola infine i relatori, senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e deputata DIENI (M5S), che prendono atto e recepiscono le proposte avanzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori del Comitato.

Dopo un intervento iniziale da parte del PRESIDENTE svolgono alcune considerazioni i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

La seduta termina alle 20.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 174 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 174 |
| Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 174 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 175 |

AUDIZIONI

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che, in data 5 aprile 2022, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Camillo D'Alessandro, in sostituzione del deputato Luigi Marattin, dimissionario.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele FRANCO.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, a più riprese, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, Elio LANNUTTI (Misto), a più riprese, Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Alberto BAGNAI (L-SP-PS d'AZ), i deputati Antonio ZENNARO (Lega-Salvini Premier) e Stefano FASSINA (LEU), il senatore Marco PEROSINO (FIB-UDC), il deputato Camillo D'ALESSANDRO (IV), il senatore Daniele PESCO (M5S) e il deputato Umberto BURATTI (PD), a più riprese, ai quali rispondono Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, e – consentendovi la Commissione – Stefano CAPPIELLO, *Direttore Direzione V del Dipartimento del Tesoro*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia il Ministro Franco e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Audizione del capitano di vascello Sergio Simone, consulente della Commissione (*Svolgimento e conclusione*) 176

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 15.

AUDIZIONI

Audizione del capitano di vascello Sergio Simone, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione del capitano di vascello Sergio Simone, consulente della Commissione.

Sergio SIMONE, *consulente della commissione*, svolge una relazione.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato il capitano Simone per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 177 |
| Audizione della Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico, Anna Ascani (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 177 |

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico, Anna Ascani.

(Svolgimento e rinvio).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione della Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico, Anna Ascani, vertente in particolare sullo stato di attuazione del Registro pubblico delle opposizioni.

Anna ASCANI, *Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico*, svolge una relazione su temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Patrizia PRESTIPINO (PD), Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Federica ZANELLA (Lega), Sara MORETTO (IV) e Simone BALDELLI, *presidente*.

Anna ASCANI, *Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico*, si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti in una successiva seduta.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 178 |
| ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA: | |
| Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 » (<i>Esame – Approvazione</i>) | 178 |
| Sui lavori della Commissione | 179 |
| Seguito dell'esame della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.a. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 179 |
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 183 |
| <i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (da n. 461/2160 al n. 464/2180))</i> | 191 |
| Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 (Documento n. 17) (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022</i>) | 183 |

Martedì 26 aprile 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 20.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi

autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 ».

(Esame – Approvazione).

Il PRESIDENTE illustra il testo dello schema di delibera relativo alla campagna per i referendum abrogativi indetti per il 12 giugno prossimo, di cui è stata trasmessa la bozza nei giorni scorsi, che è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Su richiesta del senatore AIROLA (M5S), il PRESIDENTE specifica che la presenza

del prescritto numero di Commissari è verificato, come di consueto, d'ufficio in occasione della votazione.

Non essendovi osservazioni lo schema di delibera è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità la delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 » (allegata al resoconto), autorizzando la Presidenza ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE dà conto di una lettera del 14 aprile con la quale l'USIGRAI – che chiede anche di essere audita – ha espresso forti preoccupazioni per l'ordine del giorno con cui la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a non riscuotere più il canone attraverso la bolletta a partire dal 2023. Secondo il sindacato infatti questa operazione potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa del Servizio pubblico. Ricorda che la questione era stata già oggetto di una propria lettera al ministro Franco, inviata l'8 settembre 2021 a seguito di un documento della Commissione europea al riguardo: il Ministro aveva risposto per le vie brevi riportando che il tema non fosse all'ordine del giorno del Governo.

Manifesta forte preoccupazione per il tema dei conti della Rai, che invita a una gestione oculata che valorizzi innanzitutto le risorse interne all'Azienda, tema di particolare attualità anche a fronte delle notizie di contratti molto onerosi che sarebbero stati stipulati con soggetti esterni.

Sempre in materia di risorse, comunica che la sera di mercoledì 4 maggio alle ore 20 avrà luogo l'audizione dell'Amministratore delegato sulla possibile cessione delle quote di Rai Way S.p.a. e dell'utilizzo del ricavato dalla eventuale vendita, nonché sui

contenuti del prossimo contratto di servizio.

Seguito dell'esame della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame della proposta di delibera all'ordine del giorno era stato sospeso nella seduta del 6 aprile scorso. Comunica che sono pervenute informalmente una proposta di integrazione da parte del deputato Anzaldi e alcune riformulazioni molto più ampie da parte della senatrice Fedeli.

Ritiene opportuno, prima di decidere se e come procedere al riguardo, acquisire gli orientamenti dei Gruppi, ricordando come nell'Ufficio di presidenza integrato del 29 marzo la proposta di adottare un atto di indirizzo sulla materia della presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI avesse trovato una unanimità di consensi. Precisa che è suo intento formulare con tempismo ed equilibrio proposte che portino a una visione tale da innalzare l'immagine del servizio pubblico, dove non può esserci spazio, nei programmi di informazione, per un « mercato degli opinionisti ».

Il deputato Andrea ROMANO (PD) afferma che la risoluzione rappresenterebbe un passo importante per far uscire la Rai dall'appiattimento con le televisioni commerciali e occorrerebbe richiede una adozione tempestiva. Auspica che vi sia unanimità di orientamenti, tenuto conto della delicata congiuntura per il Paese rappresentata dalle guerre.

Chiede che l'Amministratore delegato della Rai sia sentito in sede congiunta con il COPASIR sul tema di come le informazioni sul conflitto sono veicolate dal servizio pubblico.

Il deputato CARELLI (CI) concorda sul fatto che la Commissione debba esprimersi sulla materia oggetto della risoluzione e si

unisce altresì alla richiesta di audizione congiunta dell'Amministratore delegato.

Esprime preoccupazione per l'ordine del giorno approvato dalla Camera in materia di riscossione del canone, poiché ritiene che vi saranno problemi di risorse per la RAI.

Il senatore AIROLA (M5S), dopo aver valutato il testo, ritiene sia importante soffermarsi sull'effetto che sarebbe percepito all'interno della RAI in caso di approvazione, tenuto anche conto del fatto che altri atti simili, nel passato, sono stati ampiamente aggirati. Nota come innanzitutto si tratti di una risoluzione pleonastica poiché il suo contenuto si ritrova già all'interno del contratto di servizio. Potrebbe tuttavia rilevarsi dannosa se utilizzata per orientare le scelte editoriali, rispetto alle quali si presta a fungere da indebita ingerenza, nei confronti di alcuni opinionisti a discapito di altri, anche facendo leva sul tema della gratuità. Chiede pertanto che la proposta di risoluzione venga ritirata.

Il PRESIDENTE precisa come la proposta di risoluzione indichi semplicemente una preferenza per la gratuità e non un obbligo in tal senso. Si stupisce di come si lamenti spesso la carenza di incisività nelle prese di posizione della Commissione mentre, laddove si cerchi di essere incisivi, si viene poi accusati di indebita ingerenza, una circostanza peraltro che a proprio avviso non si riscontra nell'atto in esame. Osserva anche che il pagamento del canone implica una differenziazione del servizio pubblico rispetto ad altri operatori del mercato.

Il deputato RUGGIERI (FI), associandosi alle parole del deputato Carelli, ritiene che la proposta di risoluzione lasci un sufficiente margine dal punto di vista editoriale.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) evidenzia come debbano essere garantiti il pluralismo e la veridicità dell'informazione, mentre vada evitata quella spet-

tacolarizzazione che fa scadere il servizio pubblico in un teatrino.

Osserva come l'atto di indirizzo potrebbe risultare discriminatorio nei confronti delle trasmissioni prodotte direttamente dal servizio pubblico, che dovrebbero fare ricorso ad esperti non retribuiti, mentre altri programmi, come « Porta a Porta » e « Che tempo che fa », prodotti da società esterne potrebbero continuare con le consuete prassi, creando una forma di concorrenza sleale all'interno della stessa RAI.

Si dissocia dalla proposta di audizione dell'Amministratore delegato in sede congiunta con il COPASIR, non ravvisandone ragioni.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla differenza fra trasmissioni di informazione e di intrattenimento, ascrivendo quelle citate dalla senatrice De Petris più alla seconda categoria. Ritiene tuttavia che quanto rilevato possa essere utilizzato come stimolo per la RAI per adottare un'interpretazione corretta del concetto di informazione nell'ambito delle riforme dai generi che si sta conducendo.

Il deputato ANZALDI (IV) osserva come non sia intenzione del Governo ridurre o abolire il canone ma che, nel momento in cui è stato chiesto, in sede europea e interna, di modificare il metodo di riscossione, dovrà essere lo stesso Esecutivo ad assicurare alla RAI le cifre che le spettano. Non vede perciò nell'uscita del canone dalla bolletta elettrica motivi di preoccupazione, ricordando anzi le proprie contrarietà sull'introduzione del vigente metodo in quanto non venisse parallelamente garantita l'eliminazione degli sprechi.

Dissente dal senatore Airola sul giudizio di inefficacia dell'azione della Commissione, citando come esempio la questione della apposizione di un tetto alle retribuzioni per i giornalisti e i dirigenti della RAI, tema sul quale nella scorsa legislatura si è svolto un lavoro approfondito che ha portato a risultati apprezzabili.

Ritiene che sapere se un ospite sia pagato o meno sia un atto dovuto innanzi-

tutto per ragioni di trasparenza, così come è stato un atto di trasparenza, per quanto sconvolgente, quello compiuto da Bianca Berlinguer nel momento in cui ha dichiarato che le trasmissioni di informazione sono costrette a servirsi di ospiti a motivo del rifiuto degli esponenti politici di contrapporsi in televisione. Sarebbe perciò importante che la RAI fosse la prima azienda a fare trasparenza al riguardo.

Osserva come, in ogni caso, la partecipazione a una trasmissione del Servizio pubblico generi un notevole ritorno di immagine per gli ospiti, come del resto confermato dallo stesso professor Orsini, che ha accettato di recarvisi anche gratuitamente.

In questo senso, la proposta contenuta nella risoluzione di prevedere una rotazione della presenza degli ospiti potrebbe essere una strada valida, peraltro applicabile anche alle trasmissioni di intrattenimento.

Il PRESIDENTE osserva come la questione degli ospiti rappresenti un tema reputazionale sia per la persona ospitata, sia per la trasmissione, che si trova innalzata di livello nel momento in cui manda in onda esperti credibili: in presenza di un gettone, il commentatore tende naturalmente a essere meno indipendente e più fedele alla parte che è chiamato a recitare.

Il deputato MOLLICONE (FDI) ritiene che sarebbe opportuna un'audizione dei rappresentanti degli USIGRAI sull'ordine del giorno approvato dalla Camera.

Quanto alla proposta di risoluzione, si dichiara in linea di massima d'accordo con il Presidente, osservando tuttavia come il tema sia particolarmente delicato, anche perché vi sono trasmissioni che godono di una particolare situazione di privilegio e che si muovono e continueranno a muoversi in totale autonomia.

La figura dell'opinionista, peraltro, era un tempo rappresentata da un tecnico, mentre ora vi sono soggetti che commentano su tutto e tendono a rispecchiare le posizioni del quadro politico italiano. Al contempo, continua a non comprendere

con quale criterio invece siano invitati gli esponenti politici.

Pur non condividendo il pensiero del professor Orsini, ritiene che la sua possibilità di esprimersi vada tutelata. Sul tema della retribuzione occorre perseguire la trasparenza, stante la poca chiarezza del contesto.

In sintesi condivide l'analisi alla base della proposta di risoluzione ma paventa il rischio che la sintesi proposta possa influire negativamente sulla libertà di espressione, specialmente se si considera che si assiste a trasmissioni nelle quali sono presenti alcuni politici e alcuni opinionisti tutti schierati dalla stessa parte in spregio a ogni pluralismo: a suo avviso non affrontata dal testo.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) ritiene la proposta di risoluzione opportuna poiché, senza ledere l'autonomia editoriale, esprime, come è corretto, un orientamento da parte della Commissione. Ritiene anzi che si tratti di un richiamo a un decoro della televisione, dove si assiste a un generale degrado, anche per quanto riguarda la tipologia di ospiti, e che quindi sia un'iniziativa buona in sé, anche a prescindere dal concreto seguito che vi sarà dato. Peraltro, pur trattandosi di un semplice invito, il suo solo annuncio ha già prodotto effetti positivi e l'apertura di un dibattito in materia.

Il PRESIDENTE evidenzia come, mentre nutre un massimo rispetto per la libertà editoriale, sia molto meno indulgente verso una certa forma di pigrizia editoriale, che porta a far intervenire su ogni ambito sempre gli stessi personaggi, che poi diventano protagonisti di un fenomeno esecrabile di « mostrificazione televisiva ».

La deputata PAXIA (Misto) difende l'ordine del giorno, a propria firma, approvato dalla Camera sul canone e, dichiarandosi d'accordo con il deputato Anzaldi, osserva come si tratti dare seguito agli impegni che l'Italia ha preso con l'Europa nell'ambito del PNRR. A fronte dell'impegno parlamentare, dovrà essere il Governo a trovare le concrete soluzioni per darvi corso.

Quanto alla risoluzione, ricorda di avere difeso la posizione di Alessandro Orsini pur non condividendone le posizioni. Più che altro, è emersa una chiara mancanza di autonomia dei conduttori: Bianca Berlinguer ha dovuto infatti subire la risoluzione del contratto del proprio ospite senza alcun coinvolgimento. Non ritiene che la gratuità possa in sé garantire libertà e pluralismo.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) nota come la sollecitazione giunta da USIGRAI abbia un fondamento laddove si solleva il tema delle risorse, sebbene poi, accanto a questo, vi sia il problema di coloro che, pur pagando il canone, continuano a non ricevere il segnale della RAI.

D'altra parte, la questione affrontata dalla proposta di risoluzione è strettamente collegata alle risorse, perché ha ad oggetto la trasparenza nel loro utilizzo. Si tratta perciò di un invito assolutamente utile perché, può essere sufficiente migliorare introdurre un elemento di trasparenza per migliorare la gestione del prodotto televisivo, come del resto testimoniato del recente caso dell'attribuzione di una striscia a Marco Damilano.

Ritiene in ogni caso corretto discutere di questi temi con l'Amministratore delegato.

Il deputato FORNARO (LEU) ritiene che l'audizione dell'Amministratore delegato della RAI rappresenti un'occasione particolarmente importante, poiché una presa di posizione della Commissione sugli opinionisti inevitabilmente impatta sulla politica editoriale dell'Azienda e riterrebbe perciò corretta che il ragionamento di sintesi avvenga solo dopo questo passaggio. Quanto al tema del canone, ritiene che si tratti di una questione della massima rilevanza e potenzialmente molto rischiosa per la RAI: non comprende peraltro le motivazioni alla base della posizione contraria dell'Unione europea sulla riscossione attraverso la bolletta elettrica, ciò che avviene non in maniera occulta ma nella massima trasparenza.

IL PRESIDENTE riporta come l'Amministratore delegato avesse espresso inte-

resse sulla posizione che la Commissione si apprestava ad assumere circa l'oggetto della risoluzione: alla luce di quanto emerso si riserva di effettuare le proprie valutazioni e di sottoporre eventualmente alla Commissione l'ipotesi di un testo condiviso dopo l'audizione di questi. Precisa che la proposta non si riferisce ad un caso specifico ma cerca di anticipare ed affrontare una tendenza chiaramente in atto.

La senatrice FEDELI (PD), mentre sul tema del canone d'accordo con il deputato Fornaro, dissente sull'opportunità di audire l'Amministratore delegato prima di esprimersi sulla proposta di risoluzione, poiché la Commissione ha una propria autonomia che va tutelata: sarebbe perciò opportuno addivenire ad una scelta condivisa prima dell'audizione in programma per mercoledì prossimo.

Ricorda come, all'interno del contratto di servizio, vi siano disposizioni che consentono di verificare le informazioni che sono fornite dal Servizio pubblico. Sul tema della guerra, tuttavia, attualmente nessuno sta svolgendo questa attività, pur a fronte dell'impegno assunto dai Governi in sede di Unione europea per il contrasto alla disinformazione condotta dalla Russia. Auspica che, a beneficio della qualità dell'informazione, si possa creare una convergenza unanime.

Il PRESIDENTE nota di non aver rilevato unanimità sul testo in discussione o su una sua ipotetica riformulazione, poiché da parte del Movimento 5 stelle sembra esservi una contrarietà all'impianto stesso della proposta.

Il senatore AIROLA (M5S) conferma la contrarietà all'impianto e, pur ricordando che a suo tempo aveva espresso un avviso contrario alla stessa inclusione dell'*infotainment* nel contratto di servizio, ribadisce che vi è il timore, dalla propria parte politica, che la risoluzione possa essere utilizzata per silenziare delle voci; anche l'equazione tra trasparenza e gratuità non è a suo avviso corretta, anzi reca il rischio di favorire la propaganda.

In sintesi, ritiene che sia sufficiente ricordare all'Amministratore delegato questi temi e gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Il deputato ANZALDI (IV) ribadisce che sarebbe pronto a votare il testo questa sera stessa: qualora non venisse approvato sarebbe favorito ulteriormente lo spreco di denaro pubblico.

Il PRESIDENTE, osservando come una riflessione troppo prolungata porterebbe ad una inazione della Commissione, avverte che provvederà a esperire un ulteriore tentativo e, qualora questo dovesse rilevarsi infruttuoso, valuterà se ritirare la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 462/2160 al n. 464/2180 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle 21.50.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 (Documento n. 17).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione

del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per l'abrogazione del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione «*Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*»;

di una parte dell'articolo 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, con la seguente denominazione «*Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale*», dell'articolo 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 con la seguente denominazione «*Separazioni delle funzioni dei magistrati*»; dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione «*Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte*»; dell'articolo 25, comma 3 della Legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione «*Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura*»;

viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio – 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970;

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22

febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-

televisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8 della presente delibera, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.

(*Soggetti legittimati alle trasmissioni*)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori dei quesiti referendari, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi ai quesiti;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un

interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e*), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.

(Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione)

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale,

imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.

(Confronti referendari)

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a*), al fine di illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche referendarie di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *b*), *c*) e *d*) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi

in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto fino ad un massimo di quattro persone.

5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo,

all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di 30 minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 10.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richie-

sti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7. (Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di van-

taggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *e)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto DEI *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto,

curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 12 giugno 2022.

Articolo 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o

contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Il calendario dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai cinque *referendum* sulla giustizia.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA N. 461/2160 AL N. 464/2180).

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio di Pavia, nel mese di febbraio 2022, Fratelli d'Italia ha registrato una presenza complessiva nei telegiornali RAI pari al 6,2 per cento del tempo totale e del 7,3 per cento del tempo gestito direttamente;

se si entra nel dettaglio dei singoli telegiornali, si vede che quella percentuale, complessivamente modesta, diventa risibile se riferita al TG1, con 4,7 per cento del tempo e 4,2 del tempo gestito direttamente, e al TG3, pari rispettivamente al 4,1 e 4,4;

nello stesso periodo, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, registra solo la nona posizione tra le presenze dei singoli esponenti politici nei telegiornali, con 9 minuti totali;

alla voce « Altro », che comprende anche le trasmissioni di *infotainment* e di intrattenimento, Fratelli d'Italia arriva invece all'11,7 per cento: il dato, tuttavia è dovuto esclusivamente a due repliche del programma di Rai 2 « Onorevoli confessioni », del 12 e del 19 febbraio, nelle quali sono stati ospiti, rispettivamente, il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Trattandosi di un programma che va in onda la mattina del martedì, lo *share* e gli ascolti sono insignificanti: 3,3 per cento di *share* con 247 mila ascoltatori per Acquaroli e 4,4 per cento di *share* con 328 mila ascoltatori per Meloni, e sono quindi spazi per nulla paragonabili a quelli che sono stati riservati ad altri esponenti politici;

esponenti di Fratelli d'Italia non sono invece mai stati ospiti, quantomeno dall'i-

nizio della pandemia, di trasmissioni di intrattenimento ad alto indice di ascolti come « Domenica In » che, nella sola puntata di domenica 27 marzo 2022, ha registrato uno *share* prossimo al 20 per cento con un numero di telespettatori che ha oscillato tra i 2 e i 3 milioni;

esaminando i dati di monitoraggio del pluralismo politico istituzionale dell'AGCOM relativi al mese di febbraio, si nota come, per quanto riguarda i canali radio del Servizio pubblico, una quota preponderante del tempo di parola *extra-GR* sia stata riservata a esponenti in una sola forza politica, ovvero il Partito democratico: « 16 per cento (che sale al 22,74 se non si computano i soggetti istituzionali) per un totale di 3h35'20 » su Radio 1, « 64 per cento su Radio 2 per un totale di 11'06 » e « 33 per cento (che sale al 43,14 se non si computano i soggetti istituzionali) per un totale di 44'18 » su Radio 3;

Fratelli d'Italia, oltre ad avere un consenso popolare, attestato stabilmente da tutti i sondaggi, assai più ampio dei risibili spazi di visibilità riservati dal Servizio pubblico, era e resta l'unico partito d'opposizione organizzato in Gruppi parlamentari;

richiamando i precedenti quesiti in materia, ai quali tuttavia non è seguito alcun cambio di atteggiamento da parte della RAI,

si chiede di sapere:

quali valutazioni esprima l'Azienda sulla costante sottorappresentazione di Fratelli d'Italia nei propri telegiornali, in particolare nel TG1 e nel TG3, e nelle proprie reti, e quali iniziative di riequilibrio intenda adottare per garantire un'adeguata presenza al principale partito di opposizione;

con quali motivazioni intenda spiegare il palese sbilanciamento a favore di una forza politica di maggioranza nei programmi radio extra-GR dei canali Radio Rai.

(462/2160)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

Rispetto ai dati di febbraio, l'Osservatorio di Pavia ha rilevato un aumento della visibilità diretta per Fratelli d'Italia nei telegiornali del mese di marzo: il Partito in oggetto, infatti, ha goduto, nel complesso delle edizioni, del 5.5 per cento del tempo complessivo, e del 7.7 per cento del tempo in voce, rispetto al 7.3 per cento del mese di febbraio. Sul TG1, la percentuale di tempo in voce per FDI è passata dal 4.2 per cento al 4.9 per cento (con una crescita del 16 per cento), e sul TG3 tale percentuale è passata dal 4.4 per cento al 5.1 per cento (con una crescita del 16 per cento). Per quanto riguarda il TG3, FDI ha sempre un tempo totale gestito direttamente, in media, sopra il dato contestato, come dimostrano anche i report dei mesi immediatamente precedenti di novembre, dicembre e gennaio. Il dato di alcune settimane di febbraio risente di eventi politici contingenti (es. sentenza del tribunale di Napoli sui M5S). Inoltre, nella prima e nella terza settimana di febbraio FDI ha avuto come tempo gestito direttamente (c.d. di parola), rispettivamente 1'8,7 e il 6,8. Sui TG del prime time tale trend è ancora più evidente: per quanto riguarda il TG1 delle 20, la percentuale di tempo in voce per FDI passa dal 5 per cento al 7.6 per cento (+52 per cento), mentre nel TG3 delle 19 tale percentuale passa dal 4 per cento al 5.5 per cento (+38 per cento). La percentuale di tempo in voce per FDI sul TG2 si conferma, invece, intorno al 12 per cento complessivo.

Questo, a fronte di una consistenza del gruppo parlamentare che dovrebbe collocare la quota di tempo in voce per FDI sui TG intorno al 3.8 per cento.

Riguardo alla presenza in voce della Presidente Meloni, si rileva come la valutazione

del pluralismo fatta tenendo in considerazione la percentuale di tempo in voce destinata ai soli leader politici snaturi l'essenza stessa del pluralismo, che consiste, appunto, nel dar conto della pluralità di voci presenti nel panorama politico nazionale, e della complessità delle posizioni anche all'interno dei singoli partiti: ogni valutazione, quindi, anche alla luce delle presenti regolamentazioni del pluralismo politico, deve essere fatta sulla quota di tempo attribuita a ciascuna forza politica, non sulla quota di tempo attribuita ai leader.

Per quanto riguarda i rilievi fatti sui programmi, si rileva come la Presidente di Fratelli d'Italia Meloni sia stata ospite nei principali programmi di approfondimento informativo della Rai con interviste faccia a faccia, proprio nel mese oggetto dell'interrogazione: Porta a porta il 17 febbraio, per 1.918 secondi, #Cartabianca del 22 febbraio, per 1.556 secondi, e Anni 20 del 10 febbraio, per 1.123 secondi. Nel mese in oggetto, per quanto riguarda i programmi di approfondimento, FDI ha ricevuto il 15.4 per cento di tempo in voce sui programmi di Rai1, il 26.4 per cento sui programmi di Rai2, e il 9.7 per cento sui programmi di Rai3.

In particolare, per quanto riguarda Rai2 la presenza dei Fratelli d'Italia nei programmi informativi a carattere politico è particolarmente significativa: nel mese di febbraio il 35 per cento degli spazi politici è stato riservato al Partito, mentre Giorgia Meloni risulta di gran lunga l'esponente politico più presente sul Canale. Inoltre, tra i primi 15 esponenti dei partiti presenti nelle trasmissioni della Rete quasi la metà sono esponenti di FDI.

Quanto alle due repliche di Onorevoli confessioni occorre sottolineare che non sono andate in onda il martedì mattina, bensì il sabato mattina alle 11.00 e che il 3,3 per cento e il 4,4 per cento di share sono dati di ascolto perfettamente nella media della Rete.

Infine, si ritiene opportuno ribadire che Domenica In non è un programma di informazione politica, ma confina la presenza di soggetti politici all'informazione di servizio esclusivamente su episodi specifici di stretta attualità.

MANTOVANI, RICCIARDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

il 15 ottobre 2021 l'Italia ha ufficialmente avviato il percorso di transizione al nuovo digitale terrestre (DVB-T2) a seguito dell'attuazione della Decisione 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 per liberare spazio sulla banda 700mhz delle telecomunicazioni in favore della rete 5G;

un processo di *refarming* graduale per aree, che si concluderà entro il 30 giugno 2022 e ha portato ad un progressivo aggiornamento delle *tv* e dei *decoder* utilizzati nelle case degli italiani;

in data 8 marzo 2022, data ufficiale per lo *switch-off* dei canali non in Alta Definizione, che ha comportato il passaggio alla definizione HD, numerose sono state le segnalazioni legate alle diverse difficoltà di ricezione dei canali RAI in molte zone del Paese;

come riportato da fonti di stampa locale, tale disservizio, in particolare nel Comune di Sassuolo (MO), ha causato il malcontento dei cittadini, regolarmente paganti il canone televisivo, e ha costretto il primo cittadino a indirizzare una lettera alla RAI nella quale esporre i numerosi disservizi legati allo *switch-off*;

gli utenti delle aree interessate dal disservizio, infatti, pur essendosi dotati di appositi apparecchi di ultima generazione, hanno evidenziato molte difficoltà di ricezione del segnale per quasi tutti i canali della RAI in ragione della mancata copertura del segnale. Allo stesso tempo, risulta impossibile accedere agli altri canali minori, mentre nessun problema si riscontra per i canali Mediaset;

da quanto emerso, il disagio lamentato dalla cittadinanza di Sassuolo è relativo alla qualità sia audio che video, che, senza alcun preavviso, viene a mancare in determinati momenti della giornata e, nonostante la tempestiva risintonizzazione, i canali addirittura spariscono dall'elenco per poi riapparire a distanza di qualche ora, dopo una nuova risintonizzazione;

considerato che:

a parere degli interroganti, la mancanza di informazione risulta intollerabile soprattutto in questo periodo di crisi economica e sociale, dettata anche dalle ultime vicende di carattere internazionale;

tutti i cittadini hanno la necessità e il diritto di comprendere e di avere notizie certe e attendibili che la *tv* pubblica ha il dovere di fornire a tutta la popolazione;

Ray Way, possiede oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, e dovrebbe, pertanto, garantire la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione nonché la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiotelevisivi del servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nei territori facenti capo al comune di Sassuolo;

che tipologia di segnale venga trasmessa nell'area della provincia di Modena;

quali siano le motivazioni, di carattere anche tecnico, che determinano la mancata ricezione del segnale.

(463/2174)

BERGESIO, CORTI, GOLINELLI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da Modena a Sassuolo, da Carpi a Maranello, da Castelnuovo Rangone a Serramazzoni relativamente all'impossibilità di ricevere il segnale Rai ed essere così impossibilitati a vedere i canali della televisione pubblica.

Le segnalazioni arrivano da abbonati che hanno televisori compatibili con la nuova tecnologia e che hanno già effettuato la risintonizzazione dei canali.

In questo caso le difficoltà di ricezione del segnale sono dovute al mancato adeguamento tecnologico degli impianti di ricezione, cioè delle antenne.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale nella Provincia di Modena, per consentire ai cittadini di quest'area una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(464/2180)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, è opportuno premettere che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico; qualunque iniziativa in tema si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.

Il « MUX MR » (Macro-Regionale) RAI – comprendente i programmi televisivi di Rai 1HD, Rai 2HD, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News24 e il Televideo –, è diffuso a livello nazionale da una rete di oltre 2.000 impianti ad elevatissima capillarità che offre una copertura che si attesta a circa il 99 per cento della popolazione (media nazionale).

Il numero di impianti si è reso necessario anche per garantire un'informazione regionale puntuale.

Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche quanto riportato nella Convenzione di servizio pubblico del 28 aprile 2017 (articolo 3, comma 1, lettera a) e nel Contratto di servizio Rai-MiSE 2018-2022 (art. 19, comma 5), si evidenziano di seguito le azioni che la scrivente concessionaria ha intrapreso per mitigare le problematiche di ricezione in alcune aree del Paese soprattutto dopo la ristrutturazione delle frequenze (refarming) condotta nel rispetto del Piano Nazionale di Assegnazione delle Fre-

quenze (PNAF) attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico:

1) Attivazione di un nuovo impianto nel veronese, che pur se non necessario a livello di copertura del segnale nel territorio, ha favorito la ricezione dei principali canali Rai in alta definizione, e altresì del corretto TG Regionale, anche agli utenti che non hanno adeguato il proprio impianto d'antenna.

Tuttavia, tale attivazione, eseguita con particolare urgenza, sta rendendo necessarie delle operazioni di adeguamento degli impianti Rai che operano principalmente nella pianura padana, tra cui proprio l'impianto omonimo che serve il Comune di Sassuolo;

2) Realizzazione della piattaforma « Tivùsat » (trasmissione satellitare) per fruire dell'intera programmazione Rai, gratuitamente, direttamente da satellite con l'uso di un'antenna parabolica ed un decoder satellitare opportunamente abilitato. La piattaforma « Tivùsat » è stata studiata proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del servizio estremamente localizzate ed è, quindi, integrativa della rete terrestre. Informazioni circa la reperibilità dei decoder, delle smart card e, in generale, della fruizione del suddetto servizio da satellite sono reperibili al sito www.tivusat.tv;

3) Realizzazione della piattaforma « Rai-Play » (trasmissione internet – IP) dalla quale, in modo completamente gratuito, si possono guardare i 14 canali Rai in diretta streaming e avere accesso a un vasto catalogo di programmi di serie TV, fiction, film, documentari, concerti e cartoni animati. Attraverso la Guida TV si ha inoltre la possibilità di rivedere i programmi andati in onda negli ultimi 7 giorni;

4) Realizzazione e distribuzione di una smartcard Rai per la ricezione dei soli canali Rai diffusi sulla piattaforma satellitare. Il piano « smartcard Rai » prevede la distribuzione gratuita (presso le Sedi Rai), agli utenti che ne faranno richiesta mediante la sezione dedicata all'interno del portale internet Rai (www.rai.it/smartcard).

A margine di ciò si segnala inoltre che nella provincia di Modena storicamente molti impianti di ricezione degli utenti venivano realizzati dagli installatori applicando dei filtri per ottimizzare la qualità dei segnali ricevuti

ed evitare interferenze, tuttavia in alcuni casi tali filtri impediscono attualmente la ricezione del canale 37, che è il canale assegnato dal MISE alla Rai su quell'area geografica a partire dal 10 marzo 2022.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|---|
| Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459 | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Giovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costituzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Andrea Gratteri, professore associato di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia | 3 |
| Audizione, in videoconferenza, del prof. Ferdinando Pinto, professore ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli . | 4 |
| Audizione del prof. Marco Galdi, professore associato di diritto pubblico del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno | 4 |
| Sui lavori della Giunta | 4 |

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini | 5 |
|--|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 6 |
|--|---|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Emendamenti C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 13 |
|--|----|

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|--|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Alleanza delle Cooperative, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le | |
|--|--|

| | |
|--|----|
| misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (atto n. 374) | 14 |
| IV Difesa | |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 15 |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 380 (<i>Esame e rinvio</i>) | 15 |
| RISOLUZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 18 |
| 7-00793 Perego Di Cremona e 7-00825 Rizzo: Sulla rivalutazione e l'adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 18 |
| ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00793 Perego Di Cremona</i>) | 20 |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993/A | 19 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 22 |
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 22 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 23 |
| ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>) | 28 |
| VII Cultura, scienza e istruzione | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte. C. 2942 Colmellere (<i>Esame e rinvio</i>) | 58 |

| | |
|--|----|
| Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 Nitti (<i>Esame e rinvio</i>) . | 61 |
| Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 65 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizioni sul procedimento di definizione del piano economico finanziario riferito all'autostrada A-24 e A-25, di Felice Morisco, responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nonché di rappresentanti di Strada dei Parchi SpA Mauro Fabris, vicepresidente e Riccardo Mollo, amministratore delegato | 66 |
| AVVERTENZA | 66 |
| ERRATA CORRIGE | 66 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni informali sul progetto di trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova. | |
| Audizione del prof. Andrea Pirni, esperto della materia | 67 |
| Audizione dell'amministratore delegato di Superba srl, Alessandro Gentile | 67 |
| Audizione del direttore generale della Attilio Carmagnani « AC » S.p.A., Emilio Carmagnani . | 67 |
| Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL Genova (in videoconferenza), FIT-CISL Liguria (in videoconferenza) e UILTRASPORTI Liguria (in videoconferenza) | 67 |
| Audizione di rappresentanti del Comitato Multedo per l'ambiente, del Comitato Officine Sampierdarenesi (in videoconferenza) e del Comitato Lungomare Canepa (in videoconferenza) | 67 |
| Audizione del presidente del Municipio II Genova Centro Ovest, Michele Colnaghi (in videoconferenza), e presidente del Municipio VII Genova Ponente, Claudio Chiarotti | 68 |
| Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini | 68 |

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) . | 70 |
| Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spina e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 70 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato | 72 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione di Franco Timpano, professore ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e di Luca Lanini, professore di Logistica e Supply Chain Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada | 72 |
|--|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti di Co.Si.P.S. (Coordinamento sindacale professionisti della sanità), FIMMG (Federazione italiana medici di famiglia) e SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) nell'ambito dell'esame del testo unificato, adottato quale testo base, delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche | 72 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>) | 72 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>) | 73 |

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 74 |
|---|----|

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione, in videoconferenza, della dottoressa Alessandra Stefani, direttrice della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo | 82 |
|--|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

| | |
|--|----|
| Esame di domande per l'accesso | 83 |
| ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso</i>) | 85 |
| Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico | 84 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 90 |
| Audizione del professor Stefano Masini, Capo Area Ambiente e Territorio della Coldiretti .. | 90 |
| Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia | 90 |
| ALLEGATO (<i>Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia</i>) | 92 |

| | |
|--|----|
| Sui consulenti della Commissione | 91 |
|--|----|

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|---|-----|
| Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica | 173 |
| Sui lavori del Comitato | 173 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Variatione nella composizione della Commissione | 174 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 174 |
| Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 174 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 175 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del capitano di vascello Sergio Simone, consulente della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 176 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 177 |
| Audizione della Sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico, Anna Ascani (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 177 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 178 |
|-----------------------------------|-----|

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

| | |
|--|-----|
| Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 » (<i>Esame – Approvazione</i>) | 178 |
| Sui lavori della Commissione | 179 |
| Seguito dell'esame della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.a. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 179 |
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 183 |
| ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (da n. 461/2160 al n. 464/2180)</i>) | 191 |
| Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in | |

| | |
|--|-----|
| relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 (Documento n. 17) (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022</i>) | 183 |
|--|-----|

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0183181